CAMERA DEI DEPUTATI

85. MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (II e XII)	»	9
Commissioni Riunite (VII e IX)	»	10
Commissioni Riunite (VIII e X)	»	11
Commissioni Riunite (X e XI)	»	21
Commissioni Riunite (XI e XII)	»	26
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	32
Giustizia (II)	»	33
Affari esteri e comunitari (III)	»	38
Difesa (IV)	»	46
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	47
Finanze (VI)	»	72
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	77
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	86
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	98
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	103
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	110

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 121
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 134
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 135

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 136

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-*ter*, n. 10) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 3

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-*ter*, n. 13) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-*ter*, n. 10).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 marzo 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-*ter*, n. 10).

Ricorda altresì che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'invio della memoria scritta dell'on. Cunial, nella seduta del 22 marzo scorso, ha formulato la sua proposta nel senso della

sindacabilità. Chiede pertanto al collega se desidera intervenire ulteriormente.

Devis DORI, *relatore*, rammenta brevemente gli elementi relativi al caso Cunial, già illustrati nelle precedenti sedute. Ricorda in particolare le tre differenti condotte contestate all'on. Cunial nei capi di imputazione del decreto di citazione diretta a giudizio, ovvero il rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale) di cui alla lettera A, l'oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale), di cui alla lettera B, e la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), di cui alla lettera C.

Con riferimento alle condotte di cui alla lettera A e alla lettera C del decreto di citazione diretta a giudizio, ribadisce la propria proposta nel senso della sindacabilità di tali comportamenti, in quanto gli stessi non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari ma meri fatti materiali, come tali non rientranti nella guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla condotta di cui alla lettera B del decreto di citazione diretta a giudizio, ribadisce la propria proposta nel senso della sindacabilità, in quanto tale condotta si sostanzia in espressioni potenzialmente offensive che, non trovando però specifico riscontro in una pregressa attività parlamentare *intra moenia* posta in essere dalla *ex* deputata in questione, non costituiscono opinione espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari nei sensi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede se vi siano altri interventi.

Dario IAIA (FdI) manifesta la propria adesione alla proposta del relatore, ricordando che entrambe le condotte di cui alle lettere A e B dei capi di imputazione, ovvero il rifiuto di farsi identificare tramite consegna di un documento di riconoscimento a un pubblico ufficiale, da un lato, e lo strappare di mano il tesserino di riconoscimento poco prima consegnato allo stesso pubblico ufficiale, dall'altro, consistono in meri comportamenti materiali che, per costante orientamento della Corte costituzionale, escludono l'applicazione della prerogativa della insindacabilità. Relativamente al capo di imputazione di cui alla lettera C, si dichiara d'accordo sul fatto che una mera minaccia non può costituire un'opinione espressa ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Costituzione.

In conclusione, ritiene che il Tribunale di Aosta abbia correttamente ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Cunial, e manifesta l'adesione del proprio gruppo alla proposta del relatore.

Carla GIULIANO (M5S), ricordando la giurisprudenza della Corte costituzionale, a nome del suo gruppo condivide quanto detto dal relatore con riferimento a tutte le condotte contestate all'on. Cunial e preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore medesimo.

Ingrid BISA (Lega) dichiara che il suo gruppo concorda con le conclusioni del relatore.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) conferma l'adesione del suo gruppo alla proposta del relatore.

Antonella FORATTINI (PD-IP) afferma che il suo gruppo si trova anch'esso d'accordo con l'orientamento espresso dal relatore.

Enrico COSTA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta del relatore.

Enrico COSTA, *presidente*, avendo la Giunta approvato all'unanimità la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame non si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dà mandato al medesimo relatore Dori di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-*ter*, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 marzo 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – seconda sezione civile (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (Doc. IV-*ter*, n. 13).

Rammenta che nelle sedute del 1° e dell'8 marzo la relatrice, deputata Antonella Forattini, ha illustrato rispettivamente la vicenda e il contenuto della memoria inviata dall'on. Vittorio Sgarbi e che nella seduta del 22 marzo scorso la Giunta stessa ha ascoltato l'on. Sgarbi ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla collega di intervenire e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), *relatrice*, come anticipato nella seduta del 22 marzo scorso, ribadisce che intende formulare alla Giunta una proposta in merito alla richiesta di deliberazione *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, che il Tribunale di Roma ha inviato alla Camera in relazione a un procedimento civile promosso dall'on. Maria Rosaria Carfagna nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (NRG 16640/2021). Tale procedimento ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno da diffamazione conseguente a talune affermazioni del medesimo on. Sgarbi contenute in tre distinti video pubblicati sulla sua pagina *Facebook* (e riportati anche da diversi quotidiani *on line*), che l'on. Carfagna ha ritenuto lesivi del proprio onore e della propria reputazione.

Al riguardo, ricorda che i tre video sono stati pubblicati:

a) il primo, il 12 giugno 2020; in tale video l'on. Sgarbi faceva riferimento alla seduta dell'Assemblea del giorno precedente (11 giugno 2020), nel corso della quale l'on. Carfagna, presidente di turno, l'aveva più volte richiamato all'ordine intimandogli di indossare correttamente la mascherina;

b) il secondo e il terzo, rispettivamente, l'8 e il 9 settembre 2020; in essi l'on. Sgarbi riprendeva quanto accaduto, oltre che nella già ricordata seduta dell'Assemblea dell'11 giugno 2020, anche in quella del 25 giugno 2020, nel corso della quale egli era stato espulso dall'Aula dall'on. Carfagna, presidente di turno, per aver insultato con epiteti offensivi la stessa on. Carfagna nonché l'on. Bartolozzi, che l'aveva criticato per aver espresso giudizi ritenuti denigratori nei confronti dell'associazione nazionale dei magistrati nonché della magistratura intera.

Rammenta che, nelle note difensive trasmesse il 4 marzo scorso e nell'intervento svolto di persona in Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'on. Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, evidenziando in particolare:

1) che gli epiteti impiegati nei video ritenuti diffamatori sarebbero sostanzialmente riproduttivi delle opinioni espresse

in Assemblea, cui quindi sarebbero collegati mediante un evidente nesso funzionale;

2) che – pronunciando le frasi: « *nella sua assoluta ignoranza* », « *ignorante* », « *capra* » – egli avrebbe voluto soltanto censurare, anche se con toni definiti « *forti, aspri ed iperbolici* », l'atteggiamento dell'on. Carfagna, la quale avrebbe dovuto a suo dire conoscere, e quindi « *non ignorare* », che nella lotta al Covid 19 l'uso prolungato della mascherina, in taluni casi, avrebbe potuto anche nuocere alla salute;

3) di aver legittimamente esercitato il diritto di critica nei confronti di coloro che insistevano sull'emergenza da « Covid-19 » nonché nei confronti dei colleghi deputati che lo avevano sanzionato con l'interdizione dai lavori parlamentari a seguito degli incidenti avvenuti nel corso della seduta del 25 giugno 2020.

Ricorda ancora che, nelle note di trattazione scritta depositate nel procedimento civile in corso, la difesa dell'on. Carfagna ha sostenuto che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare e, conseguentemente, non possono essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità. Invero, gli insulti contenuti nei video, « *lungi dal poter essere considerati espressione dell'esercizio di una funzione parlamentare costituiscono a ben vedere un mero esercizio di turpiloquio ai danni dell'on. Carfagna, un ingiustificabile, volgare e gratuito attacco personale all'odierna attrice, volto a delegittimare, non le sue idee e/o il suo operato, ma lei stessa come persona, come donna e come politica. Esse, dunque, all'evidenza esulano da qualsivoglia attività parlamentare e tanto più da un collegamento temporale ovvero da una sostanziale corrispondenza con la stessa* ».

Segnala, infine, che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 settembre 2022, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Sgarbi e ha trasmesso gli atti alla Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, affinché questa si pronunci in via definitiva.

Così ricostruiti sinteticamente i fatti e le posizioni delle parti, propone alla Giunta di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi nei riguardi dell'on. Carfagna – contenute nei video pubblicati sulla propria pagina *Facebook* il 12 giugno 2020 nonché l'8 e il 9 settembre 2020 – non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

A sostegno di tale proposta espone le seguenti considerazioni:

1) In via generale, sottolinea preliminarmente che, da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera, è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-*bis*, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni « sconvenienti » né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica può essere espulso dall'aula per il resto della seduta o per un periodo da due a quindici giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato (cfr. articoli 66, 87, 88 e 146), senza dimenticare che, a tenore dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono esercitarle con disciplina e onore. Richiama, inoltre, anche il « *Parere sullo svolgimento di richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori e sull'osservanza dei limiti di correttezza negli interventi* », approvato all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella seduta del 24 ottobre 1996. Con particolare riferimento alla prerogativa dell'insindacabilità, tale parere sottolinea che « *la particolare tutela che l'articolo 68 della Costituzione accorda alla libertà di espressione dei parlamentari è fondamentale guarentigia di indipendenza nell'esercizio della rappresentanza politica. L'ampiezza di tale prerogativa*

richiede tuttavia un vigile senso di responsabilità da parte di coloro che ne sono titolari, affinché essa non si trasformi in arbitrario strumento per ledere diritti e posizioni soggettive, di persone fisiche e giuridiche come di organi dello Stato, parimenti garantiti da norme di rango costituzionale ».

Ritiene che tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, escluda con chiarezza che, nello svolgimento dell'attività parlamentare *intra moenia*, si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese *extra moenia* – insindacabilità che per definizione esige la connessione con una pregressa attività parlamentare tipica – anche le medesime dichiarazioni *extra moenia* debbano essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose delle predette disposizioni regolamentari.

2) Con specifico riferimento al caso concreto, le sembra innegabile che – nei video oggetto di scrutinio nel procedimento civile *de quo* – l'on. Sgarbi abbia impiegato espressioni volgari e indirizzato meri insulti all'on. Carfagna, che ritiene non necessario ripetere in quanto facilmente riscontrabili nel resoconto della Giunta del 1° marzo 2023. Ricorda che si è trattato di offese compiute mediante l'utilizzo del c.d. *argumentum ad hominem*, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato. Chiarisce che le espressioni e gli epiteti in esame, ove impiegati nelle sedi parlamentari, sarebbero stati di certo bloccati dalla Presidenza di turno. Ne considera prova il fatto che l'on. Sgarbi, per aver rivolto analoghe (e forse più blande) ingiurie all'on. Carfagna e all'on. Bartolozzi nel corso della seduta del 25 giugno 2020, è stato espulso dall'aula e sanzionato dall'Ufficio di Presidenza con l'interdizione dai lavori parlamentari per quindici giorni ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento.

Infine evidenzia che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, « *la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari* » (v. sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). Infatti – prosegue la Corte – « *l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento*. A fortiori, *le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse* » (sentenza n. 249 del 2006).

Per concludere, ribadisce la sua proposta di dichiarare sindacabili, e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi nei tre video pubblicati su *Facebook* il 12 giugno 2020 e l'8 e il 9 settembre 2020.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

Laura CAVANDOLI (Lega) chiede precisazioni circa i video oggetto del procedimento civile a carico dell'on. Sgarbi, in particolare se tali video non siano in realtà stati pubblicati dalla testata giornalistica *Il Messaggero* piuttosto che su *Facebook*.

Enrico COSTA, *presidente*, chiarisce che la testata giornalistica citata dall'on. Cavandoli ha in realtà ripreso solo il primo video, comunque già pubblicato dall'on. Sgarbi sul proprio profilo *Facebook*.

Carla GIULIANO (M5S) concorda con le conclusioni della relatrice, ritenendo evidente che le opinioni espresse entro la guarentigia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non possano consistere in meri insulti.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla successiva seduta, nella quale si svolgeranno le dichiarazioni di voto e si procederà a votare la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio . 9

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 marzo 2023.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio *(Esame e rinvio)* .. 11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
COM(2022) 677 final e relativi allegati.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che la proposta di regolamento in esame prospetta una radicale revisione del quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio per dare attuazione alle strategie delineate dal *Green Deal* e dal Piano d'azione per l'economia circolare e conseguire gli obiettivi climatici e ambientali ivi stabiliti.

In questa cornice, con la riscrittura della normativa vigente, la Commissione europea intende principalmente provare a perseguire tre finalità principali. La prima è quella di ridurre i rifiuti di imballaggio *pro capite* per Stato rispetto al 2018: del 5 per cento entro il 2030; del 10 per cento entro il 2035; del 15 per cento entro il 2040. Tali obiettivi, che saranno oggetto di riesame da parte della Commissione europea entro otto anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, costituiscono delle prescrizioni minime che gli Stati membri possono superare. Essi consentirebbero una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37 per cento circa, rispetto all'ammontare che si raggiungerebbe in assenza di modifiche normative. Per conseguire questi obiettivi, la Commissione prospetta, per un verso, l'eliminazione degli imballaggi ritenuti inutili, ad esempio quelli monouso per cibi e bevande consumati all'interno di ristoranti e caffè, quelli monouso per frutta e verdura, i flaconi in miniatura per shampoo e altri prodotti negli hotel. Per altro verso, si promuove il ricorso ad imballaggi riutilizzabili e ricaricabili, imponendo alle imprese di offrire ai consumatori una determinata percentuale dei loro prodotti (ad

esempio cibi e bevande da asporto o le merci vendute tramite commercio elettronico e consegnate a domicilio) in imballaggi di tale natura. Inoltre, si prevede che gli Stati membri adottino misure, economiche o di altra natura, per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

La seconda finalità della proposta è quella di rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030. A questo scopo si provvede, tra l'altro, a definire criteri di progettazione per gli imballaggi, ad introdurre sistemi vincolanti di vuoti a rendere su cauzione per le bottiglie di plastica e le lattine di alluminio e a specificare le condizioni a fronte delle quali gli imballaggi potranno essere considerati compostabili.

La terza ed ultima finalità è quella di ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi.

La proposta prevede anche una standardizzazione dei formati degli imballaggi, oltre all'armonizzazione dei relativi requisiti di etichettatura, stabilendo, tra l'altro, che ogni imballaggio debba essere munito di un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito. Sui contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere apposte le stesse etichette e in tutta l'UE si utilizzeranno gli stessi simboli.

Intende concentrarsi sui dati e sugli argomenti che la Commissione Europea pone a giustificazione dell'intervento proposto nella relazione illustrativa e nella valutazione di impatto. Anzitutto essa ricorda che gli imballaggi costituiscono il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani e che ogni europeo produce ogni anno circa 180 kg di rifiuti di imballaggio, mentre la produzione totale di tali rifiuti nell'Unione è passata dai 66 milioni di tonnellate del 2009 ai 78,5 milioni di tonnellate del 2019. Sempre ad avviso della Commissione europea, in assenza di nuove misure, entro il 2030 l'Unione europea registrerebbe un ulteriore aumento del 19 per cento dei rifiuti di imballaggio, che arriverebbe al 46 per cento per i rifiuti di imballaggio in plastica. Sottolinea anche che la produzione di imballaggi impiega grandi quantità di materie prime: il 40 per cento della plastica e il 50 per cento della carta utilizzate nell'UE. A fronte di queste tendenze, la relazione illustrativa della proposta denuncia la persistenza, in numerosi Stati membri, di ostacoli al riciclaggio e al riutilizzo degli imballaggi (come, ad esempio, l'aumento della diffusione di imballaggi dalle caratteristiche progettuali che ne impediscono il riciclaggio, o l'utilizzo negli imballaggi di sostanze che possono essere pericolose e di un'etichettatura poco chiara ai fini della cernita), la diffusione di attività di riciclaggio di bassa qualità degli imballaggi di plastica e lo scarso uso di materie prime secondarie, tutti fattori che limiterebbero la capacità dell'Unione di ridurre l'uso di materiali vergini nei nuovi imballaggi.

La proposta di regolamento secondo la Commissione supererebbe tali lacune e ritardi. In particolare, essa dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas serra generate dalle attività legate agli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto ai 66 milioni stimati a legislazione invariata. Il consumo di acqua si ridurrebbe di 1,1 milioni di m3, e i costi dei danni ambientali per l'economia e la società si ridurrebbero di 6,4 miliardi di euro. Le nuove misure dovrebbero consentire inoltre di creare nuovi posti di lavoro – oltre 600mila secondo la Commissione europea – nelle attività legate al riutilizzo degli imballaggi, e permetterebbero a imprese e consumatori di conseguire risparmi stimati in circa 100 euro l'anno pro capite.

Segnala che, nel richiamare questi dati e queste stime, la Commissione europea sembra tuttavia non tenere in adeguata considerazione il fatto che diversi Stati membri, tra cui l'Italia, hanno raggiunto ottimi risultati già in base alla disciplina vigente.

In particolare, i dati disponibili evidenziano un primato dell'Italia nelle attività di

recupero e riciclo dei rifiuti, avendo registrato i tassi più alti dell'intera Unione. In particolare, nel 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63 per cento e lo smaltimento in discarica è sceso al 20 per cento, mentre per i rifiuti industriali il riciclo ha superato il 70 per cento e lo smaltimento in discarica è sceso al 6 per cento. Grazie a questo cambiamento nella gestione dei rifiuti, l'industria italiana del riciclo è diventata un comparto strategico del sistema produttivo nazionale che conta 4.800 imprese, 236.365 occupati e genera un valore aggiunto di 10,5 miliardi (aumentato del 31 per cento dal 2010 al 2020).

Anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio l'Italia è da considerare un'eccellenza europea, avendone avviate a riciclo oltre 10,5 milioni di tonnellate, con un tasso pari al 73,3 per cento nel 2021, superiore non solo all'obiettivo europeo del 65 per cento fissato per il 2025, ma anche a quello del 70 per cento previsto per il 2030. Anche sotto il profilo della produzione e del riciclo organico degli imballaggi biodegradabili e compostabili oggetto di specifico intervento nella proposta di regolamento, va riconosciuto all'Italia un ruolo di primo piano, quale primo paese a dotarsi di un autonomo sistema di responsabilità estesa del produttore di tale tipologia di imballaggio. Finanche in questo settore, l'Italia ha già adottato da anni alcune scelte prescritte dal regolamento come quelle riconducibili ai sacchetti per frutta e verdura.

Oltre all'Italia hanno registrato tassi di riciclaggio molto elevati Belgio, Slovacchia e Lettonia, mentre in altri paesi, come Romania, Bulgaria, Finlandia, Svezia e Grecia, la categoria di trattamento prevalente è la discarica. Tra gli Stati membri si osservano in effetti differenze significative in merito al ricorso ai diversi metodi di trattamento, a fronte delle quali la Commissione europea ha riscontrato che la priorità del riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero e allo smaltimento in discarica non è stata ancora pienamente applicata e, comunque, non è stata applicata in modo omogeneo tra i vari Paesi dell'UE, alcuni dei quali rischiano di non raggiungere l'obiettivo generale di riciclaggio degli imballaggi per il 2025. Va, inoltre, considerato che in un'ottica « *di* ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie », come richiamato dalla Commissione europea, l'Italia ha da alcuni anni ulteriormente ampliato i propri strumenti per l'applicazione dell'istituto della « cessazione della qualifica di rifiuto » (cd. *End of waste*), disciplina che consente al rifiuto di « rientrare » nella filiera del prodotto in una ottica di economia circolare ed uso efficiente delle risorse; Inoltre, ritiene che meriti adeguata considerazione la già significativa diffusione nell'ordinamento nazionale dello strumento degli « appalti pubblici verdi » in bandi adottati dalle pubbliche amministrazioni al fine di contenere gli imballaggi o di utilizzarne di più ecocompatibili.

Osserva che, dalla lettura di questi dati, emerge come la scelta della Commissione di proporre un approccio e una disciplina profondamente innovativi si fondi sulla « rassegnata » presa d'atto delle lacune di alcuni Stati membri rispetto agli obiettivi attuali di riciclaggio senza tenere adeguatamente conto degli ottimi risultati conseguiti dall'Italia e da alcuni altri Paesi.

È sulla base di questo stesso approccio che la Commissione motiva il ricorso al regolamento, anziché alla direttiva. Il primo viene considerato l'unico strumento legislativo appropriato per colmare le lacune riscontrate nella normativa vigente, rafforzare il processo di armonizzazione, assicurando che tutti gli Stati membri adempiano agli obblighi posti dalla normativa europea con le stesse modalità, come pure garantire la certezza del diritto e la riduzione della distorsione della concorrenza.

Sottolinea che la decisione della Commissione europea di scartare opzioni regolative che – nella forma come nei contenuti – avrebbero lasciato agli Stati membri maggiore flessibilità in ordine alla scelta delle modalità e delle tecnologie da utilizzare per gli obiettivi da essa perseguiti, non appare convincente.

Questi obiettivi – come rilevato anche dagli operatori del settore – si sarebbero infatti potuti perseguire con nuova diret-

tiva, recante norme di armonizzazione minima, più rispettose delle specificità economiche e industriali e dei modelli di organizzazione della raccolta in ciascun Paese.

Un'armonizzazione minima avrebbe probabilmente assicurato anch'essa il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici in tutti gli Stati. Risultati che secondo la Commissione costituirebbero appunto il valore aggiunto del nuovo regolamento.

Questi profili – che pongono in questione la necessità stessa e il valore aggiunto del regolamento in esame – sono oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione politiche dell'Unione europea ai fini della valutazione della conformità della proposta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per quanto di competenza, non può però esimersi dal rilevare già in questa sede come la proposta di nuova regolamentazione appaia incompleta perché non determinerebbe la sostenibilità degli imballaggi a un livello superiore rispetto a quelli attuali a causa del mancato riconoscimento del fatto che la riciclabilità o la riutilizzabilità degli stessi da sola non sarà sufficiente se di contro non sarà supportata da un sistema in grado di innescare investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e riutilizzo in tutti gli Stati membri.

Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclabilità del 2030 non è gratuito, richiede sforzi economici collettivi con la previsione di investimenti significativi nelle infrastrutture di selezione e riciclaggio. Ad ora quello che è fuor di dubbio risulta invece essere la perdita economica dei singoli operatori privati mettendo a rischio circa 7 milioni di posti di lavoro che col tempo si sono affermati a garanzia della concretizzazione di politiche ambientali che fossero vero sinonimo di crescita e sviluppo.

Sottolinea che la proposta dell'UE indica una preferenza per il riuso rispetto al riciclo, ma il sistema produttivo nazionale è all'avanguardia su quest'ultimo dove ha investito per anni raggiungendo già risultati importanti e prestigiosi traguardi. Oggi gli imballaggi sottratti alla discarica sono quasi 11 milioni di tonnellate, pari all'84 per cento del totale. Appare altresì censurabile che la normativa si applichi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal loro uso (industriale, commerciale, domestico). L'obiettivo di prevenire e ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente e la salute umana e contribuire alla transizione verso un'economia circolare si otterrebbe meglio limitando la quantità degli imballaggi immessi sul mercato, aumentandone il riutilizzo e prevenendo la produzione di rifiuti, incrementando l'uso di materiali riciclati negli imballaggi per garantire un riciclo di qualità e ridurre altre forme di recupero e lo smaltimento in discarica.

Rileva che l'economia circolare deve essere non un fine, bensì il mezzo per raggiungere la neutralità climatica e zero rifiuti. Sottovalutare le necessità del *packaging* per proteggere alimenti e prodotti e quindi per prevenire gli sprechi è poco lungimirante, perché causa danni potenziali maggiori dei benefici. La Commissione Europea per la prima volta non si limita, come in passato, a fissare degli obiettivi lasciando ai Paesi membri la facoltà di raggiungerli in base alle proprie specificità nazionali. Per alcune tipologie di imballaggi identifica il cauzionamento, il *Deposit Return System* (DRS) il modello di restituzione che i singoli Paesi dovrebbero adottare.

Ribadisce che il modello italiano, basato sulla raccolta differenziata, rappresenta già oggi un'eccellenza nel panorama europeo. L'Italia ha già superato con largo anticipo, con il suo 73 per cento di riciclo, gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2025 ed è vicina a quelli del 2030. L'introduzione di un DRS per il riciclo in Italia sarebbe poco utile perché esiste già un circuito efficace di raccolta differenziata e valorizzazione degli imballaggi, rappresenterebbe una duplicazione inutile di costi economici e ambientali, perché andrebbe ad affiancarsi, senza sostituirsi in tutto, alle raccolte differenziate tradizionali. L'introduzione del cauzionamento a livello nazionale in paesi

come l'Italia sarebbe inutile e persino dannosa.

Il divieto di utilizzo di imballaggi (ad esempio per cibo venduto in piccole quantità, come nel caso del monouso venduto al dettaglio) dovrebbe essere un sacrificio compensato da un miglioramento delle condizioni ambientali. Invece così si peggiorano i risultati complessivi in termini di requisiti di igiene, salute e sicurezza alimentare.

Osserva che la complessità e la rilevanza degli impatti ambientali, sociali ed economici della materia trattata consigliano un'attenta valutazione dei contenuti di dettaglio su cui le Commissioni sono chiamate ad esprimersi. Pertanto, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni dei portatori di interesse, siano essi pubblici o privati, utili ad affrontare in maniera compiuta il lavoro che le Commissioni dovranno svolgere in questa sede.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, intervenendo da remoto, osserva che la riforma prospettata dalla Commissione europea introduce innovazioni rilevanti per tutti imballaggi, indipendentemente dal materiale, e per tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto di provenienza.

Avverte che nella sua relazione illustrerà le principali disposizioni della proposta, mettendo in rilievo i profili critici per il nostro sistema produttivo, e rinvia al dossier degli Uffici per le ulteriori norme di dettaglio.

Fa quindi presente che l'articolo 4 sancisce il principio della libera circolazione nel mercato unico per gli imballaggi conformi alle prescrizioni previste dal regolamento, e specularmente stabilisce che un imballaggio può essere immesso nel mercato dell'UE solo se conforme al medesimo regolamento, salve limitate eccezioni.

Rileva che l'articolo 5 dispone che gli imballaggi siano fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza di sostanze pericolose, anche per le emissioni che ne possono derivare ed anche nella gestione dei rifiuti derivati. Prevede pertanto restrizioni sulla concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente ammessa.

Osserva che l'articolo 6 prevede che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili, vale a dire progettati per il riciclo, oggetto di raccolta differenziata; smistati in flussi di rifiuti definiti, riciclabili su larga scala dal 2035 ed in modo tale che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente a sostituire le materie prime primarie. Il medesimo articolo 6 prevede inoltre che i criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in futuri atti delegati della Commissione europea e stabilisce infine che i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa vengano modulati in base alla classe di prestazione di riciclaggio definita dai criteri stabiliti, anch'essi, con gli atti delegati della Commissione.

Evidenzia che l'articolo 7 prescrive che, dal 2030, gli imballaggi di plastica dovranno contenere una quantità minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica secondo percentuali differenziate sia in relazione alla composizione degli imballaggi che alla loro destinazione d'uso. Sottolinea che sono previste esenzioni per imballaggi specifici, tra cui quelli di dispositivi medici in plastica o medico-diagnostici in vitro o imballaggi esterni di medicinali con caratteristiche specifiche per preservare la qualità del farmaco. Ricorda che la metodologia di calcolo, la verifica della percentuale di contenuto riciclato, il formato della relativa documentazione tecnica, eventuali deroghe e l'eventuale modifica della percentuale minima di contenuto riciclato, saranno stabiliti con successivi atti delegati della Commissione.

Segnala quindi che l'articolo 8 prescrive che entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, alcuni imballaggi quali cialde per caffè, bustine di tè, etichette adesive applicate a frutta e verdura e borse di plastica in materiale ultraleggero, debbano essere compostabili. Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere idonei al riciclo. Anche

tale elenco degli imballaggi compostabili potrà essere modificato da atti delegati della Commissione europea.

Fa presente che l'articolo 9 prescrive che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo e vieta gli imballaggi concepiti per aumentare il volume del prodotto (ad esempio con doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari). Stabilisce inoltre che lo spazio vuoto venga ridotto al minimo.

Segnala poi che l'articolo 10 stabilisce i requisiti per il riutilizzo degli imballaggi, che devono, tra l'altro: essere concepiti e progettati per il riutilizzo o la ricarica; poter essere svuotati, scaricati o nuovamente riempiti o ricaricati senza subire danni o alterazioni, nel rispetto delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza e consentendo l'apposizione di etichette; essere riciclabili.

Evidenzia che l'articolo 11 stabilisce che gli imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta recante informazioni relative al materiale di cui sono composti. Quelli soggetti a deposito cauzionale e restituzione devono recare un'ulteriore etichetta armonizzata. Sottolinea che a decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno recare anche un'etichetta sulla loro riutilizzabilità e un codice QR o un altro tipo di supporto dati digitale che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo. Rimarca inoltre che gli imballaggi fabbricati con una componente di contenuto riciclato dovranno recare un'etichetta che specifichi tali caratteristiche. Le etichette dovranno essere stampate o incise in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Rileva altresì che se la normativa UE prevede che le informazioni relative a un determinato prodotto siano fornite su un supporto dati, questo dovrà essere utilizzato anche per fornire informazioni sull'imballaggio.

Segnala poi che l'articolo 12 prevede che entro il 2028 i contenitori per rifiuti di imballaggio dovranno recare le stesse etichette apposte sugli imballaggi, al fine di favorirne la raccolta e lo smaltimento.

Fa quindi presente che gli articoli da 13 a 28 stabiliscono gli obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, fornitori, mandatari, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica) e gli obiettivi di riutilizzo e ricarica degli imballaggi.

In particolare, l'articolo 13 prevede che i fabbricanti debbano garantirne la conformità – dalla progettazione all'etichettatura – alle disposizioni del regolamento, effettuando (o facendo eseguire per loro conto) la pertinente valutazione di conformità e redigendo una documentazione tecnica da conservare per 10 anni dall'immissione in commercio. Il successivo articolo 15 prevede che il fabbricante possa nominare per tali adempimenti un mandatario.

L'articolo 14 prevede che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'imballaggio.

L'articolo 16 stabilisce che gli importatori di imballaggi da paesi extra-UE sono tenuti ad immettere sul mercato dell'Unione solo imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento e sono soggetti agli stessi obblighi in materia di etichettatura e documentazione imposti ai fabbricanti

Quanto ai distributori, l'articolo 17 prevede che essi verifichino che: il produttore soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori; l'imballaggio sia etichettato conformemente al regolamento; il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni del regolamento ad essi riferite.

L'articolo 18 stabilisce che i fornitori di servizi di logistica devono garantire condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio o spedizione tali da non pregiudicare la conformità degli imballaggi trattati.

L'articolo 21 è volto ad evitare imballaggi eccessivi o superflui, pertanto stabilisce che il rapporto tra lo spazio vuoto nell'imballaggio e il prodotto o i prodotti confezionati sia al massimo del 40 per cento.

L'articolo 22 stabilisce il divieto, a partire dal 2030, di immettere sul mercato

imballaggi monouso, tra cui quelli impiegati negli alberghi per i prodotti per l'igiene personale, le buste impiegate nella ristorazione e nel settore alberghiero per prodotti quali salse, zucchero (se non destinati all'asporto), i vassoi, piatti e bicchieri in plastica monouso, sempre nella ristorazione.

Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l'esistenza di un sistema di riutilizzo dei medesimi e che a questo scopo istituiscano un sistema di riutilizzo o a partecipino a un sistema esistente.

L'articolo 25 impone agli operatori economici che offrono imballaggi ricaricabili di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica.

L'articolo 26 stabilisce obiettivi specifici in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio utilizzabili per diverse categorie merceologiche (alimenti da asporto, bevande, vino).

Segnala quindi che le norme per il calcolo del raggiungimento, da parte degli operatori, dei diversi obiettivi di riutilizzo e ricarica e per la comunicazione all'autorità competente sono stabilite dagli articoli 27 e 28.

L'articolo 29 stabilisce un limite al consumo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero fissandolo in massimo 40 unità, entro il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri possono stabilire alcune deroghe a fini igienici o per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.

Gli articoli da 30 a 34 recano disposizioni relative alla conformità degli imballaggi e alle modalità della sua valutazione.

L'articolo 35 impone agli Stati membri di nominare una o più autorità competenti in materia.

Gli articoli da 36 a 38, i cui obiettivi sono stati già richiamati nella relazione del relatore per l'VIII Commissione, Lampis, trattano della gestione degli imballaggi e dei rifiuti derivanti al fine di prevenire la produzione di rifiuti.

L'articolo 39 impone agli Stati membri l'istituzione di un registro per monitorare la conformità dei produttori di imballaggi alle nuove norme, cui i produttori, i loro rappresentanti e le organizzazioni designate sono tenuti a iscriversi. La iscrizione a tale registro in uno Stato membro costituisce una condizione per commercializzarvi prodotti da imballaggio. Si prevedono inoltre oneri informativi per i produttori che ogni anno dovranno comunicare all'autorità responsabile del registro alcune informazioni tra cui quelle relative al nome e ai marchi commerciali, al numero di iscrizione nel registro delle imprese o equivalente, ai volumi di imballaggi immessi in commercio;

L'articolo 40 stabilisce che i produttori che per la prima volta mettono a disposizione imballaggi sul mercato di uno Stato membro assumano la responsabilità estesa, ovvero la responsabilità finanziaria ed operativa anche nella fase finale del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

L'articolo 43 impone agli Stati di garantire l'istituzione di sistemi per la restituzione e/o la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti. Tali sistemi devono coprire l'intero territorio nazionale e i rifiuti derivanti da ogni tipologia di imballaggio e attività, nonché accettare i prodotti importati. Alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato a patto che ciò non ne comprometta l'idoneità al riciclo.

Gli Stati membri devono inoltre istituire entro il 2029, come previsto dall'articolo 44, sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso e i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso, (fino a tre litri di capacità), fatta eccezione per alcuni prodotti, tra cui il vino. Uno Stato può essere esentato da tale obbligo se il tasso di raccolta differenziata di tali imballaggi è superiore al 90 per cento in peso degli imballaggi della stessa tipologia immessi sul mercato o se entro il 2027 inoltra alla Commissione europea una do-

manda di deroga e un piano di attuazione in cui illustra una strategia per il raggiungimento di tale tasso di raccolta differenziata. Sistemi analoghi possono essere realizzati per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili.

L'articolo 45 impone agli Stati membri di incoraggiare l'aumento del riutilizzo e della ricarica degli imballaggi. A tal fine possono adottare misure che introducano ad esempio sistemi di deposito cauzionale e restituzione, misure economiche, quali il pagamento per l'uso di imballaggi monouso, l'obbligo per i distributori finali di offrire imballaggi riutilizzabili o idonei alla ricarica per una determinata percentuale di prodotti.

L'articolo 46 conferma gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio prescritti agli Stati membri dalla direttiva vigente, ovvero del riciclo del 65 per cento dei rifiuti entro il 2025 e del 70 per cento entro il 2030. Stabilisce inoltre obiettivi specifici per i diversi materiali impiegati: plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone e prevede che tali obiettivi possano essere rivisti dalla Commissione europea entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento. Gli Stati membri dovranno incoraggiare l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclo per la fabbricazione di nuovi imballaggi o altri prodotti.

Fa poi presente che gli articoli 47 e 48 stabiliscono le norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Gli Stati membri devono, tra l'altro, calcolare il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati nel corso dell'anno e istituire un sistema di controllo della qualità e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, anche tramite registri elettronici. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere lì riciclati possono essere computati come riciclati solo dallo Stato in cui ha avuto luogo la loro raccolta.

L'articolo 49 dispone che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio relativi ai loro prodotti.

L'articolo 57 disciplina gli appalti pubblici verdi e in particolare la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione) sulla base delle prescrizioni di sostenibilità di cui al regolamento all'esame.

Rileva che alla luce delle considerazioni sinora svolte emerge come la proposta risulti molto problematica sia nel suo impianto generale sia in quanto impone significativi oneri per il sistema produttivo italiano che non appaiono pienamente giustificati dagli obiettivi e dai presunti benefici che ne deriverebbero.

A conclusione della sua relazione fa presente che queste tematiche sono a lui ben presenti. Come toscano, eletto in un collegio della regione, conosce bene la storia e le attività del distretto cartario lucchese che è un polo molto importante per il riciclo e che rappresenta un'eccellenza in un Paese che ha già raggiunto gli obiettivi europei posti al 2025 e che, in questo ambito, è all'avanguardia anche in termini di ricerca e sviluppo. È dell'opinione che la proposta di regolamento in titolo non sia suffragata da sufficienti dati a supporto scientifico e che quindi sposti l'asse delle politiche europee dal riciclo al riuso senza fondate ragioni e senza rispettare il principio della neutralità tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Ritiene inoltre che l'atto in oggetto conceda un'eccessiva autonomia alla Commissione europea che può definire gli atti esecutivi del regolamento cosa che può determinare, di fatto, la vita e la morte di un intero settore produttivo e delle aziende che ne fanno parte.

Propone infine, per meglio apprezzare le complesse questioni in gioco, di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e delle Istituzioni nazionali ed europee competenti, nonché degli operatori del settore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in ragione di quanto richiesto dai relatori, in assenza di obiezioni e d'intesa con il Presidente della X Commissione, fa presente che le

segnalazioni dei soggetti da convocare in audizione potranno essere trasmesse entro mercoledì 5 aprile alle ore 12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente della X Commissione*, osservando che la tematica in oggetto è assai rilevante e investe delicati profili anche concernenti le attività produttive del Paese, nel ribadire l'intesa con il presidente Rotelli circa il termine per le segnalazioni dei soggetti da convocare in audizione da parte dei gruppi, fa presente che i deputati della X Commissione gli avevano già comunicato per le vie brevi l'esigenza di svolgere opportune attività conoscitive.

Patty L'ABBATE (M5S) ringrazia i relatori per aver messo a fuoco i punti essenziali della proposta di regolamento e anche le sue criticità. Pur nella piena consapevolezza di dover tutelare le piccole e medie imprese italiane e il comparto del riciclo nel quale il Paese eccelle, osserva che la proposta di regolamento dà un impulso più forte al riuso rispetto al riciclo non certo per danneggiare settori specifici, ma perché nel riutilizzo il bene ha un valore maggiore che nel riciclo. A suo avviso, dare durabilità ai beni è quindi prioritario nella gerarchia delle azioni individuate dall'Unione europea e permetterà di arrivare con maggiore agio alla neutralità climatica richiesta per il 2050. Occorre quindi promuovere in Italia il settore del riuso, con una sorta di patto tra produttori e riutilizzatori, utilizzando se del caso le medesime procedure con le quali si è arrivati all'abolizione delle plastiche monouso, ossia dando un credito d'imposta alle imprese del settore per procedere alla loro trasformazione industriale. Quanto al deposito cauzionale e al vuoto a rendere, ritiene che il vantaggio sia non solo ambientale, ma anche economico e che tale meccanismo debba coesistere con la filiera del riciclo. Inoltre bisognerebbe, nel segno dei principi unionali di prevenzione e precauzione, evitare la formazione dei rifiuti e in tal senso il deposito cauzionale è una misura volta a permettere di riutilizzare più volte lo stesso bene, evitando consumo di materia prima e di energia. A suo giudizio, si tratta di un processo che non può essere arrestato e che produrrà nel medio e lungo termine un beneficio per i cittadini e le imprese.

Eleonora EVI (AVS) ritiene opportuno che le Commissioni prevedano un ciclo di audizioni sull'atto in titolo anche al fine di chiarire quanto testé rilevato dalla collega L'Abbate, il cui intervento si sente di condividere. Ritiene peraltro che le proposte dell'Unione europea non sempre sono precedute da una valutazione di impatto. Esprime comunque apprezzamento per gli indirizzi di precauzione che le autorità europee intendono adottare e sottolinea che le previsioni future fanno emergere una realtà allarmante dove l'utilizzo degli imballaggi, in assenza di adeguate misure, crescerà in modo esponenziale, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi in materiale plastico. Rileva che se da un lato è vero che l'Italia in materia di riciclo dei materiali si pone in una posizione di avanguardia dall'altro, purtroppo, molti contenitori e gli imballaggi finiscono ancora oggi tra i rifiuti indifferenziati. Si riferisce ad almeno 7 miliardi di contenitori per bevande che in gran parte diventeranno poi microplastiche per finire in buona parte anche negli organismi umani. Sottolinea che tale ultima eventualità, come futura madre, la rende molto sensibile perché il rischio che queste microplastiche finiscano anche nella placenta umana è assai elevato.

Esorta poi a non creare false paure o a mostrare eccessive reticenze sulle tematiche del riuso e del deposito cauzionale dei contenitori, ritenendo quest'ultimo un modo intelligente per recuperare alcuni materiali che altrimenti resterebbero fuori dal processo di riciclo, come attualmente avviene per alcuni tipi di bottiglie e contenitori in plastica o in metallo.

Conclude ricordando gli obiettivi che si pone l'Unione europea sulle tematiche in oggetto, il cui fine è recuperare più materia prima possibile in un continente dove le stesse non abbondano.

Marco SIMIANI (PD-IDP) concorda con i colleghi che lo hanno preceduto, di cui

non ripete quindi le considerazioni, e con l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni. Pone l'accento – intendendo su questo fare una riflessione comune nell'ambito dell'esame del provvedimento – sulla necessità di ridurre i rifiuti alla loro origine.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00002 Giovine, 7-00008 De Micheli e 7-00071 Benzoni: Iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste) *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00005)* 21

ALLEGATO (Testo unificato delle Risoluzioni) 23

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le Imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00002 Giovine, 7-00008 De Micheli e 7-00071 Benzoni: Iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste).

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00005).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto al presidente della XI Commissione lavoro, Walter Rizzetto, e ai membri delle Commissioni riunite. Avverte che lo scorso 8 marzo è stata presentata dal collega Benzoni la risoluzione 7-00071 che, vertendo su identica materia sarà discussa congiuntamente a quelle in titolo.

Avverte, inoltre, che i presentatori delle risoluzioni hanno predisposto un testo unificato delle medesime *(vedi allegato)*.

Chiede ai presentatori se intendono illustrare il contenuto del predetto testo unificato.

Silvio GIOVINE (FDI) illustra il testo unificato delle risoluzioni in titolo, raccomandandone l'approvazione.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) conferma di condividere il testo unificato delle risoluzioni in titolo e ne raccomanda l'approvazione.

Paola DE MICHELI (PD-IDP) conferma di condividere il testo unificato delle risoluzioni in titolo raccomandandone l'approvazione.

Davide AIELLO (M5S) fa presente che tutti i componenti delle Commissioni X e XI del gruppo M5S sottoscrivono il testo unificato testé proposto, condividendone gli impegni. Preannuncia, dunque, il voto favorevole del suo gruppo.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) fa presente che i componenti del gruppo Lega delle Commissioni X e XI sottoscrivono il testo unificato testé proposto. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo.

Francesco MARI (AVS) fa presente che i componenti del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra delle Commissioni X e XI sottoscrivono il testo unificato testé proposto. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia che il suo gruppo voterà favorevolmente sul testo unificato delle risoluzioni in titolo e intende sottoscriverla.

Chiara TENERINI (FI-PPE) fa presente che i componenti del gruppo Forza Italia delle Commissioni X e XI sottoscrivono il testo unificato testé proposto. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo.

Marta SCHIFONE (FDI) fa presente che i componenti del gruppo Fratelli d'Italia delle Commissioni X e XI sottoscrivono il testo unificato testé proposto. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato delle risoluzioni in titolo e dichiara che intende sottoscriverlo.

Walter RIZZETTO, *presidente della XI Commissione*, ringrazia il rappresentante del Governo e tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto, ritenendo che il testo unificato delle risoluzioni in titolo esame rappresenti un forte atto di indirizzo rivolto al Governo. Auspica che la comunanza d'intenti manifestata dai gruppi possa contribuire ad una positiva conclusione della vertenza in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, esprime apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i commissari e dal Governo ritenendo che il risultato odierno evidenzi la centralità del ruolo del Parlamento.

Chiede, quindi, alla rappresentante del Governo di esprimere il parere sul testo unificato delle risoluzioni.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in titolo che segnala l'attenzione che Parlamento e Governo pongono sulla vertenza in oggetto.

Ricorda che giovedì scorso, 23 marzo 2023, nell'ambito del tavolo riunito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono state presentate manifestazioni di interesse non vincolanti, e pertanto il tavolo ministeriale è stato aggiornato al 18 aprile prossimo, dando la data del 14 aprile 2023 come termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti e del piano industriale da parte degli investitori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni 7-00002 Giovine, 7-00008 De Micheli e 7-00071 Benzoni riguardanti iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste).

Le Commissioni approvano la proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00002 Giovine, 7-00008 De Micheli e 7-00071 Benzoni, che assume il numero 8-00005.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Testo unificato delle risoluzioni Giovine 7-00002, De Micheli 7-00008 e Benzoni 7-00071, recanti Iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste) approvato dalle Commissioni.

Le Commissioni X e XI,

premesso che:

Wärtsilä Corporation è una società finlandese, leader nella fornitura di sistemi di propulsione e generazione d'energia, destinati agli impianti del settore marino e terrestre;

il gruppo finlandese, nel 1999, ha acquisito la « Grandi Motori Trieste », azienda produttrice di motori diesel di fama mondiale di proprietà di Fincantieri. Tale sito, con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste), è stato successivamente denominato Wärtsilä Italia s.p.a. confermandosi, nell'ambito del gruppo, il più grande produttore di motori diesel ad alta potenza;

il 14 luglio 2022, la multinazionale ha inviato ai sindacati di categoria una comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 1 comma 224, legge n. 234 del 2021, per annunciare la cessazione dell'attività di produzione di motori e dell'attività di assemblaggio di propulsori e l'esubero di 451 operai, presso lo stabilimento triestino. Ciò in conseguenza della decisione di trasferire la produzione in Finlandia e lasciare in Friuli Venezia Giulia solo l'attività di ricerca e sviluppo;

la scelta di chiudere l'intera produzione a Trieste e delocalizzarla in Finlandia ha generato l'immediata reazione della regione Friuli Venezia Giulia, del comune di Trieste e delle parti sociali contro la condotta di Wärtsilä. L'azienda infatti ha rilevato un'impresa italiana, appropriandosi del know-how del personale e ricevendo, nel tempo, cospicui finanziamenti pubblici, per poi decidere inaspettatamente di delocalizzare, lasciando nella disperazione centinaia di lavoratori e le loro famiglie;

oltretutto, si tratta del modus operandi già assunto da molte multinazionali in Italia che, in dispregio di basilari princìpi di responsabilità sociale d'impresa, hanno determinato l'impoverimento di interi territori e comunità sul piano occupazionale ed economico;

quello di Wärtsilä è infatti un caso legato ad una strategia di reshoring, poiché l'azienda non versa in una situazione di crisi e sussistono tutte le condizioni che le consentirebbero di mantenere la produzione in Italia;

a quanto è dato sapere, Wärtsilä avrebbe ricevuto un totale di contributi pubblici per oltre 11,5 milioni, a cui si aggiungono 30 milioni di garanzie Sace, nel 2017, per il superamento di una crisi produttiva e 20 milioni di euro di supporto pubblico per la dismissione di terreni e capannoni. Inoltre, sussiste la richiesta di 34 milioni di euro nell'ambito dei finanziamenti legati al Pnrr;

in occasione del tavolo di crisi indetto presso il Mise, il 27 luglio 2022, Wärtsilä non ha mostrato alcuna volontà di ritirare la procedura di chiusura delle attività produttive del sito di Trieste e i disposti esuberi;

nel tempo, si sono susseguite manifestazioni di protesta contro il piano di delocalizzazione dell'azienda finlandese, per esprimere solidarietà nei confronti dei 451 lavoratori, oltre a tutti quelli occupati dall'indotto;

ma vi è di più: i sindacati di categoria, Fim, Fiom e Uilm, ritenendo antisindacale il comportamento di Wärtsilä, hanno presentato ricorso al giudice del lavoro del tribunale di Trieste, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori). Gli stessi hanno denunciato, in tale sede, che l'azienda non ha adempiuto

agli obblighi di informazione sindacale nell'avvio della procedura di cessazione dell'attività, violando quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore e dalla contrattazione integrativa aziendale. Ed ancora, hanno segnalato che l'azienda ha omesso di indicare, nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 1, comma 224, legge n. 234 del 2021, quali fossero le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura. Oltretutto, senza indicare il termine entro il quale la procedura si sarebbe chiusa, nonché il numero e i profili del personale coinvolto dalla stessa;

il 23 settembre 2022, il tribunale si è pronunciato accogliendo il ricorso e disponendo la revoca della procedura avviata per i 451 dipendenti dello stabilimento triestino e la condanna al pagamento di 50 mila euro a ciascuna delle sigle sindacali, a titolo di risarcimento per danno di immagine;

dopo il decreto del giudice del lavoro che ha riconosciuto la condotta antisindacale, l'azienda ha dovuto riavviare un confronto con le organizzazioni sindacali. E svolti alcuni incontri, Wärtsilä ha fornito informazioni sull'andamento economico e produttivo e riproposto le ragioni della chiusura della produzione asserendo che il mercato del settore sta subendo una contrazione. Il gruppo, inoltre, ha confermato la revoca del contratto infragruppo per la produzione di motori, con effetto per Trieste dal 1° gennaio 2023;

ritenendo pretestuose le ragioni dell'azienda alla dismissione della produzione e registrando uno stallo nelle trattative, i sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo ministeriale che si è svolto il 17 novembre 2022, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

dall'incontro è emersa l'ipotesi di un percorso di reindustrializzazione dell'impianto di Trieste ed è stata riscontrata la volontà della proprietà di condividere il processo con istituzioni e parti sociali. Ha invece destato forti critiche la proposta di Wärtsilä di riprendere la produzione nello stabilimento di Trieste fino a giugno 2023, senza offrire alcuna garanzia sulla salvaguardia dei posti di lavoro nel periodo successivo. Il Ministero, pertanto, ha chiesto alla multinazionale di tenere in attività il sito fino al subentro di un nuovo soggetto;

il 30 novembre 2022, è stato quindi raggiunto un accordo tra la proprietà e le parti sociali per la ripresa delle attività di produzione delle commissioni rimaste ferme – alcune di Fincantieri – fino al 30 settembre 2023 e l'attivazione di eventuali contratti di solidarietà qualora si registri una contrazione degli ordini da evadere;

anche i sindacati sollecitano impegni industriali specifici all'azienda che deve garantire la propria permanenza, senza imporre alcun limite temporale, finché non si individui un soggetto pronto a subentrare che sia disposto al riassorbimento di tutti i posti di lavoro;

sul punto, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha riferito di aver tenuto delle interlocuzioni, ancora da maturare, con tre diverse società, finalizzate a offrire un futuro industriale allo stabilimento Wärtsilä a Trieste;

d'altro canto, la società finlandese ha dichiarato di aver avviato contatti concreti per un subentro con cinque società. La stessa, inoltre, ha deciso di rimuovere il veto in relazione all'ingresso di concorrenti attivi nella produzione di motori quattro tempi;

in una prossima convocazione del tavolo ministeriale, l'azienda finlandese dovrà inoltre comunicare il piano industriale in merito alle attività di progettazione e sviluppo che rimarranno attive nel sito di Bagnoli della Rosandra, dando garanzie di occupazione e investimento a lungo termine, posto che la chiusura delle attività di produzione potrebbe essere solo il primo passo di un ben più grave disimpegno della multinazionale dal nostro Paese;

lo stabilimento di Trieste rappresenta una eccellenza del settore dei motori di grandi dimensioni, sviluppando in questi

anni un notevole know-how e collaborando con importanti multinazionali della cantieristica navale; esso rappresenta anche uno dei più importanti insediamenti industriali dell'intera regione Friuli Venezia Giulia, dal quale dipende un notevole indotto senza considerare il forte connubio oggi esistente con i cantieri Fincantieri di Monfalcone (Gorizia);

nell'ambito del tavolo che si è riunito il 23 marzo 2023 presso in Ministero delle imprese e del made in Italy sembra essersi svolto un incontro interlocutorio, in cui non sono stati presentati progetti concreti dalle aziende che hanno manifestato interesse per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra, e pertanto il tavolo ministeriale è stato aggiornato presumibilmente al 18 aprile prossimo, o comunque a valle della presentazione delle offerte da parte degli investitori, a cui è stata fornita – concordemente con il MIMIT e l'azienda – la data del 14 aprile 2023 come termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti e del piano industriale,

impegnano il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile al monitoraggio delle risultanze del tavolo di confronto con la partecipazione dei vertici aziendali di Wärtsilä, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni regionali e locali interessate, allo scopo di favorire l'assunzione di iniziative dirette a garantire il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali del sito di Bagnoli della Rosandra (Trieste) e a scongiurare i prospettati esuberi;

ad adottare quindi le necessarie iniziative di competenza al fine di tutelare i livelli occupazionali attuali dello stabilimento in questione e, congiuntamente, di garantire la salvaguardia di una realtà strategica per la regione Friuli Venezia Giulia, per il cui sviluppo e crescita è di essenziale importanza assicurarne la difesa e il rilancio;

a promuovere ogni iniziativa utile affinché il Gruppo Wärtsilä non comprometta le possibili interlocuzioni con nuovi soggetti interessati all'acquisto dello stabilimento, impegnando l'azienda al mantenimento delle attività finché non si prospetta concretamente il passaggio di proprietà; a vigilare affinché nel piano industriale presentato dal Gruppo, siano date adeguate garanzie a lungo termine di investimento e sui livelli occupazionali nel sito di Trieste per quanto riguarda le attività non oggetto di cessione;

a porre in atto interventi volti a preservare il *know how* e la capacità industriale del sito, evitando la dispersione del patrimonio professionale degli operai, dei tecnici e degli impiegati, quale presidio fondamentale per l'economia triestina e nazionale;

a valutare nuove iniziative atte a contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni da parte di società multinazionali che operano sul suolo italiano spesso accedendo a finanziamenti pubblici.

(8-00005) « Giovine, De Micheli, Benzoni, Gusmeroli, Rizzetto, Cavo, Gribaudo, Nisini, Aiello, Andreuzza, Caramanna, D'Alessio, Evi, Giaccone, Laus, Mari, Pavanelli, Peluffo, Schifone, Soumahoro, Squeri, Tenerini, Antoniozzi, Appendino, Barabotti, Barelli, Barzotti, Caparvi, Cappelletti, Carotenuto, Casasco, Colombo, Comba, Coppo, De Monte, Di Biase, Di Mattina, Fossi, Giagoni, Gnassi, Maerna, Malagola, Mascaretti, Matteoni, Orlando, Pietrella, Polidori, Rosato, Sarracino, Schiano Di Visconti, Scotto, Serracchiani, Tassinari, Toccalini, Todde, Tucci, Volpi, Zucconi, Zurzolo ».

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

ALLEGATO 1 (Proposte emendative) 29

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 31

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella giornata di giovedì 9 marzo è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Avverte che sono state presentate 7 proposte emendative *(vedi allegato 1)*. Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 7.1 *(vedi allegato 2)*.

Invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tali proposte emendative.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Mari 1.1 e parere favorevole sull'emendamento Carotenuto 3.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Barzotti 3.2 e parere contrario sugli emendamenti Carotenuto 3.3, Barzotti 3.4 e 3.5. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mari 3.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera*: *i)* analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della intermediazione di manodopera, in particolare esercitata dalle cooperative, e dello staff leasing delle agenzie di lavoro interinale ».

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 7.1 dei relatori.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario sull'emendamento

Mari 1.1, facendo poi presente che sull'emendamento Carotenuto 3.1 il Governo si rimette alle Commissioni. Esprime parere favorevole sull'emendamento Barzotti 3.2, invitando poi al ritiro degli emendamenti Carotenuto 3.3, Barzotti 3.4 e 3.5. Ritiene quindi opportuno svolgere un approfondimento sull'emendamento Mari 3.6 – sul quale i relatori propongono una riformulazione – sul quale altrimenti il parere del Governo sarebbe contrario. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 7.1 dei relatori.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, chiede alla presidenza una breve sospensione dei lavori per consentire di svolgere, con il rappresentante del Governo e il presentatore della proposta di modifica, i necessari approfondimenti sull'emendamento Mari 3.6.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.10.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Mari 3.6, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere favorevole sull'emendamento Mari 3.6, così come ulteriormente riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 1.1 e, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carotenuto 3.1 *(vedi allegato 2)* e Barzotti 3.2 *(vedi allegato 2)*. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Carotenuto 3.3 e Barzotti 3.4.

Valentina BARZOTTI (M5S), illustrando il suo emendamento 3.5, ne auspica quantomeno una riformulazione, dal momento che tale proposta di modifica mira a rendere più efficaci i controlli, soprattutto nell'ambito del sistema delle cooperative. Ricorda che, allo stato, in tale ambito intervengono a svolgere funzioni ispettive più soggetti, tra cui anche quelle associazioni nazionali di rappresentanza, a cui le cooperative aderiscono.

Davide AIELLO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Barzotti, auspica un supplemento di riflessione sull'emendamento Barzotti 3.5, facendo presente che tutti i componenti del gruppo M5S delle Commissioni XI e XII intendono sottoscriverlo.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, ritiene di non modificare il parere sull'emendamento Barzotti 3.5. Pur ritenendola meritevole di attenzione, non giudica opportuno approfondire tale questione in tale sede.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ritiene che i compiti della costituenda Commissione d'inchiesta siano già ben individuati e gli consentano di agire su vasta scala, non giudicando necessario scendere nel dettaglio specifico di taluni ambiti.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che le osservazioni volte dai relatori e dal rappresentante del Governo non siano convincenti, facendo presente che, senza la precisazione recata dalla sua proposta emendativa, si rischia di lasciare priva di controllo una parte del sistema delle cooperative.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 3.5.

Francesco MARI (AVS) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori sul suo emendamento 3.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mari 3.6, così come ulteriormente riformulato *(vedi allegato 2)*, e l'emendamento 7.1 dei relatori *(vedi allegato 2)*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il testo della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 6, risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: per la durata della XIX legislatura *con le seguenti:* per la durata di 24 mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.

1.1. Mari.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* nonché agli interventi di assistenza prestati *fino alla fine della lettera con le seguenti:* verificando e quantificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo:

1) al genere di appartenenza;

2) al territorio di ubicazione del luogo di lavoro;

3) all'età;

4) al settore lavorativo;

5) al tipo contrattuale;

6) al tipo aziendale e/o societario;.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole da:* previste dalla normativa vigente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro.

3.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* riguardo all'incidenza dei fenomeni di *inserire le seguenti:* interposizione illecita, di somministrazione irregolare di manodopera, di *e sostituire la parola:* occulto *con la seguente:* sommerso.

3.2. Barzotti.

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento *inserire le seguenti:* di manodopera, lavoro sommerso nell'ambito del lavoro domestico,.

3.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* settore produttivo, *inserire le seguenti:* ivi compreso il settore cooperativo, *e sostituire le parole:* o precario *con le seguenti:* , precario o sottopagato.

3.4. Barzotti.

Al comma 1, lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché dalle associazioni nazionali di rappresentanza laddove previsti per legge.

3.5. Barzotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) verificare se dall'intermediazione di manodopera, in particolare esercitata dalle cooperative e dallo strumento dello staff leasing delle agenzie di lavoro interinale, derivano ricadute in materia di sfruttamento, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.6. Mari.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* nonché agli interventi di assistenza prestati *fino alla fine della lettera con le seguenti:* verificando e quantificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo:

1) al genere di appartenenza;

2) al territorio di ubicazione del luogo di lavoro;

3) all'età;

4) al settore lavorativo;

5) al tipo contrattuale;

6) al tipo aziendale e/o societario;.

Conseguentemente, al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole da:* previste dalla normativa vigente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro.

3.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* riguardo all'incidenza dei fenomeni di *inserire le seguenti:* interposizione illecita, di somministrazione irregolare di manodopera, di *e sostituire la parola:* occulto *con la seguente:* sommerso.

3.2. Barzotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della intermediazione di manodopera;

3.6. *(Nuova formulazione)* Mari.

ART. 7.

Al comma 5 sostituire le parole: per l'anno 2022 *con le seguenti:* per l'anno 2023.

7.1. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di rappresentanti dell'Unione Camere Penali e del Consiglio Nazionale Forense 32

AVVERTENZA 32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di rappresentanti dell'Unione Camere Penali e del Consiglio Nazionale Forense.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Francesco Bilancia, professore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi « G. D'Annunzio » di Chieti – Pescara (in videoconferenza); di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico pubblico comparato presso l'università degli studi La Sapienza di Roma; di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli; di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del lobbying *presso l'Università LUISS (in videoconferenza).*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 33

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella *(Esame e rinvio)* 33

AVVERTENZA 37

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO *presidente,* su richiesta dell'onorevole Pittalis, relatore delle proposte di legge C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella recanti disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di anticipare l'esame di tale provvedimento.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite.

C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore,* intervenendo da remoto, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame delle abbinate proposte (C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa, C. 716 Pella) che intervengono sui reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite, previsti rispettivamente dagli articoli 323 e 346-*bis* del codice penale.

In estrema sintesi, le proposte di legge a prima firma dei colleghi Rossello e Pittalis dispongono l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, mentre la proposta dell'onorevole Enrico Costa AC 654 ne prevede la depenalizzazione e la trasformazione in illecito amministrativo. Infine, la proposta di legge sottoscritta dal deputato Pella modifica il reato di abuso d'ufficio, limitando l'ambito di applicazione della fattispecie. Interviene altresì sul reato di traffico di influenze illecite la sola citata iniziativa legislativa Pittalis C. 645.

L'articolo 323, che configura il reato di abuso d'ufficio punisce – salvo che il fatto non costituisca un più grave reato – con la reclusione da 1 a 4 anni – il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del

servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Integrano la fattispecie di reato le due condotte alternative: violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità (secondo comma dell'articolo 323 del codice penale).

Tale condotta – di cui, come detto, due proposte di legge all'esame prevedono l'abrogazione – viene invece depenalizzata nella proposta di legge del collega Costa, mediante la sua trasformazione in illecito amministrativo, punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

Più nel dettaglio, si introduce un nuovo articolo (articolo 54- *bis*) nel testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nel quale viene pressoché integralmente trasposto il dettato dell'articolo 323 del codice penale ma la pena della reclusione viene sostituita da una sanzione pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro, per la quale si prevede altresì un aumento nei casi in cui il vantaggio o il danno scaturiti dall'illecito siano particolarmente rilevanti (così come nei medesimi casi è attualmente previsto un aumento della pena detentiva).

Il nuovo articolo prevede inoltre che spetti all'Autorità anticorruzione (ANAC) l'applicazione della suddetta sanzione pecuniaria, al termine di un procedimento in cui vi sia la garanzia del contraddittorio tra le parti.

Il medesimo reato di abuso d'ufficio viene invece riformulato dalla proposta dell'onorevole Pella C. 716 Pella, al fine di restringerne l'ambito applicativo.

In particolare, si specifica che debba essere consapevole la condotta di violazione dell'obbligo di astensione nei casi in cui esso è richiesto. Inoltre la proposta incide sugli elementi costitutivi essenziali della fattispecie: sopprimendo il riferimento all'ingiusto vantaggio patrimoniale per l'autore o per altri, procurato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio; specificando che il danno ingiusto deve essere una conseguenza diretta della condotta tenuta dall'agente; sopprimendo il riferimento all'intenzionalità della condotta. Sul punto, merita ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è da escludersi la configurabilità del reato, per difetto dell'elemento soggettivo, non solo se si è in presenza di dolo eventuale (accettazione del rischio del verificarsi dell'evento), ma anche in presenza del dolo diretto (rappresentazione dell'evento come verificabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, ma non come obiettivo perseguito), essendo, invece, richiesto il dolo intenzionale, inteso come rappresentazione e volizione dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui), quale conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito (Cassazione penale Sezione VI 05-05-2004, n. 21091).

Conclusivamente, secondo la proposta in esame, la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità e della violazione (consapevole) dell'obbligo di astensione saranno penalmente perseguibili, solo in quanto arrechino ad altri un danno ingiusto, con l'ulteriore specificazione che tale danno debba essere una conseguenza diretta della condotta tenuta dall'agente.

In conseguenza di tali nuove previsioni, l'aumento di pena previsto dal secondo comma dell'articolo 323 del codice penale nei casi di rilevante gravità viene mantenuto soltanto con riferimento al danno ingiusto direttamente arrecato ad altri.

Tra i progetti di legge abbinati, la sola proposta C. 645 Pittalis modifica la disciplina del reato di Traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, che attualmente punisce con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi di concorso in delitti di corruzione, sfruttando o vantando

relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità: quale prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio; in tale ipotesi, l'erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente; o per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di servizio pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; in questa ipotesi la corresponsione illecita è effettuata all'intermediario affinchè questi, a sua volta, remuneri il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri (cosiddetta *mediazione gratuita*).

La condotta descritta dalla norma in commento, inserita nel codice dalla cosiddetta Legge Severino (legge n. 190 del 2012), è stata rimodellata con la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti), estensivamente in una triplice direzione.

In primo luogo è stato eliminato il requisito della finalizzazione dell'attività di mediazione illecita dell'intermediario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio, da parte del funzionario pubblico. Per l'integrazione del reato non è dunque necessario che la mediazione sia indirizzata all'atto contrario ai doveri: la presenza di tale finalità rileva invece oggi come circostanza aggravante (articolo 346 *bis*, comma 4, del codice penale);

In secondo luogo è venuta meno la natura necessariamente « patrimoniale » del vantaggio dato o promesso al mediatore, per cui ora la disposizione individua il corrispettivo ricevuto dal venditore di influenza con il generico termine « utilità ».

Ancora, il raggio operativo dell'incriminazione è stato ampliato agli accordi finalizzati ad influenzare un pubblico ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell'articolo 322-*bis* del codice penale, (traffico di influenze cosiddetto internazionale).

La citata proposta di legge Pittalis C. 645 invece intende restringerne l'ambito applicativo.

Infatti, da un lato si reintroduce la natura necessariamente patrimoniale del vantaggio dato o promesso al mediatore.

Dall'altro lato si specifica che nell'ipotesi della *mediazione gratuita* (corresponsione illecita effettuata all'intermediario affinché questi, a sua volta, remuneri il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri) l'attività di mediazione deve essere finalizzata all'esercizio illecito da parte del pubblico ufficiale delle sue funzioni e dei suoi poteri.

Da ultimo si segnala che l'articolo 346-*bis*, quarto comma, prevede una specifica ipotesi aggravata del reato, se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di funzioni giudiziarie o al compimento di « atti contrari ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio ». Tale aggravante appare adesso in parte sovrapporsi al contenuto tipico della condotta e dovrebbe essere valutato un eventuale coordinamento.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea la difficoltà di avviare una discussione su una tematica così delicata senza una posizione iniziale chiara né della maggioranza, né del Governo e nemmeno dello stesso gruppo che propone la questione.

Giudica infatti singolare che si avvii l'esame di una pluralità di proposte abbinate di divergenti finalità benché tre di esse siano state presentate dal medesimo gruppo. Rammenta che lo stesso Ministro Nordio, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche, aveva manifestato la volontà di abrogare quello che riteneva essere una fattispecie di reato evanescente, affermazione che adesso non si comprende se sia da imputare alla sua posizione personale o a quella collegiale del Governo.

Evidenziando come tale tema stia a cuore al proprio gruppo – che intende quindi affrontarlo con spirito laico e privo di posizioni precostituite – ritiene che sarebbe stato più opportuno procedere con un approccio sistematico, volto a ridimensionare

l'esposizione del rischio a cui sono sottoposti amministratori pubblici e amministratori locali. In particolare, rileva che, come testimoniato da molti amministratori locali, il reato d'abuso d'ufficio non è l'unico problema su cui sarebbe necessario intervenire. Come evidenziato dal proprio gruppo di recente nel corso del dibattito sulla mozione riguardante il processo penale, ritiene che vi siano tre punti essenziali su cui intervenire, che anche il Governo, in base alle posizioni assunte su quello strumento di indirizzo, sembrerebbe aver condiviso.

In primo luogo, ritiene che l'intervento dovrebbe avere ad oggetto principalmente alcuni profili di responsabilità che gravano sugli amministratori locali ai sensi dell'articolo 50 del Testo Unico degli enti locali, non essendosi nella prassi realizzato l'obiettivo del legislatore di differenziare nettamente la responsabilità del vertice politico rispetto all'apparato amministrativo.

In secondo luogo, ritiene che occorre ragionare sulla responsabilità erariale, e al riguardo ricorda che il 30 giugno prossimo scade il termine che la norma fissa come limite per la la proposizione dell'azione risarcitoria di responsabilità erariale unicamente per gli illeciti commissivi connotati da dolo.

Conclusivamente, ritiene che, per un corretto e completo esame della materia riguardante il reato di abuso d'ufficio, anche in ragione delle modifiche che ha subito tale norma con il decreto-legge n. 76 del 2020, sarebbe opportuno avviare un'indagine conoscitiva al fine di acquisire elementi utili rispetto agli effetti prodotti da tali recenti modifiche, anche attraverso l'acquisizione di dati certi del Ministero della giustizia sulla sua applicazione concreta.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea preliminarmente come tre delle quattro proposte all'esame della Commissione siano di iniziativa del gruppo Forza Italia che pertanto ha offerto soluzioni differenti sul tema.

Rammenta quindi che il suo gruppo ha chiaramente espresso la propria posizione sulla materia affermando che all'esito dell'intervento normativo occorso nel 2020 l'ambito di applicazione dell'articolo 323 del codice penale è netto e non più suscettibile di quella indeterminatezza che invece alcune forze politiche tuttora rilevano in senso critico.

Si associa alla richiesta del collega Gianassi in merito allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'applicazione della riforma della condotta del delitto di abuso d'ufficio intervenuta nel 2020 ritenendo che tale attività possa essere un utile punto di partenza per intervenire sulla materia in maniera consapevole.

Anche se non si volesse attivare lo strumento dell'indagine conoscitiva, propone in ogni caso che la Commissione richieda al Ministero della giustizia di fornire dati e altri elementi conoscitivi in merito all'apertura dei procedimenti penali sulla base della citata riforma.

Ribadisce infine la contrarietà del suo gruppo ad intervenire sulla materia e, nel sottolineare come a suo avviso la proposta di legge Pittalis C. 635, intervenendo anche sul traffico di influenze illecite, potrebbe determinare effetti devastanti, chiede che comunque la Commissione svolga sulle proposte di legge in esame un ciclo di audizioni al fine di acquisire il parere di esperti giuristi.

Francesco GALLO (Misto), ritiene che la questione oggetto del dibattito richieda una scelta più di carattere politico che di carattere meramente tecnico e, in tal senso dichiara di condividere la strada dell'abrogazione del reato.

Prende quindi atto con piacere come il Partito democratico abbia assunto sul tema un « atteggiamento laico », rammentando come invece dieci anni fa proprio a causa di una sentenza di condanna in primo grado per abuso d'ufficio, poi ribaltata, un segretario provinciale del partito democratico fu costretto a dimettersi, circostanza a lui ben nota, in quanto lo ha riguardato in prima persona.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) invita a considerare con molta attenzione la proposta di avviare sul tema un'indagine conoscitiva avanzata dal collega Gianassi.

Rammenta il lavoro, anch'esso improntato ad uno spirito pragmatico e non ideologico, svolto nella scorsa legislatura che ha portato ad una modifica sostanziale di tale fattispecie di reato.

Pertanto, essendo di tutta evidenza la necessità, prima di procedere ad una sua riforma, di valutare quali siano stati gli effetti prodotti dalla recente novella, ritiene indispensabile avviare la citata indagine conoscitiva e compiere un'approfondita attività istruttoria, funzionale a dare risposte chiare ed efficaci agli amministratori locali e a tutti i cittadini.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame, che riguarda un tema da tutti ritenuto meritevole di essere affrontato, è di iniziativa parlamentare e se il Governo lo riterrà, potrà ovviamente intervenire. Con riguardo al prosieguo dei lavori, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità con le quali effettuare l'attività conoscitiva ed istruttoria ed i tempi necessari per lo svolgimento della stessa.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), in ragione dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e della complessità del tema trattato nonché dei successivi punti all'ordine del giorno della Commissione, ne chiede un rinvio ad altra seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso quindi atto della richiesta della collega Serracchiani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 342 Candiani e C. 887 Varchi.

Disposizioni in materia di tutela dell'inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria. C. 332 Bof e C. 566 Bisa.

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri *(Esame e rinvio)* 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

ERRATA CORRIGE 45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 10.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulio TREMONTI, *presidente*, preannuncia che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che seguirà la seduta si svolgerà una discussione sul prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo. A tale proposito, avverte che l'onorevole Rosato ha fatto pervenire la richiesta di compiere alcuni approfondimenti, con l'audizione della Banca d'Italia e dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Avverte inoltre che, a seguito del cambiamento nell'orario di convocazione, il viceministro Cirielli non potrà essere presente all'odierna seduta per un contestuale impegno istituzionale.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), *relatore*, ricorda che la riflessione su una possibile riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) è iniziata nel dicembre del 2017, a seguito della presentazione di un pacchetto di proposte da parte della Commissione europea, relative al più ampio processo di completamento dell'Unione Economica e Monetaria.

Segnala che in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2018, in concomitanza con la decisione di assegnare al MES nuove funzioni per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico per le banche (SRF), sono state definite dai Capi di Stato e di Governo dell'UE le linee guida della riforma, sulla base delle proposte elaborate dal precedente Eurogruppo del 4 dicembre 2018; quest'ultimo è stato, quindi, incaricato di predisporre una bozza di revisione del Trattato istitutivo del MES sulla base dei punti già indicati dal Consiglio europeo del dicembre 2018.

Rileva che nella riunione del 30 novembre 2020 l'Eurogruppo ha deciso di sottoporre nel gennaio 2021 il Trattato rivisto alla firma dei rappresentanti dei Governi e di avviare il processo di ratifica; il 27 gennaio 2021 i rappresentanti dei diciannove Paesi dell'area euro hanno quindi firmato l'Accordo che reca la modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES).

Sottolinea che l'Accordo è stato successivamente sottoscritto anche dalla Croazia, che dal 1° gennaio 2023 ha aderito all'area Euro e lo scorso 22 marzo è diventata il ventesimo membro del MES.

Evidenzia che la firma ha avviato le procedure di ratifica negli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali e che il Trattato riformato entrerà in vigore una volta ratificato dai Parlamenti di tutti i venti membri del MES.

Rileva che, ad eccezione dell'Italia, tutti i Paesi che hanno sottoscritto tale Accordo hanno proceduto alla relativa ratifica, approvazione o accettazione.

A tal proposito, ricorda che lo scorso mese di dicembre anche la Germania ha ratificato l'Accordo in esame, dopo che il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*), ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni deputati del Bundestag avverso la legge di ratifica. In estrema sintesi, le censure si riferivano alle maggioranze parlamentari per l'approvazione della ratifica: secondo i ricorrenti, la riforma avrebbe comportato un trasferimento al Fondo di poteri sovrani dello Stato, e avrebbe inoltre determinato una modifica strutturalmente significativa al quadro normativo europeo. Per i giudici tedeschi però, il MES, « non esercita poteri sovrani nel decidere se concedere assistenza finanziaria, né sono aumentati i poteri della Commissione europea e della Banca Centrale, dato che le nuove funzioni loro attribuite dalla Riforma servono solo a garantire che le misure adottate dal MES siano conformi al quadro di coordinamento della politica economica europea, secondo quanto già previsto dall'ordinamento giuridico comunitario ».

Venendo al contenuto dell'Accordo modificativo, segnala che esso è composto da un preambolo e da cinque articoli. Nello specifico l'articolo 1 reca una serie di novelle al preambolo, ai considerando, agli articoli e agli allegati del Trattato che istituisce il MES.

Procede, quindi, ad illustrare le principali modifiche, rinviando per un'analisi complessiva al testo a fronte che è in distribuzione.

Osserva che gli altri articoli dell'Accordo recano disposizioni di carattere prevalentemente procedurale, concernenti il deposito e l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Segnala che il Parlamento italiano si è più volte espresso sulla ratifica dell'Accordo, approvando appositi atti di indirizzo, e che la negoziazione delle modifiche al Trattato istitutivo del MES ha coinvolto, in successione, diversi Governi.

Per quanto riguarda le principali proposte di modifica previste dall'articolo 1, ricorda preliminarmente che lo scopo principale del MES è quello di fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri.

Sottolinea che il MES è attualmente l'unico strumento permanente di assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro e che il capitale sottoscritto totale ammonta a circa 704 miliardi di euro, mentre è di circa 80 miliardi e mezzo di euro il capitale effettivamente versato dagli Stati membri.

Segnala che l'Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi (17,7 per cento), versandone oltre 14. Più specificamente, l'Italia è terza per contributo al capitale del MES, dopo la Germania (circa 190 miliardi, pari al 26,9 per cento) e la Francia (142 miliardi, pari al 20,2 per cento). Precisa che i diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi Paesi;

Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza.

Al riguardo, denuncia il carattere fuorviante delle interpretazioni che presentano la partecipazione al capitale del MES come una sorta di « donazione » ad un organo sovranazionale, slegato dall'interesse nazionale dei singoli Paesi.

In relazione agli obiettivi del MES, evidenzia che l'articolo 3 del Trattato viene novellato al fine di affidare al MES, il compito di monitorare e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico. Tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste, o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, viene specificato che la valutazione è effettuata su basi metodologiche trasparenti e prevedibili, pur consentendo un margine sufficiente di discrezionalità nel giudizio, coinvolgendo, se opportuno e possibile, il FMI.

Rileva che tale rafforzamento del ruolo del MES si riflette anche nell'estensione dei compiti del Direttore Generale alla negoziazione di *memorandum* d'intesa, alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e al controllo del rispetto delle condizioni legate all'assistenza.

A tal riguardo, segnala che il nuovo Considerando 11b chiarisce infatti che se il MES e la Commissione europea non si accordano su una valutazione congiunta, la Commissione effettuerà la valutazione complessiva della sostenibilità del debito pubblico e il MES valuterà la capacità di rimborso dello Stato interessato.

Per quanto attiene alla procedura per la concessione del sostegno alla stabilità, sottolinea che la modifica più rilevante prevista dall'articolo 13 appare quella per cui il Direttore Generale affianca la Commissione e la BCE nella valutazione della domanda di sostegno presentata da uno Stato membro del MES. Sulla base di tali valutazioni, spetta sempre al Direttore Generale la redazione di una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei governatori relativa all'esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e le condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore Generale deve, poi, affiancare la Commissione europea e la BCE nell'attività di monitoraggio delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.

Segnala che è interamente sostituito l'articolo 14 del Trattato, che attualmente disciplina l'assistenza finanziaria precauzionale del MES (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta). Nello specifico, le modifiche sono finalizzate a introdurre una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell'allegato III del Trattato modificato.

Precisa che la linea di credito condizionale precauzionale (*Precautionary Conditioned Credit Line,* PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che, a differenza di quanto previsto dal regime vigente, vengono individuati in dettaglio.

Nello specifico, per i Paesi « ammissibili », la condizionalità si traduce nella necessità di firmare una lettera di intenti – e non di condividere un protocollo d'intesa – con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto deve essere valutato almeno ogni sei mesi). Alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute nella lettera di intenti sono pienamente coerenti con il diritto dell'UE.

Sottolinea che per accedere alla linea di credito a « condizionalità semplificata », lo Stato richiedente dovrebbe non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi e rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni pre-

cedenti alla richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3 per cento del PIL; un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un rapporto debito/PIL inferiore al 60 per cento del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno. Il Paese in questione, inoltre, dovrebbe non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE; presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli; presentare una posizione sull'estero sostenibile; non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.

Evidenzia che, a sua volta, la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (*Enhanced Conditions Credit Line*, ECCL) sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla procedura semplificata a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, purché la loro situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e presenti un debito pubblico considerato sostenibile. Per tali Paesi, l'accesso alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate e agli altri strumenti di sostegno si tradurrebbe nella necessità di firmare un protocollo d'intesa (*memorandum of understanding*, MoU).

Rileva che, pertanto, mentre la prima procedura si baserebbe sulla definizione sostanzialmente non discrezionale e prevedibile della condizionalità, lasciando allo Stato membro la definizione unilaterale degli interventi da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, nella seconda procedura – quella rafforzata – gli altri strumenti di sostegno si baserebbero sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.

Segnala, inoltre, la previsione in base alla quale la Commissione europea e il Direttore Generale del MES valutano ogni sei mesi il rispetto delle condizionalità legate ai due strumenti una volta che uno Stato vi abbia fatto ricorso. La linea viene interrotta se lo Stato non soddisfa più i criteri di ammissibilità o le condizioni del *memorandum* d'intesa (per la ECCL), a meno che il Consiglio di amministrazione non decida diversamente di comune accordo. Un margine aggiuntivo viene applicato allo Stato che ha già utilizzato i fondi, a meno che il Consiglio direttivo non stabilisca che la non conformità è dovuta a eventi al di fuori del controllo dello Stato.

Sottolinea che con la modifica del Trattato istitutivo si prevede, altresì, che il MES, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti – su tale aspetto sono state rilevate in passato diverse criticità, in particolare per gli effetti che gli interventi del MES hanno determinato sul piano della coesione sociale – fornisca anche un dispositivo di sostegno (*backstop*) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo. A questo riguardo, ricorda che fin da dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'UE (ECOFIN) aveva concordato l'istituzione, dalla fine del 2023, di un meccanismo pubblico comune di supporto al Meccanismo di risoluzione unico SRF. A dicembre 2018, il Consiglio europeo ha concordato di attribuire al MES la funzione di *backstop*, stabilendone gli elementi fondamentali e definendone la dotazione finanziaria (pari a quella del SRF). Segnala che, pertanto, le caratteristiche del meccanismo e le sue modalità operative sono disciplinate nell'Accordo che modifica il Trattato MES limitatamente alle previsioni di principio.

Nel dettaglio, rileva che il nuovo articolo 18-*bis* prevede che, qualora il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board*, SRB) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore Generale. In tal caso le specifiche modalità e condizioni finan-

ziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico devono essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore Generale. A loro volta, le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, segnala il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di « ultima istanza », per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solamente nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.

Evidenzia che il ricorso al dispositivo solo in momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo Considerando 15b, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro dodici ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore Generale può eccezionalmente prorogare a ventiquattro ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.

Rinviando al testo a fronte in distribuzione per l'individuazione delle ulteriori modifiche, sottolinea che le modifiche al Meccanismo europeo di stabilità si inseriscono nel più ampio quadro della riforma dell'unione economica e monetaria: è dunque legittimo e auspicabile interrogarsi su un'ulteriore revisione delle funzioni del MES, a partire dalla proposta avanzata dal presidente Tremonti in una recente intervista, nella quale viene evocata la possibilità di impiegare il MES nella costruzione di nuovi efficaci meccanismi europei, collegandolo con l'emissione di *eurobond*. Tuttavia, a suo avviso, l'Italia deve comunque procedere rapidamente alla ratifica dell'accordo in esame, anche per rafforzare la propria credibilità nel negoziato complessivo sulla riforma della *governance* economica europea e sul completamento dell'unione bancaria, mirando a realizzare i progressi necessari per una politica di crescita e di sviluppo che superi la logica dell'austerità.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), *relatrice*, sottolinea che la ratifica dell'Accordo in esame si inserisce in una strategia più ampia di riforma della *governance* economica europea, finalizzata ad attenuare i rischi di contagio connessi con eventuali crisi di un Paese dell'area euro, rischi che in passato si sono materializzati e hanno avuto gravi ripercussioni anche sull'Italia.

Rileva che in quelle circostanze sono emersi i limiti della *governance* economica dell'eurozona; infatti, al di là delle difficoltà più strettamente politiche, la mancanza di strumenti e procedure *ad hoc* per fornire sostegno ai Paesi in difficoltà ha inciso pesantemente sul differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato, ampliando gli *spread* ben oltre il livello giustificabile sulla base delle condizioni economiche e finanziarie dei Paesi interessati e rendendo tali condizioni ancora più difficili da governare.

Evidenzia che con l'introduzione del MES, nel 2012, si è di fatto ridotta la probabilità di un *default* sovrano, almeno per gli Stati le cui difficoltà sono temporanee e possono essere risolte con prestiti o linee di credito. Da quella difficile fase storica si è poi sviluppato un complesso processo di revisione che ha avuto come esito la firma dell'Accordo modificativo (27 gennaio 2021) e il successivo processo di ratifica, che si è concluso in tutti gli Stati dell'area euro, tranne l'Italia.

Segnala che due elementi di particolare rilievo dell'Accordo modificativo sono l'attribuzione al MES del compito di valutare in via preventiva la situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri (art. 3 novellato) e l'introduzione di una procedura semplificata per l'assistenza finanziaria precauzionale del MES che pre-

vede l'apertura di linee di credito ai Paesi che ne fanno richiesta (nuovo art. 14).

Osserva, inoltre, che la riforma in esame ribadisce che la ristrutturazione del debito sovrano con il coinvolgimento del settore privato rimane strettamente circoscritta a casi eccezionali. È alla luce di questa confermata eccezionalità che va interpretata la modifica – a partire dal 1° gennaio 2022 – delle clausole di azione collettiva (*collective action clauses*, *CACs*), contenuta nell'articolo 12 del Trattato. In base a tale modifica, se un Paese decidesse di procedere alla ristrutturazione del proprio debito, sarebbe sufficiente un'unica deliberazione dei possessori dei titoli pubblici al fine di modificare i termini e le condizioni di tutte le obbligazioni, anziché richiedere una doppia deliberazione (una per ciascuna emissione e una per l'insieme dei titoli). Sottolinea che lo scopo di questa modifica è di rendere più ordinata un'eventuale ristrutturazione del debito, riducendo i costi connessi con l'incertezza sulle modalità e sui tempi della sua realizzazione, che danneggiano sia il Paese debitore sia i suoi creditori; riducendo le incertezze, la riforma potrebbe favorire un calo dei premi per il rischio che gravano sui titoli pubblici di tutti i Paesi dell'area euro.

Ribadisce che la riforma non accresce il potere della struttura che governa il MES, che è un organismo tecnico, rispetto a quello della Commissione europea, che ha natura politica. Infatti, in base alle modifiche introdotte all'articolo 13 del Trattato istitutivo del MES, il Direttore Generale affianca – e non sostituisce – la Commissione e la Banca centrale europea nella valutazione della domanda di sostegno presentata da uno Stato membro. Sulla base di tali valutazioni spetta sempre al Direttore Generale la redazione di una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori – composto dai Ministri delle finanze dell'eurozona – relativa all'esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e le condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dallo stesso Consiglio dei governatori. Osserva che, pertanto, agli organi tecnici sono affidati compiti istruttori, mentre le decisioni finali sono rimesse alla sede politica.

Rileva, altresì, che la Commissione europea mantiene la responsabilità esclusiva sulla valutazione complessiva della situazione economica dei Paesi e sulla loro posizione rispetto alle regole del Patto di stabilità e crescita e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Pertanto, non è prevista l'attribuzione al MES di nuove competenze in materia di coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri. Sul tema specifico della sostenibilità del debito pubblico, evidenzia che la riforma in esame chiarisce che se il MES e la Commissione non si accordano su una valutazione congiunta spetta comunque alla Commissione valutare la situazione dello Stato membro interessato.

Ricorda che la riforma non modifica i margini di intervento della Banca centrale europea in caso di crisi: da sempre, infatti, la presenza di assistenza finanziaria del MES – nella forma di un prestito accompagnato da un programma di aggiustamento macroeconomico o di una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate – è condizione necessaria per l'intervento della BCE sul mercato secondario dei titoli di Stato di un Paese, attuato attraverso le « operazioni monetarie definitive » (*Outright Monetary Transactions*, OMT), ovvero l'acquisto diretto da parte della BCE di titoli di Stato emessi da Paesi in crisi.

Osserva che l'attribuzione al Meccanismo europeo di stabilità delle funzioni di *backstop* del Fondo di risoluzione unico contribuisce a contenere i rischi di contagio connessi con eventuali crisi bancarie di rilievo sistemico: si tratta di un tassello importante dell'unione bancaria, la cui costruzione è stata avviata nel 2014 con l'obiettivo di rendere le banche europee più solide e ad accrescere la fiducia nel sistema finanziario europeo da parte di imprese, investitori e cittadini. A suo avviso, è auspicabile che tale percorso venga completato con l'introduzione di un sistema comune di protezione dei depositi, in grado di fornire una copertura assicurativa più so-

lida e più uniforme per tutti i depositanti al dettaglio rispetto ai sistemi nazionali di garanzia attualmente esistenti. Ciò contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei depositanti e a garantire parità di condizioni per tutte le banche nell'unione bancaria, favorendo una maggiore stabilità finanziaria nella zona euro.

Da ultimo, precisa che la riforma non interviene sulle regole che governano l'eventuale versamento di ulteriori fondi al MES: già nel Trattato in vigore, infatti, il versamento di ulteriore capitale entro sette giorni è previsto solo in condizioni di assoluta emergenza, e cioè nel caso in cui il MES dovesse rischiare di trovarsi in *default* nei confronti dei suoi creditori. In generale, ricorda che la decisione di richiedere ulteriori versamenti di capitale spetta al Consiglio dei Governatori e segue le normali procedure di voto.

Sulla base di queste premesse, auspica che si preceda rapidamente alla ratifica dell'intesa in esame, che rafforza ulteriormente uno strumento rivelatosi fondamentale per garantire la stabilità finanziaria dell'eurozona. Ribadendo che le modifiche introdotte mantengono inalterato il ruolo dell'Italia all'interno del Consiglio dei governatori, auspica che tutte le forze politiche possano sostenere la ratifica dell'accordo, mettendo da parte gli argomenti propagandistici e le battaglie di retroguardia e operando, invece, con senso di responsabilità, per promuovere l'interesse nazionale.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EUROPA), ringraziando i relatori per l'esauriente illustrazione, ritiene un errore, in termini di reputazione e credibilità, utilizzare la ratifica dell'accordo in esame come strumento per condizionare il negoziato sulla riforma complessiva della *governance* economica europea. Auspicando che il Presidente del Consiglio Meloni abbandoni definitivamente gli *slogan* ideologici con cui ha condotto la sua battaglia politica degli ultimi anni – a partire dalla rinuncia all'euro –, osserva che gli atteggiamenti di chiusura – adottati, ad esempio, in materia di *stop* alla produzione di autovetture a motore endotermico – hanno sempre isolato e indebolito l'Italia. Ribadisce, dunque, l'opportunità di una rapida ratifica, evidenzia che solo dopo aver adempiuto a questo impegno con i *partner* europei si potrà procedere ad un approfondimento dei profili tecnici del Trattato, peraltro già oggetto di un ampio dibattito pubblico, che afferisce anche ad altre materie connesse, come la politica monetaria della Banca centrale europea.

Piero DE LUCA (PD-IDP), associandosi all'apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, ribadisce che la rapida ratifica dell'accordo in esame contribuisce a rafforzare la credibilità del nostro Paese. D'altro canto, troppo a lungo il Meccanismo europeo di stabilità è stato oggetto di mistificazione e strumentalizzazione nel dibattito politico; si tratta, infatti, di uno strumento già in vigore, le cui modifiche in esame – peraltro già sottoscritte dall'Italia – sono condivise praticamente da tutti gli Stati membri dell'eurozona: ciò pone il nostro Paese in una posizione di oggettiva difficoltà.

A suo avviso, si tratta di una riforma tecnica che migliora l'impianto esistente, inserendo una nuova linea di finanziamento precauzionale, che non prevede più l'intervento della troika, ma semplicemente la sottoscrizione di una lettera di intenti. Positiva è anche l'attribuzione al MES delle funzioni di *backstop* del Fondo di risoluzione unico, che consente di utilizzare le risorse pubbliche del MES per tutelare i risparmiatori europei.

Ricordando che ogni fase del processo di integrazione europea è stata segnata da graduali e progressivi aggiustamenti, auspica che in esito ad un dibattito franco e sereno le forze politiche convergano sulla ratifica dell'accordo, per consolidare l'autorevolezza del Paese e mettere in sicurezza il sistema finanziario europeo, a vantaggio di cittadini e imprese.

Concorda, infine, con la prospettiva di organizzare un breve ciclo di audizioni per approfondire i profili tecnici della materia.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 66 del 21 febbraio 2023:

a pagina 31, seconda colonna, dodicesima, quindicesima, diciassettesima e ventesima riga, sostituire la numerazione: « Tit. 1 » con la seguente: « 1.1 ».

a pagina 32, sostituire dalla sesta alla tredicesima riga con le seguenti:

ART. 1.

Al comma 1 sopprimere le parole: con allegato,

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022

1.1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., Ingegner Alessandro Ercolani, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2023.

Audizione dell'Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., Ingegner Alessandro Ercolani, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia 48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 48

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare. Atto n. 30 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 48

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 54

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni III e VI) *(Esame e rinvio)* 57

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 71

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Pietro TOMMASINO, *direttore del Servizio Struttura economica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Emiliano FENU (M5S), Silvio LAI (PD-IDP), Luigi MARATTIN (A-IV-RE), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), cui replica Pietro TOMMASINO, *direttore del Servizio Struttura economica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ringrazia il dottor Tommasino per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.05.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di rinviare la trattazione degli argomenti previsti in sede consultiva al termine dell'esame degli atti del Governo recanti approvazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare, in modo da poter consentire all'Esecutivo di completare la propria istruttoria sui profili finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 11 del 2023, in materia di cessione dei crediti fiscali.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare.
Atto n. 30.
(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, informa che il Ministro della difesa, in data 9 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare.

Nel rammentare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria, rappresenta quanto segue.

La relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda l'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali dell'Aeronautica militare, attraverso lo studio, la progettazione e l'inizio della realizzazione dei primi interventi volti ad assicurare maggiore rispondenza delle infrastrutture alle esigenze dei sistemi d'arma, garantendo altresì una maggiore efficienza energetica, una riduzione dei costi di manutenzione e una razionalizzazione dell'utilizzo dei beni demaniali in uso alle Forze armate.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, fa presente che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 5.952,10 milioni di euro e che la spesa relativa alla prima fase dello stesso, che è oggetto del decreto in esame, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, è pari a 1.238,43 milioni di euro. L'avvio della prima fase è previsto nell'anno in corso e dovrebbe concludersi nel 2033. Tale fase, che include le progettualità PRISMA e IRIDE, alle quali sono destinati, rispettivamente, 270,45 milioni di euro e 144,98 milioni di euro, è finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa attraverso le seguenti modalità:

per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 72,07 milioni di euro per il 2026, 37,53 milioni di euro per il 2027, 37,77 milioni di euro per il 2028, 32,86 milioni di euro per il 2029, 105 milioni di euro per il 2030, 284,64 milioni di euro per il 2031, 283,42 milioni di euro per il 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), assegnate al Ministero della difesa;

per 7 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024, 24,5 milioni di euro per il 2026, 18,5 milioni di euro per il 2027, 18 milioni di euro per il 2028, 13,14 milioni di euro per il 2029, 1,55 milioni di euro per il 2030, 29,88 milioni di euro per il 2031, 30 milioni di euro per il 2032 e 40 milioni di euro per il 2033, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), assegnate al Ministero della difesa;

per 8 milioni di euro per il 2023, 10 milioni di euro per il 2024, 44 milioni di euro per il 2025, 21,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 30 milioni di euro per il 2028 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), assegnate al Ministero della difesa.

Evidenzia che la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto indica che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare: le risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 risultano allocate sul piano di gestione n. 26 (Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico di impianti e infrastrutture, accesso allo spazio, efficientamento energetico, bonifica/demilitarizza-

zione e adeguamento/ampliamento degli impianti di sicurezza e di tutela ambientale dei sistemi di rifornimento/stoccaggio idrocarburi delle strutture della difesa); le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 31 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072); le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono allocate sul piano di gestione n. 37 (Somme da destinare al finanziamento degli interventi di edilizia pubblica su infrastrutture della difesa – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95).

Nel chiarire che la prima fase del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2033, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Infine, specifica che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 4.738,67 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Sottolinea che nelle premesse nel decreto, si evidenzia che il completamento del programma sarà oggetto di uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo, una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché in merito alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del presidente, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato "Aeroporti azzurri", relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare (Atto n. 30);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31.

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, informa che il Ministro della difesa, in data 9 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano.

Nel rammentare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria, rappresenta quanto segue.

La relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda l'acquisizione di un adeguato numero di veicoli da ricognizione (VR) e veicoli multiruolo (VM) che potranno essere impiegati sia sul territorio nazionale per supporto alle attività formative, addestrative e di guarnigione sia in tutti i contesti operativi, per attività di comando e controllo, collegamento, controllo del territorio e ricognizione di itinerari.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, evidenzia che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 1.181 milioni di euro suddiviso in due fasi: la prima fase, per un importo di 77,4 milioni di euro, è stata autorizzata con decreto SMD 24/2019 ed è completamente finanziata; la seconda fase e il successivo completamento del programma determinano invece, un onere complessivo pari a 1.103,60 milioni di euro.

La seconda fase, il cui avvio è previsto nell'anno in corso per concludersi nel 2032, è volta sia a garantire il rinnovamento e mantenimento a numero degli attuali parchi di veicoli da ricognizione e multiruolo sia a procedere allo sviluppo, all'omologazione e all'acquisizione del nuovo veicolo multiruolo.

Nell'ambito di tale fase, rappresenta che il presente schema di decreto prevede un finanziamento per un importo complessivo di 150,9 milioni di euro a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), assegnate al Ministero della difesa, secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: 15,3 milioni di euro nel 2023, 30,2 milioni di euro nel 2024, 36,5 milioni di euro per il 2025, 32 milioni di euro nel 2026 e 36,9 milioni di euro nel 2027.

Dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi), sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95).

Nel chiarire che l'intervento oggetto del provvedimento reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2027, sottolinea che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica ribadisce altresì che in considerazione della priorità del pro-

gramma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, si osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Infine, si specifica che il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 952,7 milioni di euro, sarà realizzato attraverso uno o più provvedimenti successivi. Nelle premesse nel decreto, si evidenzia al riguardo che ad esso si provvederà con uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la seconda fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché relativamente alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura quindi che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato "Mezzi tattici", relativo al rinnova-

mento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano (Atto n. 31);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria per far fronte a ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32.

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 9 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione.

Nel rammentare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria, rappresenta quanto segue.

La relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda la realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico,

con benefici in termini di qualità della vita del personale militare e delle rispettive famiglie, di efficienza degli edifici e di contenimento dei costi per il mantenimento e la gestione.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, oggetto del presente schema è la prima fase del programma pluriennale, che è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nel 2023 e conclusione nel 2032. Il costo complessivo di questa prima fase è di 1.457,73 milioni di euro e al relativo onere si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente attraverso le seguenti modalità:

per 7,52 milioni di euro per il 2023, 6,59 milioni di euro per il 2024, 3,39 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, 9,80 milioni di euro per il 2027, 17 milioni di euro per il 2028, 1,50 milioni di euro per il 2029, 41,05 milioni di euro per il 2030, 1,58 milioni di euro per il 2031 e 205,40 milioni di euro per il 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017), assegnate al Ministero della difesa;

per 19,33 milioni di euro per il 2023, 11 milioni di euro per il 2024, 10,60 milioni di euro per il 2025, 66,40 milioni di euro per il 2026, 107,35 milioni di euro per il 2027, 115,25 milioni di euro per il 2028, 142 milioni di euro per il 2029, 217,95 milioni di euro per il 2030, 297,42 milioni di euro per il 2031 e 173,60 milioni di euro per il 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018), assegnate al Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 risultano allocate sul piano di gestione n. 26 (Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico di impianti e infrastrutture, accesso allo spazio, efficientamento energetico, bonifica/demilitarizzazione e adeguamento/ampliamento degli impianti di sicurezza e di tutela ambientale dei sistemi di rifornimento/stoccaggio idrocarburi delle strutture della difesa), mentre le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 31 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072).

Nel chiarire che la prima fase del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2032, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nelle premesse nel decreto, si evidenzia che il completamento del programma sarà oggetto di uno più o schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue ri-

spetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene in ogni caso necessario acquisire dal Governo, una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché in merito alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e che il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato "Caserme verdi", relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico (Atto n. 32);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa volta all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato e abb.

(Parere alle Commissioni III e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ricorda che il progetto di legge in esame, approvato dal Senato in un testo unificato, autorizza la ratifica e l'esecuzione di due Accordi tra Italia e Svizzera in materia di imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri.

Nel segnalare di avere osservazioni da formulare rispetto alle previsioni degli articoli 1 e 2, con riferimento all'articolo 3, relativo ai redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani e franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica quantifica gli effetti di maggior gettito derivanti dalla nuova disciplina introdotta dall'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, al netto degli effetti di minor gettito derivanti dall'incremento della franchigia della soglia di esenzione del reddito da 7.500 a 10.000 euro relativa ai « nuovi » lavoratori frontalieri residenti in Italia, ossia a quelli non compresi nel cosiddetto regime transitorio, di cui all'articolo 4, e dalla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, disposta dall'articolo 5 per tutti i lavoratori frontalieri residenti in Italia. Ciò posto, nell'evidenziare che, con riferimento alla predetta quantificazione, la relazione tecnica afferma che essa è stata effettuata utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione ai nuovi lavoratori frontalieri, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, rileva che, in assenza dei dati e delle ipotesi poste alla base della quantificazione del predetto maggior gettito, peraltro utilizzato come fonte di copertura finanziaria dall'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, ritiene che non appaia possibile verificare la stima effettuata. Pertanto, ai fini della verifica della quantificazione in esame, ritiene che sia necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio riguardo: alla platea interessata dall'applicazione delle nuove norme, esplicitando il numero dei lavoratori frontalieri per i quali troverà applicazione il nuovo regime e il numero di quelli ai quali dovrà applicarsi il predetto regime transitorio; all'anno di imposta con riferimento al quale sono stati tratti i dati utilizzati ai fini della stima; agli importi dei redditi considerati e all'aliquota media applicata; al valore del credito di imposta riferito al prelievo operato in Svizzera; agli effetti di minor gettito della deducibilità dal reddito complessivo prevista dall'articolo 5 dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria versati in Svizzera dai lavoratori frontalieri residenti in Italia.

Rispetto all'articolo 4, relativo alla franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica afferma che la quantificazione dell'onere derivante dall'incremento della franchigia di esenzione per i redditi prodotti dai lavoratori frontalieri residenti in Italia, da 7.500 a 10.000 euro, disposta dall'articolo 4, è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, impiegando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, relative quindi ai redditi IRPEF dell'anno 2018. Ciò posto, nel rilevare che

in assenza dei dati e delle ipotesi posti alla base della quantificazione ritiene che non appaia possibile verificare la stima effettuata – sebbene la stessa risulti sostanzialmente in linea con le quantificazioni effettuate da precedenti relazioni tecniche – valuta necessario che il Governo, da un lato, fornisca i dati e le ipotesi posti a base della quantificazione e, dall'altro, chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti rispetto alle dichiarazioni dei redditi del 2019, posto che tali dati dovrebbero essere al momento disponibili.

In merito agli articoli 5 e 6, che disciplinano la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla deducibilità dei contributi obbligatori prevista dall'articolo 5, rinvia a quanto già rilevato in ordine all'articolo 3. Con riguardo invece all'articolo 6, ossia alla non imponibilità degli assegni familiari erogati ai lavorati frontalieri dagli enti di previdenza svizzeri, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Rispetto all'articolo 7, recante la modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per i lavoratori frontalieri italiani, in caso di disoccupazione, l'indennità della NASpI sia calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile ai sensi della legislazione svizzera, a meno che l'indennità prevista dalla legislazione italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella elvetica. In proposito, preso atto della relazione tecnica di passaggio fornita dal Governo, osserva che la quantificazione dei maggiori oneri in essa contenuta risulta coerente con i parametri ivi esposti. La relazione tecnica afferma inoltre che tali maggiori oneri saranno integralmente rimborsati dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8, del Regolamento 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE 987/09.

In questo quadro, la norma di copertura si limita a provvedere alla sola compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene che sia necessario che il Governo chiarisca i passaggi logico-argomentativi attraverso i quali gli oneri rappresentati dalla relazione tecnica per gli anni 2023-2032 debbono essere compensati nella misura di 5,35 milioni di euro solo limitatamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto e all'esercizio 2023; ciò anche in considerazione del fatto che la medesima relazione tecnica afferma, invece, che il maggior onere sarà « integralmente » rimborsato dallo Stato presso cui il lavoratore frontaliere ha prestato l'attività lavorativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 4, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto associati alle disposizioni in materia di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio in termini di cassa per l'anno 2023 di euro 396.088.156 e che, sulla base di un'inter-

rogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento risultano disponibili per il medesimo anno circa 89 milioni di euro. Al riguardo, preso atto della congruità dello stanziamento utilizzato a compensazione, non ha osservazioni da formulare. Il successivo comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto testé illustrato, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 8, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dall'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dai soggetti frontalieri residenti in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento. Al riguardo, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti da tale disposizione, evidenzia che la relazione tecnica, da un lato, fornisce il numero dei soggetti interessati (570 unità) riducendolo di un quarto per tener conto dei « frontalieri effettivi », dall'altro, utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019 relative quindi ai redditi IRPEF dell'anno 2018. Ciò posto, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata, in primo luogo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'ipotesi di considerare la platea dei frontalieri effettivi costante nel tempo; in secondo luogo, con riferimento all'utilizzo di dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, così come osservato in relazione all'esame di precedenti articoli, valuta opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo stesso circa le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti.

Rispetto all'articolo 9, che disciplina la ripartizione della compensazione finanziaria, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene sul sistema dei « ristorni », ossia delle compensazioni finanziarie che, sulla base del vigente Accordo Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, i Cantoni svizzeri di confine versano annualmente all'Italia a beneficio dei comuni italiani di confine. In particolare, la norma conferma le vigenti modalità di calcolo e di versamento dei ristorni, ma ne dispone la cessazione dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033 e una limitazione dell'ambito di applicazione, prevedendo che i predetti Cantoni versino ogni anno, per ciascun anno di riferimento, sino all'anno fiscale in corso a tale data, il 40 per cento dell'ammontare lordo dei compensi corrisposti ai lavoratori frontalieri italiani assoggettati al cosiddetto regime transitorio, ossia ai lavoratori con contratto di lavoro già in essere, escludendo invece i « nuovi » frontalieri dalla base di calcolo. La relazione tecnica si fonda, da un lato, sull'ipotesi che l'importo annuo dei ristorni sia di circa 89 milioni di euro e sul fatto che esso sarà comunque garantito ai comuni interessati a decorrere dall'anno 2025 attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di pari ammontare, dall'altro, sull'ipotesi che la platea dei lavoratori interessati possa ridursi progressivamente nell'ordine del 5 per cento all'anno. L'onere netto che ne deriva a carico del bilancio dello Stato risulta pertanto crescente, in quanto calcolato per differenza tra l'onere fisso derivante dai ristorni riconosciuti ai comuni e l'introito derivante dal versamento da parte dei Cantoni di confine di parte dei tributi pagati dai lavoratori frontalieri, che risulta invece via via decrescente in ragione della progressiva riduzione della platea dei lavoratori interessati. Tanto premesso, con

riferimento al profilo temporale degli oneri, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per le quali nella relazione tecnica la riduzione dell'onere lordo che si determina in conseguenza dei predetti versamenti si verifichi fino all'anno 2035, anziché fino all'anno 2034, come invece sembrerebbe dal tenore letterale della norma che, al comma 1, prevede la prosecuzione dell'attuale sistema di ristori « sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033 » e, al comma 3, precisa che il conseguente versamento abbia luogo « nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce », ossia nel primo semestre dell'anno 2034. Sottolinea che, ove tale interpretazione fosse confermata, l'onere per l'anno 2035 risulterebbe pari a 89 milioni di euro, anziché a 49 milioni di euro, come invece indicato nella relazione tecnica.

Rispetto all'articolo 10, relativo alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma istituisce un fondo, con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, volto a riconoscere ai comuni di frontiera un contributo corrispondente all'importo dei « ristorni », su cui rinvia anche all'articolo 9, già corrisposti dalla Svizzera all'Italia nel 2019, da ripartire con decreto ministeriale, anche sulla base dei dati forniti dalla Commissione mista già prevista dall'Accordo contro le doppie imposizioni del 1974, e utilizzabile in parte corrente fino al 50 per cento del suo ammontare. In proposito, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere per l'istituzione del fondo è pari all'entità dello stanziamento, che i commi 5 e 6 ne disciplinano le modalità di utilizzo e di riparto nell'ambito delle risorse disponibili e che il comma 4 disciplina una funzione attribuita alla Commissione mista già prevista a legislazione vigente. Per quanto riguarda la decorrenza del fondo, dal 2025, osserva che secondo il vigente Accordo i « ristorni » riferiti all'esercizio fiscale 2023 dovrebbero essere versati – dai Cantoni di confine in favore dei comuni italiani – nel primo semestre del 2024. Pertanto, per l'esercizio finanziario 2024, in mancanza dell'istituzione del fondo, le compensazioni in favore dei comuni di confine sembrerebbero dover essere assicurate sulla base del medesimo meccanismo procedurale attualmente vigente: circa tale ricostruzione ritiene che sia utile una conferma da parte del Governo, onde acquisire una rassicurazione circa la continuità, senza soluzioni, del flusso di risorse agli enti territoriali di frontiera.

Con riferimento all'articolo 11, rileva che la norma istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, destinato – nelle zone in parola – al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale, al potenziamento delle infrastrutture e al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti. La norma individua la dotazione del Fondo, di carattere permanente, e ne demanda i criteri di riparto e di utilizzo a un decreto ministeriale. In proposito non formula osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma è limitato allo stanziamento e che le misure cui lo stesso Fondo è destinato, essendo individuate in termini programmatici e generali, sono modulabili e programmabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Rispetto all'articolo 12, recante l'istituzione di un Tavolo interministeriale in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di qualunque emolumento e rimborso spesa ai componenti del Tavolo interministeriale in ragione della loro partecipazione ai relativi lavori, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che alle attività del Tavolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 13, recante la copertura finanziaria del prov-

vedimento, fa presente che l'articolo 13, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, fa fronte agli oneri derivanti dalle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 8 del disegno di legge di ratifica, che disciplinano il regime fiscale applicabile ai redditi dei lavoratori frontalieri, nonché dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 10, comma 3, e 11, che istituiscono – rispettivamente – un Fondo per la concessione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera e un Fondo destinato a progetti di sviluppo economico e sociale degli enti medesimi nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

Ai suddetti oneri, aventi carattere permanente e complessivamente quantificati in 1,6 milioni di euro per l'anno iniziale 2024, che aumentano progressivamente fino all'importo di 323,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2045, si provvede: quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, a 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, a 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e a 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali dei trasferimenti dai cantoni svizzeri da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

Ciò posto, prende preliminarmente atto della correttezza degli importi relativi agli oneri complessivi del provvedimento indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 13 e della loro concordanza rispetto alle risorse finanziarie reperite ai sensi dei citati mezzi di copertura di cui alle lettere da *a)* a *c)* del medesimo comma 1.

In merito alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, rammenta che le risorse ivi richiamate sono quelle versate dai competenti organi svizzeri dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in un conto aperto presso la Tesoreria italiana, che affluiscono in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, in relazione alle effettive esigenze, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione finanziaria in favore dei comuni italiani per le spese sostenute a causa dei lavoratori frontalieri che risiedono sul loro territorio e che esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei predetti cantoni. In proposito, salvi i profili relativi alla quantificazione delle predette risorse, in relazione al progressivo venir meno del regime fiscale transitorio per i lavoratori frontalieri richiamato all'articolo 9, non ha osservazioni da formulare. Evidenzia, peraltro, che, in un'ottica prudenziale, il comma 2 del medesimo articolo 13 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle suddette risorse al fine di assicurare il rispetto degli importi indicati alla lettera *b)* del comma 1, precisando che – qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi medesimi – il Ministro dell'economia e delle finanze assumerà tempestivamente le conseguenti iniziative di cui all'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. In proposito, osserva che la disposizione in esame si riferisce essenzialmente a uno scostamento delle risorse da utilizzare con finalità di copertura rispetto alle rispettive previsioni, anziché, come previsto dalla richiamata norma della legge di contabi-

lità, a uno scostamento degli oneri effettivi rispetto alle sottostanti previsioni di spesa. Su tale ricostruzione, appare utile una conferma da parte del Governo.

In merito alla terza modalità di copertura, rileva preliminarmente che la lettera *c)* provvede ai « restanti oneri » derivanti dalle disposizioni richiamate dalla norma di copertura, che sono ricavabili indirettamente dal testo, in quanto pari alla differenza tra gli importi complessivamente indicati all'alinea del comma 1 e le risorse reperite ai sensi delle successive lettere *a)* e *b)*. Al riguardo, alla luce degli importi delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3, come risultanti da apposita tabella contenuta nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, ma rileva tuttavia che – al di là del tenore letterale della disposizione in commento – le predette maggiori entrate sembrerebbero integralmente utilizzate per le finalità di copertura dei citati oneri, anziché in « quota parte », come previsto alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 13. In merito alla correttezza di tale osservazione, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. Rileva, infine, che, pur in assenza di un'esplicita previsione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrebbe intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto, valuta utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, concorde il relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del decreto-legge in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 22 marzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla competente Commissione Finanze, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso, in mancanza dei necessari elementi informativi richiesti al Governo in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

Comunica, inoltre, che la predetta Commissione, in data 27 marzo, ne ha concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una serie di modifiche.

Avverte, quindi, che la Commissione bilancio è chiamata oggi a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante a seguito delle modifiche introdotte al testo originario a seguito dell'esame svolto in sede referente, rispetto al quale resta comunque ferma l'esigenza di acquisire i predetti elementi informativi.

Venendo invece all'illustrazione dei contenuti introdotti per effetto delle proposte emendative approvate in sede referente, rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'articolo 01, in materia di comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, in merito ai profili di quantificazione ricorda preliminarmente che l'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha disposto l'estensione del termine per l'applicazione della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche su edifici unifamiliari dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Fa presente che la relativa relazione tecnica, ipotizzando che la proroga interes-

sasse una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria, aveva quantificato i relativi effetti finanziari, provvedendo alla relativa copertura. Ciò premesso, evidenzia che la norma ora in esame, nell'estendere ulteriormente, dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, il predetto termine, appare suscettibile di determinare effetti finanziari aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, in merito ai quali ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi.

Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, concernenti la possibile sottoscrizione della emissione di buoni del tesoro poliennali, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma ha ad oggetto i crediti d'imposta per interventi agevolati mediante *superbonus* ed effettuati sino al 2022, autorizzando a condizioni ed entro limiti fissati dalla norma medesima, le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione che siano cessionari di detti crediti d'imposta ad utilizzarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali ultradecennali di nuova emissione a partire dal 1° gennaio 2028. In proposito, rileva quindi che la norma ha come effetto quello di agevolare o assicurare la fruibilità di detti crediti d'imposta – entro taluni limiti – anche nei casi in cui essi attualmente risultino, in via di fatto, non fruibili. Evidenzia come, tenuto conto di ciò, in merito ai riflessi dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi dal Governo in relazione ai profili di competenza e di cassa. Per quanto riguarda la competenza economica, che rileva ai fini dell'indebitamento netto, osserva che l'operazione ha ad oggetto crediti d'imposta riferiti ad operazioni effettuate fino al 2022, ossia crediti d'imposta che – a seguito della riclassificazione di cui al comunicato ISTAT del 1° marzo 2023 – dovrebbero già essere stati considerati « pagabili » e dovrebbero perciò, in quanto tali, già aver prodotto i loro effetti sul deficit negli esercizi passati. Tenuto conto di ciò, non formula osservazioni al riguardo. Per quanto riguarda la cassa, che rileva ai fini del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche e del debito pubblico, evidenzia che la norma rende maggiormente fruibili crediti d'imposta incagliati. Pertanto, ove tali crediti non fossero già stati considerati a legislazione vigente interamente fruibili e quindi integralmente suscettibili di produrre minori entrate, la loro maggiore fruibilità comporterebbe per l'erario una riduzione delle entrate tributarie rispetto a quelle previste a legislazione vigente cui si dovrebbe far fronte, in mancanza di specifiche coperture, con emissioni aggiuntive di titoli del debito pubblico, e ciò con conseguente aggravio di oneri per interessi sul debito medesimo. Nel caso in cui invece tali crediti fossero già stati considerati a legislazione vigente interamente fruibili e quindi integralmente suscettibili di produrre minori entrate, ovviamente tale effetto non si verificherebbe, essendo già stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica l'aumento del debito dianzi citato. In proposito, fa presente che appare dunque necessario che il Governo chiarisca se i crediti d'imposta in parola siano stati o meno iscritti nei tendenziali di finanza pubblica come interamente fruibili.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, recante disposizioni in materia di responsabilità del cessionario, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'estensione prevista in relazione all'esclusione dalla responsabilità in solido dei cessionari, ribadisce, come già evidenziato con riferimento alla disposizione originaria del decreto-legge in esame, che essa appare, in linea di principio, potenzialmente in grado di incidere sulla capacità di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria di crediti eventualmente indebitamente fruiti. Sul punto, pur considerando il carattere eventuale e indiretto dei suddetti effetti, considera utile acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 2, 3 e da 3-*bis* a 3-*quater*, che prevedono esclusioni dal divieto di cessione dei crediti, in merito ai profili di quantificazione, rileva che tutte le modifiche in esame sono volte ad escludere alcune categorie di interventi dal di-

vieto, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito. In proposito, evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo iniziale affermava il carattere ordinamentale del medesimo articolo 2, al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, rileva tuttavia che l'estensione, rispetto al testo iniziale del decreto, della cedibilità di talune categorie di crediti d'imposta appare suscettibile di determinare sui saldi di finanza pubblica effetti in termini di competenza e di cassa. Sotto il profilo della competenza, la maggiore cedibilità dei crediti d'imposta potrebbe determinare, in base ai criteri Eurostat, una maggiore probabilità di classificazione dei crediti d'imposta in esame come « pagabili » anche nel 2023, così come già avvenuto per gli anni 2020 e 2021, con effetti negativi sul deficit in tale anno. Sotto il profilo di cassa, evidenzia che la maggiore cedibilità dei crediti d'imposta appare suscettibile di incrementare, in via di fatto, la loro fruibilità in compensazione con altre imposte: sul punto, andrebbe chiarito se detta maggiore fruibilità sia suscettibile di comportare minori entrate tributarie, rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente, cui si dovrebbe far fronte, in mancanza di specifiche coperture, con emissioni aggiuntive di titoli del debito pubblico, e ciò con conseguente aggravio di oneri per interessi sul debito medesimo. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, in merito ai profili di quantificazione, rileva, con riferimento alle disposizioni in esame, che l'estensione a 10 anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, appare suscettibile di comportare, sul gettito delle entrate tributarie, una distribuzione temporale differente rispetto a quella prevista a legislazione vigente: da ciò in particolare dovrebbe derivare, per gli anni successivi al quarto o al quinto dalla maturazione dei rispettivi crediti d'imposta, un incremento degli oneri attesi in ciascun esercizio finanziario. In proposito segnala la necessità di avere una valutazione di tali effetti, tenendo conto, fra l'altro, che l'amministrazione finanziaria dovrebbe avere a disposizione i dati relativi ai soggetti in esame e agli importi interessati dalla disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 2-*bis*, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati, in merito ai profili di quantificazione, data l'efficacia retroattiva della disposizione di interpretazione autentica in esame evidenzia che andrebbe acquisita un'assicurazione da parte del Governo che dalla disposizione in esame non derivino effetti negativi aggiuntivi rispetto a quelli stimati in relazione alla norma oggetto di interpretazione autentica, ossia in relazione al comma 894 dell'articolo 1 della legge n. 176 del 2022.

Con riferimento all'articolo 2-*ter*, che reca norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia come appaia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che, data l'efficacia retroattiva delle disposizioni di interpretazione autentica in esame, da esse derivino effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2-*quater*, evidenzia che la norma, qualificata come di interpretazione autentica, appare volta ad ampliare la compensabilità, per il contribuente interessato, dei crediti d'imposta ivi compresi i *bonus* edilizi, anche nei confronti di enti impositori diversi. In proposito, fa presente che appare necessario che il Governo chiarisca preliminarmente se la disposizione, come sembrerebbe stando al suo tenore letterale, sia suscettibile di trovare applicazione non solo in relazione ai bonus edilizi, ma anche con riferimento a qualunque altro credito d'imposta. In questo caso infatti, la disposizione risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate, almeno in relazione ai crediti diversi dai

bonus edilizi. Ciò stante, per quanto riguarda invece i *bonus* edilizi, rammenta che la compensabilità dei crediti d'imposta con un'ampia gamma di debiti tributari e contributivi è uno dei criteri indicati in sede Eurostat per la classificazione dei crediti d'imposta come « pagabili », ragion per cui un'eventuale classificazione generalizzata dei crediti d'imposta da bonus edilizi come pagabili, anche in relazione ai crediti cui per effetto del decreto in esame si applica il divieto generalizzato di cessione e che attualmente dovrebbero risultare classificati come « non pagabili », avrebbe effetto sulla distribuzione del *deficit*, e quindi sull'indebitamento netto, fra i vari esercizi finanziari, in quanto i crediti d'imposta impatterebbero per intero sul deficit dell'anno di insorgenza e non di anno in anno in base all'effettiva fruizione del credito stesso. Su tale aspetto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, al fine di valutare i profili di cassa, che a differenza dei profili di competenza, sono, invece, sempre legati all'effettiva fruizione dei crediti d'imposta da parte del contribuente e si manifestano quindi allorché gli enti impositori registrano minori entrate a causa dell'avvenuto utilizzo, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione circa eventuali accelerazioni delle dinamiche di cassa rispetto a quelle già scontate a legislazione vigente. In tale quadro, evidenzia che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva portata normativa della disposizione ora introdotta, tenuto conto che essa opera, testualmente, « nel rispetto delle disposizioni vigenti » e dunque la nuova compensatività ampliata sembrerebbe vincolata alle condizioni previste a legislazione vigente. Infine, fa presente come la disposizione appaia suscettibile di determinare minori entrate anche nei confronti degli enti impositori diversi dallo Stato, ma rientranti comunque nel perimetro della pubblica amministrazione, come ad esempio gli enti territoriali in quanto, in mancanza di una loro espressa esclusione dall'ambito di applicazione della norma, la compensazione potrebbe essere operata anche a carico di detti enti, senza che la disposizione ora in esame preveda un meccanismo di copertura di detti oneri come invece richiesto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2-*quinquies*, recante comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.

Il sottosegretario Federico FRENI fa preliminarmente presente che il Governo considera necessario subordinare una positiva valutazione dei profili finanziari recati dal provvedimento nel suo complesso al recepimento di una puntuale condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e diretta a precisare all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 1-*sexies*, che le emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028, di cui si prevede la sottoscrizione da parte degli istituti finanziari, ivi espressamente richiamati, cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, sono quelle ordinarie, specificando altresì che con appositi provvedimenti di natura direttoriale saranno individuate le modalità applicative della disposizione in commento. Tanto premesso, con riferimento invece alle disposizioni contenute nel testo originario del decreto-legge e alle restanti modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, richiamandosi anche alla documentazione predisposta dagli Uffici del Ministero, fornisce i seguenti elementi di chiarificazione in merito ai profili di carattere finanziario.

All'articolo 01, il differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile fruire della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il

predetto differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1-*quinquies*, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico.

Il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1-*sexies*, che autorizzano specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028 non determinano effetti negativi in termini di fabbisogno, a condizione che sia espressamente precisato che le emissioni di buoni del tesoro pluriennali effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 siano quelle ordinariamente previste e che con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà alla definizione delle modalità applicative della disposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, concernenti la limitazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, anche a seguito delle modifiche approvate in sede referente, non sono suscettibili di depotenziare l'attività di controllo ordinariamente svolta dall'amministrazione finanziaria, né di incidere sulla conseguente capacità di recupero dei crediti indebitamente fruiti, in quanto il possesso della documentazione indicata dal comma 6-*bis* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalle disposizioni in esame, è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità solidale per colpa grave del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ferme restando in ogni caso le ipotesi di dolo di cui al comma 6 del medesimo articolo 121, mentre il mancato possesso della stessa documentazione potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, ai fini della configurazione di eventuali profili di responsabilità.

Con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, introdotto dall'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall'ISTAT per i crediti d'imposta, a seguito dell'aggiornamento del Manuale del SEC 2010 sul *deficit* e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall'ENEA.

In tale quadro, le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al citato articolo 2, volte ad escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.

Con riferimento ai commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* dell'articolo 2, l'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, non determina effetti finanziari in termini di minor gettito né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal citato comma 3-*quinquies* dell'articolo 2 resta, peraltro, applicabile la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti di cui all'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

Dalle norme di interpretazione autentica di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, concernenti, rispettivamente, le varianti degli interventi edilizi agevolati e le condizioni per la detraibilità delle spese, non derivano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della natura prevalentemente procedurale dei loro contenuti.

La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 2-*quater*, in materia di compensazione dei crediti fiscali, non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto le disposizioni in esame confermano la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), segnala l'opportunità di una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un'adeguata valutazione da parte dei Commissari degli elementi di chiarificazione forniti dal sottosegretario Freni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Marattin, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.45.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime le proprie perplessità circa la modifica introdotta all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 che consente ad un istituto finanziario, che sia cessionario del credito d'imposta e abbia esaurito la propria capienza fiscale, di utilizzare tali crediti al fine di sottoscrivere emissioni ordinarie di buoni del tesoro poliennali.

Sottolinea, in particolare, che la modifica che il sottosegretario Freni ha richiesto di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1-*sexies*, ossia il riferimento alle emissioni ordinarie del Tesoro, necessariamente pregiudica la possibilità di utilizzare il debito pubblico per altre destinazioni.

Conclude chiedendo al rappresentante del Governo di ritirare la richiesta di modifica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) afferma di non comprendere quale sia la ragione della richiesta del Governo di introdurre, all'articolo 1, capoverso 1-*sexies*, il riferimento alle emissioni ordinarie di buoni del tesoro, dal momento che l'emissione dei titoli di Stato tiene conto della spesa da finanziare e, quindi, dovrebbe tener conto anche del diritto ad utilizzare i crediti d'imposta per sottoscrivere i buoni del tesoro.

Ritiene, invece, ragionevole la modifica volta a modificare l'articolo 1, capoverso 1-*sexies*, al fine di rinviare l'individuazione delle modalità applicative della facoltà di sottoscrizione dei titoli di Stato ad appositi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) critica la misura introdotta all'articolo 1, capoverso 1-*sexies*, che a suo avviso cerca di risolvere la questione dei crediti incagliati rinviandone l'utilizzo al 2028. Allo stesso modo non ritiene opportune le dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze riguardanti la possibile costituzione di una piattaforma per la gestione dei crediti incagliati, mentre sarebbe stato necessario piuttosto individuare un soggetto istituzionale di ultima istanza quale unico cessionario dei crediti.

Sostiene che il Governo sta cercando di ridimensionare la spesa derivante dal riconoscimento del *superbonus*, che è stata più elevata rispetto alle previsioni, allo scopo di recuperare risorse per finanziare altri provvedimenti di politica economica.

Nell'evidenziare che la misura non sarà utilizzata dagli istituti bancari perché non conveniente, ritiene che sia scorretto determinare sin d'ora scelte che spettano a Governi futuri.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), anzitutto ricorda che il gruppo di Azione-Italia Viva nel corso dell'esame in sede referente aveva proposto, con un proprio subemendamento, di anticipare al 2024 il diritto ad utilizzare i crediti riferiti a interventi effettuati entro l'anno 2022 attraverso la sottoscrizione di buoni del tesoro, in modo che gli effetti derivanti dall'introduzione di tale facoltà sarebbero stati limitati alla presente legislatura. Sottolinea, quindi, che la novità che il Governo oggi chiede di introdurre nel testo licenziato dalla Commissione di merito è proprio il fatto che il diritto alla sottoscrizione sarà riconosciuto nell'ambito delle ordinarie emissioni dei titoli di Stato, senza farsi carico quindi delle conseguenze di tale previsione sulla finanza pubblica.

Marco GRIMALDI (AVS), nel criticare il fatto che il rappresentante del Governo non ha inteso chiarire in modo puntuale le ragioni della modifica che chiede di introdurre per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sottolinea che l'Esecutivo con il provvedimento in esame, modifica misure approvate da maggioranze precedenti non tanto per volontà di contrapporsi a tali maggioranze, come pure è stato detto, ma soprattutto per limitare l'impatto di finanza pubblica di tale misura e recuperare risorse per ulteriori interventi, con conseguenze svantaggiose soprattutto per i soggetti meno abbienti che non avevano avuto possibilità di usufruire delle agevolazioni sin dall'inizio perché incapienti. Sottolinea, al riguardo, che analoghi interventi sono stati realizzati, con le medesime finalità, nell'ambito della legge di bilancio per il 2023, con riferimento alla disciplina del reddito di cittadinanza.

Silvio LAI (PD-IDP), nell'associarsi ai rilievi dei colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-*sexies* rischia di rappresentare una dichiarazione di principio, priva di effettività, essendo la sua attuazione rinviata di cinque anni, e sostanzialmente priva di credibilità per gli operatori interessati, che non potranno che attendersi ulteriori modifiche nel lungo periodo di tempo considerato.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 889-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 01, il differimento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile fruire della de-

trazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il predetto differimento si riferisce a lavori già comunicati all'ENEA, i cui effetti finanziari risultano scontati a legislazione vigente nelle previsioni di bilancio con riferimento all'intera platea dei potenziali beneficiari, e, avendo carattere infrannuale, non determina variazioni rispetto ai profili temporali degli oneri già considerati a legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*quinquies*, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è finalizzata ad evitare, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento a un possibile aumento del debito pubblico;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*sexies*, che autorizzano specifici istituti finanziari cessionari dei crediti di imposta relativi agli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino all'anno 2022, a sottoscrivere, a determinate condizioni, emissioni di buoni del tesoro poliennali a partire dal 1° gennaio 2028 non determinano effetti negativi in termini di fabbisogno, a condizione che sia espressamente precisato che le emissioni di buoni del tesoro pluriennali effettuate a partire dal 1° gennaio 2028 siano quelle ordinariamente previste e che con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà alla definizione delle modalità applicative della disposizione;

il potenziale aumento del debito pubblico sarebbe, in particolare, riconducibile agli effetti in termini di aumento del fabbisogno che deriverebbero dai flussi di cassa in uscita conseguenti all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, che, qualora non avessero carattere sostitutivo rispetto ad altre spese, si configurerebbero, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti in favore di soggetti esterni al comparto delle pubbliche amministrazioni;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, concernenti la limitazione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, anche a seguito delle modifiche approvate in sede referente, non sono suscettibili di depotenziare l'attività di controllo ordinariamente svolta dall'amministrazione finanziaria, né di incidere sulla conseguente capacità di recupero dei crediti indebitamente fruiti, in quanto il possesso della documentazione indicata dal comma 6-*bis* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalle disposizioni in esame, è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità solidale per colpa grave del cessionario del credito o del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, ferme restando in ogni caso le ipotesi di dolo di cui al comma 6 del medesimo articolo 121, mentre il mancato possesso della stessa documentazione potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, ai fini della configurazione di eventuali profili di responsabilità;

con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti fiscali, introdotto dall'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza 2023, in corso di predisposizione, terranno conto dei complessivi effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento, prudenzialmente non quantificati al momento della sua adozione, nonché dei nuovi criteri contabili recentemente adottati dall'ISTAT per i crediti d'imposta, a seguito dell'aggiornamento del Manuale del

SEC 2010 sul *deficit* e sul debito, e dei più aggiornati dati di monitoraggio forniti dall'ENEA;

in tale quadro, le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al citato articolo 2, volte ad escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto alcune specifiche categorie di interventi, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni in termini di competenza e di cassa relative ai saldi di finanza pubblica, in quanto alle disposizioni oggetto di deroga non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari;

con riferimento ai commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* dell'articolo 2, l'estensione a dieci anni della possibilità di usufruire sia dei crediti d'imposta sia della detrazione che, a legislazione vigente, avrebbero potuto essere fruiti in tempi più ristretti, non determina effetti finanziari in termini di minor gettito né incide negativamente sui saldi di finanza pubblica, anche alla luce delle nuove regole di contabilizzazione disposte a livello europeo, secondo cui la rilevazione contabile per le agevolazioni in parola prescinde dalle annualità in cui il beneficio può essere fruito;

con riferimento alle modifiche introdotte dal citato comma 3-*quinquies* dell'articolo 2 resta, peraltro, applicabile la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti di cui all'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009;

dalle norme di interpretazione autentica di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, concernenti, rispettivamente, le varianti degli interventi edilizi agevolati e le condizioni per la detraibilità delle spese, non derivano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della natura prevalentemente procedurale dei loro contenuti;

la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 2-*quater*, in materia di compensazione dei crediti fiscali, non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto le disposizioni in esame confermano la corrente interpretazione dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di superare contrastanti indirizzi in sede giurisprudenziale,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), *capoverso 1-*sexies, *apportare le seguenti modificazioni:*

all'ultimo periodo, dopo le parole: in relazione alle *aggiungere le seguenti*: ordinarie;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma. »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere, sottolinea che il contenuto del provvedimento è stato indubbiamente peggiorato con l'introduzione di una modifica di portata sostanziale che non è stata adeguatamente

motivata dal Governo e che sembra semplicemente rinviare i problemi a una data successiva alla scadenza naturale della presente legislatura.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle critiche illustrate dai colleghi dei gruppi di opposizione, stigmatizza il comportamento del rappresentante dell'Esecutivo, che ha non ha ritenuto di rispondere alle osservazioni formulate in questa sede, sottraendosi al dibattito.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel dichiarare il voto contrario del gruppo Azione-Italia Viva sulla proposta di parere, definisce inaccettabile e ingiustificabile il comportamento del Governo, evidenziando che tale atteggiamento non potrà non avere conseguenze rispetto all'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

COMITATO DEI NOVE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo 72

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 72

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo *(Esame e conclusione)* 73

ALLEGATO (Emendamento approvato) 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 marzo 2023.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 889-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 17.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Federico FRENI, intervenendo in ordine a quanto avvenuto nella seduta di interrogazioni a risposta immediata svoltasi ieri, che ha comportato l'interruzione del collegamento e l'impossibilità di svolgere alcuni degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della Commissione, intende presentare a tutta la Commissione le più sentite scuse del Governo che si impegna a far sì che simili situazioni non possano più ripetersi.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Freni, rammentando di aver inviato, sull'accaduto, una lettera al Presidente della Camera, come preannunciato della medesima seduta di ieri.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) apprezza le parole del sottosegretario, che avrebbero, per quanto lo riguarda, chiuso l'incidente. Deve tuttavia rilevare che la sottosegretaria Savino è da ultimo intervenuta con un comunicato stampa, riportando una diversa versione dei fatti e sostenendo che quanto da lui riportato in Aula non corrispondeva al vero. Rileva come in tal modo, anziché superare l'accaduto, si alimentano polemiche. Non intende dal proprio canto rispondere ulteriormente, ma chiede un intervento al rappresentante del Governo e alla presidenza della Commissione, dei quali apprezza la correttezza.

Marco OSNATO, *presidente*, pur apprezzando la generale disponibilità sinora manifestata dal Governo, auspica che l'iniziativa da lui assunta possa essere utile affinché la presenza in Commissione dei rappresentanti del Governo sia in ogni occasione garantita nelle modalità adeguate.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889-A Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento al solo fine di recepire la condizione, volta al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio nel parere reso in data odierna all'Assemblea. Ai fini del recepimento di detta condizione, che riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1-*sexies*, del provvedimento, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.1 *(vedi allegato)*.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, illustra il proprio emendamento 1.1, che recepisce la condizione formulata dalla Commissione Bilancio, e ne raccomanda l'approvazione.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) sottolinea come la condizione formulata dalla Commissione Bilancio comporti una serie di valutazioni che cambiano il senso del nuovo comma 1-*sexies* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.43 del relatore.

Rammenta come al momento dell'approvazione dell'emendamento fosse evidente il riferimento a nuove emissioni di BTP. La scelta di modificare la disposizione nei termini indicati dalla Commissione Bilancio cambia profondamente il senso delle valutazioni svolte nella seduta del 27 marzo e comporta, a suo avviso, conseguenze politiche particolarmente gravi: mediante l'esplicita indicazione di emissioni ordinarie di BTP si evita infatti di dover quantificate il debito e se ne scarica l'onere sull'anno 2028, incidendo pesantemente sulle possibilità di azione del Governo che guiderà la prossima legislatura.

Rileva in proposito che aveva presentato un subemendamento all'articolo 1.43, respinto dalla maggioranza, che prevedeva di anticipare al 2024 l'utilizzo di crediti di imposta al fine di sottoscrivere BTP.

Il Governo, che si è rifiutato di consentire la compensazione dei crediti incagliati tramite l'utilizzo dei versamenti degli F24 – prevista da numerosi emendamenti di tutti i gruppi – propone ora quale soluzione quella di scaricare gli oneri derivanti dai medesimi crediti su chi sarà chiamato a guidare il Paese nella prossima legislatura.

Conclude esprimendo l'assoluta contrarietà del suo gruppo alla soluzione prospettata e preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.1 del relatore.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1.

Intende innanzitutto chiarire come al momento di presentazione e votazione dell'emendamento del relatore 1.43 fosse del tutto evidente che la proposta emendativa faceva riferimento alle emissioni ordinarie di BTP, né poteva essere diversamente. Come è noto a tutti coloro che si occupano di contabilità di Stato, ogni emissione di debito straordinaria deve essere non solo preliminarmente autorizzata dalla Commissione europea ma anche predeterminata secondo procedure che non sono quelle della legge ordinaria, richiedendo un voto del Parlamento a maggioranza qualificata.

La correzione indicata oggi dalla Commissione Bilancio e recepita nell'emendamento del relatore rappresenta un mero scrupolo e risponde ad esigenze di cautela del Dipartimento del tesoro d'intesa con la Commissione europea, al fine di evitare che sul punto possa sorgere qualsivoglia fraintendimento.

Quanto invece alla seconda parte della condizione della Commissione Bilancio, relativa ad appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, questa è volta a disciplinare le modalità delle citate emissioni con un regolamento specifico, che garantisca un carattere per così dire « prenotativo » ai crediti, relativi all'anno 2022, che verranno eventualmente scontati con le emissioni del 2028.

Si tratta ovviamente di una mera eventualità, poiché potrebbe accadere – come è auspicabile – che nessuno faccia ricorso a tale disposizione, essendo stati quei crediti, nel 2028, già assorbiti dal sistema degli intermediari finanziari.

Si augura che questo chiarimento possa essere utile per l'economia della discussione in corso.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene che la spiegazione del rappresentante del Governo non abbia chiarito i dubbi che erano stati espressi dall'onorevole Del Barba, non rispondendo all'esigenza informativa manifestata.

Posta quindi la presenza di una copertura futura, riferita all'anno 2028, chiede quale sia l'entità, anche presumibile, dell'onere corrispondente che si intende coprire.

Emiliano FENU (M5S) chiede ulteriori chiarimenti al Governo non essendo a suo avviso chiare le motivazioni delle modifiche proposte al testo del provvedimento. Ritiene che vi sia una programmazione delle emissioni dei titoli di Stato e che il rinvio al 2028 non faccia che spostare in avanti lo scostamento che si renderà in ogni caso necessario per fare fronte ai crediti incagliati.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce, rispondendo all'onorevole Fenu, che le emissioni di debito avvengono in quote predeterminate su base annuale in relazione al rapporto tra deficit e PIL. Se nel 2028, a mero titolo di esempio, si dovessero destinare 5 miliardi per far fronte ai crediti incagliati, questo importo non comporterebbe un corrispondente aumento delle emissioni, ma sarebbe incluso nella quota di emissioni già definita. Se diversamente si aumentasse la quota totale delle emissioni non si rispetterebbe il rapporto tra deficit e PIL predeterminato, cosa che allo stato non è ipotizzabile.

Con riferimento a quanto richiesto dall'onorevole Alfonso, non può purtroppo fornire alcuna quantificazione, poiché l'onere in discussione è puramente eventuale e potrebbe essere pari a zero, così come, in via del tutto teorica ma inverosimile, pari all'ammontare di tutti i crediti maturati nel 2022.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), ricordato che la quantificazione degli oneri di una disposizione viene ordinariamente compiuta stimando l'ammontare massimo della possibile spesa, segnala che in questo caso si è ritenuto non necessario coprire gli oneri generati dalla norma in discussione, in quanto essi saranno ricompresi nel debito ordinario del 2028. Ciò significa che in quell'anno chi governerà vedrà corrispondentemente ridotte le risorse a sua disposizione da destinare alla spesa pubblica.

In sostanza il Governo, dopo aver fruito della rivalutazione dei bilanci e aver im-

putato agli anni passati parte dei crediti, classificati come pagabili, ora sposta in avanti una ulteriore quota, non precisata, di questi crediti. Inoltre in tal modo agli importi che non verranno riscossi dalle banche, in quanto non capienti, corrisponderanno maggiori entrate per le casse dello Stato sino al 2028.

Il Governo così facendo crea in suo favore spazio fiscale, a spese dei Governi futuri: si tratta di un comportamento politicamente inaccettabile.

Virginio MEROLA (PD-IDP) richiama le considerazioni svolte dai colleghi Del Barba e D'Alfonso in ordine al trasferimento in avanti di un debito non quantificato che graverà sul futuro Esecutivo. Rileva come il Governo abbia deciso di escludere dall'intervento normativo qualsiasi misura per risolvere la questione dei crediti incagliati, demandando la soluzione del problema – così ha dichiarato il Ministro Giorgetti – a una piattaforma di natura privatistica.

Si tratta di una risposta inaccettabile ai gravi problemi in discussione e preannuncia quindi il voto contrario del gruppo Partito Democratico.

Emiliano FENU (M5S), rilevato che l'emendamento presentato dal relatore non solo non dispone una vera e propria norma di copertura, ma non risolve l'emergenza relativa ai crediti incagliati, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) preannuncia il proprio voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1 *(vedi allegato)*.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del provvedimento, come da ultimo modificato dall'emendamento approvato a seguito del rinvio. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 17.25.

ALLEGATO

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1-*sexies, *apportare le seguenti modificazioni:*

all'ultimo periodo, dopo le parole: in relazione alle *aggiungere le seguenti*: ordinarie;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.

1.1. Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00627 Manzi: Sull'organizzazione delle prossime quattro edizioni della Supercoppa italiana in Arabia Saudita 78

5-00628 Amato: Sulle vicende che hanno recentemente coinvolto il mondo della ginnastica ritmica 78

5-00629 Piccolotti: Sulla pubblicità e le sponsorizzazioni delle società di scommesse sportive 79

5-00630 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per la valorizzazione dell'attività sportiva dei gruppi sportivi militari 80

5-00631 Miele (LEGA): Iniziative per favorire la partecipazione alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei tifosi 80

5-00632 Boschi (A-IV-RE): Iniziative a sostegno delle società sportive dilettantistiche nel passaggio al nuovo regime previsto dalla riforma del lavoro sportivo 81

5-00633 Perissa (FdI): Sull'istituzione dei Giochi della gioventù 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 33.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 34.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 35.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Lazio. Atto n. 36 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143 comma 4 del regolamento, e rinvio)* 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, ha ad oggetto questioni di competenza del Ministero per lo sport e i giovani. Avverte inoltre che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità

stabilite dalla Giunta per il Regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che, a norma dell'articolo 135-*ter*, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-00627 Manzi: Sull'organizzazione delle prossime quattro edizioni della Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo ricorda di aver già espresso la propria posizione su questo tema, in una fase di confronto tra la FIGC e la Lega di serie A e ribadisce l'idea che se da un lato l'internazionalizzazione del prodotto calcistico e sportivo in generale, anche attraverso l'organizzazione di eventi all'estero, rappresenti un'occasione per il raggiungimento di obiettivi di diffusione del calcio italiano e dello sport stesso, dall'altro lato richiede un'attenta valutazione il fatto che ci si rechi in Paesi che non garantiscono i diritti fondamentali. Rileva come non si tratti, dunque, di una questione finanziaria perché gli stessi introiti potrebbero essere realizzati in altri Paesi e precisa, con riferimento all'organizzazione della Supercoppa italiana che si tratta di 4 edizioni su 6 da disputare nei prossimi 6 anni. Per dare una lettura propositiva rileva come lo svolgimento di eventi sportivi in Paesi nei quali è in atto una transizione democratica possa essere una spinta verso la transizione democratica stessa che, invece, l'isolamento non può certamente favorire. Chiarisce, infine, che non sono previsti investimenti pubblici a sostegno dell'evento di cui si tratta e che il Governo vigilerà in tal senso.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando considera una buona notizia che non ci siano interventi finanziari pubblici e stigmatizza il fatto che le competizioni non si disputino nei campi della propria squadra del cuore. Rileva come la presenza italiana in Paesi che hanno evidenti problemi di diritti umani è inaccettabile per una sorta di contraddizione che si crea in quanto se da una parte il mondo del calcio cerca, anche attraverso la *moral suasion*, il sostegno finanziario pubblico, dall'altro si comporta come un soggetto squisitamente privato. Si tratta di contraddizione non sostenibili.

5-00628 Amato: Sulle vicende che hanno recentemente coinvolto il mondo della ginnastica ritmica.

Gaetano AMATO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Andrea ABODI, nel ringraziare l'interrogante per aver riconosciuto la tempestività di intervento del Governo, ricorda come il tribunale sportivo della Federazione ginnastica si sia riunito il 24 marzo scorso. Dal canto proprio ricorda di avere immediatamente convocato, al momento di emersione delle notizie, il Presidente del CONI e il presidente della Federginnastica, avviando un rapporto di costante aggiornamento che, pur non potendo avere continua visibilità esterna, ha sempre garantito l'impegno del Governo e ha portato la Federazione ad un'assunzione di responsabilità cui è conseguito il commissariamento del centro tecnico di Desio. Rileva come la giustizia ordinaria e quella sportiva stiano lavorando in parallelo per giungere a una conclusione. Ricorda di aver incontrato personalmente le ragazze che hanno sporto denuncia e rileva come si trattasse di atlete che avevano già, di fatto, abbandonato l'attività agonistica, mentre quelle in attività, per comprensibili ragioni, non hanno seguito la medesima linea.

Rileva di aver appreso che già diversi mesi prima dell'emersione dei fatti la Federginnastica aveva istituito un organismo indipendente composto di tre persone con un ruolo di ascolto discreto delle eventuali

carenze nel rispetto degli atleti da parte di dirigenti e tecnici (*safe guarding officer*). Evidenzia come sia in corso una valutazione circa l'opportunità di istituire, non solo per la ginnastica, un organismo indipendente per assicurare terzietà alla giustizia sportiva, che deve essere autonoma e che possa seguire e tutelare gli atleti. Evidenzia come sia stato anche istituito un tavolo tecnico con 26 enti e associazioni per la tutela del mondo dello sport, che sta promuovendo la campagna « Battiamo il silenzio » anche mediante la creazione di una piattaforma *web* e altre forme di confronto che vada incontro alla diffusione di una cultura del confronto anche alle esigenze non emergenziali.

Come ha avuto modo di rappresentare al presidente Rizzitelli dell'associazione assist, insieme all'associazione *change the game* che si sta impegnando in questo ambito, sottolinea anche il lavoro svolto dal Dipartimento per lo sport insieme al garante per l'infanzia e l'adolescenza che ha predisposto un *vademecum* che deve essere condiviso con i dirigenti e i tecnici dello sport per tracciare la linea di confine tra la prestazione sportiva e il rispetto della persona.

A testimonianza della filosofia di approccio ribadisce il concetto che la tutela degli atleti vale molto di più di una medaglia.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo in replica, ringrazia il Ministro per la risposta e ricorda di aver assistito ad alcuni allenamenti di queste atlete e si dichiara certo che le allenatrici abbiano agito non per volontà di infierire ma solo per il raggiungimento di un obiettivo che viene anteposto a tutto. Rileva come questo accadeva anche in passato anche con riferimento a episodi di *doping*. Si augura che l'attenzione che il Ministro ha delineato venga estesa a tutta l'attività giovanile e rileva come lo psicologo e il medico che accompagnano gli atleti siano figure molto importanti perché oltre il corpo anche la psiche deve essere curata.

5-00629 Piccolotti: Sulla pubblicità e le sponsorizzazioni delle società di scommesse sportive.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo rileva come si tratti di un tema delicato e ribadisce la non opportunità di avventurarsi in un percorso simile senza un'ampia concertazione e una consultazione parlamentare. Sulla norma sono necessari approfondimenti ulteriori. Rileva la necessità di trovare una forma opportuna perché il confine tra abilità e azzardo è labile. Rileva come siamo l'unico Paese in Europa ad avere questo tipo di restrizioni e pertanto è necessaria una riflessione su questo punto. Ribadisce il proprio convincimento sulla necessità di contrastare il gioco illegale mentre sostiene che ciò che è oggetto di concessioni pubbliche e che dà una relativa soddisfazione alle finanze pubbliche debba essere promosso e tutelato. La comunicazione è lo strumento che può consentire di tracciare la linea di confine tra gioco legale e illegale nonché di indicare il senso del limite una persona può scommettere in un certo periodo di tempo per controllare il rischio di ludopatia presìdi sui quali il Governo sarà sempre impegnato.

Rileva come l'impossibilità di scommettere legalmente crei anche un problema di competitività perché tutti i club sportivi che non possono beneficiare di questo introito nel confronto con Paesi europei che hanno risorse di questo tipo.

Reputa ipocrita aver vietato il diritto alla scommessa per poi consentire una comunicazione parallela degli stessi siti che promuovono semplicemente un indirizzo *web* che porta inevitabilmente comunque a scommettere e ritiene quindi che quanto meno se ne possa parlare. Ricorda quello che venne fatto dall'agenzia demanio e monopoli proprio sul gioco legale i primi anni duemila che servi non tanto, ad incrementare le scommesse, quanto nella distinzione di luoghi fisici o virtuali nei quali era possibile scommettere legalmente rispetto a quelli che offrivano servizi illegali che

alimentano l'economia criminale. Il diritto alla scommessa anche dalla denominazione prende spunto dall'esperienza nata in Francia. Ritiene corretto, giusto e lineare che quando si è creata una catena del valore che si basa sulla organizzazione di un evento sportivo, di qualsiasi genere, che a questa catena del valore partecipi anche l'organizzatore. Sembra infatti che non si chiuda il cerchio, nel momento in cui di questa organizzazione di un soggetto privato ne benefici lo Stato con l'agio, ne benefici chi gioca e chi scommette con il montepremi e ne beneficino le aziende concessionarie e non ne prenda parte in qualche maniera anche l'organizzatore dell'evento. Ribadisce che questo è lo spirito con il quale il Governo ha lanciato un'idea che, non è un atto, di disconoscimento dei significati profondi del « decreto dignità » ma è semplicemente un contributo a ripensare il modello sul presupposto che permanga la tutela del consumatore, permanga il presidio al contrasto alla ludopatia ma vengano riconosciuti anche dei diritti rispetto, da un lato acquisisce una concessione dall'altro a chi organizza un evento che crea valore.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo in replica dichiara come sia evidente che il Governo stia valutando l'opportunità di rimuovere il divieto di scommesse e dichiara che, in tal caso, il gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra, porterà avanti un'opposizione durissima. Rileva come il contraltare di quella che è stata definita « soddisfazione delle casse pubbliche » sia una tassa occulta sulla povertà e sul disagio delle classi fragili; sono soldi che vengono da famiglie povere e poverissime, da persone in difficoltà psicologica e sono soldi sottratti alla vita quotidiana. Si dichiara contraria al ritorno della pubblicità delle scommesse che serve ad adescare persone fragili e minori. Rileva come inchieste della magistratura e indagini economiche abbiano evidenziato che l'aumentare del gioco legale alimenta anche la parte illegale sostenuto dalla criminalità. Con riferimento all'ipocrisia sul divieto di pubblicità sollecita perché questa venga rimossa. Rileva inoltre come un'eventuale rimozione del divieto beneficerebbe solo le casse dei club calcistici di serie A già beneficiati in altro modo.

5-00630 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per la valorizzazione dell'attività sportiva dei gruppi sportivi militari.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo chiarisce che si tratta di un tema che sta molto a cuore al Governo e garantisce l'impegno su questo punto. Ricorda che è stata costituita un'agenda comune sport-difesa, affrontando una serie di tematiche che saranno affrontate in modo sistematico, a partire dalle infrastrutture sportive. Approva l'iniziativa di fare entrare anche i disabili nei gruppi sportivi militari e ricorda di avere avviato anche un confronto con il Ministro della difesa e con tutto il suo *staff* e il gruppo sportivo dei carabinieri perché i gruppi sportivi militari possano gestire impianti sportivi con funzioni sociali come è accaduto con la palestra di boxe di S. Basilio. Si tratta di una diversa forma di presidio dello Stato in luoghi dove i giovani devono essere sottratti alla criminalità.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), replicando si dichiara soddisfatta della risposta del Ministro. Sottolinea l'importanza della fiducia nello sport praticato in modo serio e corretto che possa sottrarre i giovani alla criminalità. Ricorda, a questo proposito, le olimpiadi di Parigi del 2024 e poi gli eventi sportivi di Milano e Cortina che seguiranno.

5-00631 Miele (LEGA): Iniziative per favorire la partecipazione alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei tifosi.

Giorgia LATINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo rileva come questa evidenzi l'asimmetria tra un concetto

contemporaneo del calcio che è popolare quando si tratta di tifare una squadra andare allo stadio ma poi non crea alcun coinvolgimento nella proprietà in un sistema che non manifesta il suo valore sociale. Rileva le differenze con altri Paesi come la Germania dove c'è una vera e propria cultura dell'azionariato diffuso e la Spagna dove esistono club con centinaia di migliaia di soci che decidono le sorti della titolarità dei presidenti. Si tratta di vere e proprie scelte culturali. Nel 2019 c'è stato un tentativo in tal senso anche in Italia ma è stata un'occasione persa e anche con riferimento a un organismo consultivo dei tifosi il Parlamento si è espresso per un differimento temporale dell'entrata in vigore. Rileva la necessità di avviare un processo di crescita culturale in tal senso e ciò si rende evidente anche quando i problemi gravi come quelli della giustizia sportiva vengono interpretati con le logiche delle tifoserie.

Si impegna ad avviare con i colleghi di Governo un percorso che possa portare alla libertà dei club calcistici di autodeterminarsi alla possibilità di promuovere e favorire un modello di partecipazione diffusa all'azionariato, anche offrendo facilitazioni fiscali, anche offrendo facilitazioni fiscali.

I club calcistici hanno pagato tutto in 5 anni con l'imposizione di un pagamento anticipato del 3 per cento. Ribadisce la necessità del rispetto delle regole ma ritiene necessario anche non diffondere informazioni fuorvianti.

Si dichiara fortemente critico sull'attuale gestione del calcio ma intende mantenere una posizione di oggettività e di impegno per la responsabilizzazione del sistema sportivo perché ogni volta che Governo o Parlamento sono costretti a intervenire si tratta di una sconfitta per l'intero mondo sportivo. Ribadisce la necessità che ognuno si assuma prendersi le proprie responsabilità pur nella differenza dei ruoli.

Giorgia LATINI (LEGA), replicando per noi è importante avviare questo procedimento per ampliare la partecipazione dei tifosi alle società calcistiche per una maggiore responsabilizzazione e per aumentare l'afflusso di nuovi capitali nelle società sportive e per una maggiore trasparenza nell'uso delle risorse da parte dei club. Sottolinea che qualunque azione del Governo in tal senso avrà l'appoggio del gruppo della Lega.

5-00632 Boschi (A-IV-RE): Iniziative a sostegno delle società sportive dilettantistiche nel passaggio al nuovo regime previsto dalla riforma del lavoro sportivo.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo rileva come si tratti di un argomento già trattato in più sedi e ribadisce che il Governo proporrà dei decreti correttivi non solo sul decreto n. 36 del 2021, ma anche sui decreti nn. 37, 38, 39 e 40, perché il Governo sentiva l'esigenza di tenere conto delle istanze rappresentate dai portatori di interesse, incluse dalle organizzazioni sindacali che hanno esposto le difficoltà derivanti dall'attuazione della riforma per come era stata proposta. Segnala che, per la prima volta, ha organizzato un incontro tra coni cip e sport e salute nel corso del quale sono emerse alcune difficoltà attuative. Rileva come la fase ricognitiva sarà chiusa entro il 15 di aprile e si terrà conto di quanto sta emergendo dall'ascolto dei soggetti interpellati. Agli organismi sportivi sarà chiesto di mettere le oltre 100.000 associazioni e società sportive in condizione di affrontare la riforma anche in termini di conoscenza tecnica delle modalità attuative. Sarà inoltre creato un fondo che faccia da ammortizzatore per le associazioni e le società e i lavoratori sportivi, inoltre gli atti del Governo saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il Governo si sta impegnando a chiudere entro l'elaborazione dei decreti correttivi il 30 giugno prossimo. Con riferimento al registro ritiene inopportuna la duplicazione mentre reputa essenziale l'interoperabilità. Rileva inoltre come, a suo avviso, il registro debba essere sempre più ricco di contenuti, quasi una sorta di camera di

commercio dello sport accessibile ai soggetti autorizzati.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo in replica, ringrazia il Ministro per la risposta e si dichiara parzialmente insoddisfatta in quanto si aspettava di avere qualche informazione più di dettaglio circa i contenuti dei decreti correttivi. Reputa in ogni caso utile sapere la tempistica degli interventi e gli ambiti nei quali il Governo intende intervenire. Stigmatizza tuttavia il cambio di rotta del Governo sulla riforma dello sport così come già accaduto sulle norme cosiddette « spalmadebiti » delle società di calcio, anche se il Ministro non si è personalmente espresso. Pur riconoscendo che l'attività calcistica ha avuto difficoltà oggettive rileva come molti altri settori economici del Paese, altrettanto duramente colpiti dalla pandemia, non hanno ricevuto analoghi contributi e aiuti. Queste le ragioni di contrarietà del nostro gruppo che ha sempre tenuto una posizione coerente non sottoscrivendo l'emendamento parlamentare.

5-00633 Perissa (FdI): Sull'istituzione dei Giochi della gioventù.

Marco PERISSA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il ministro Andrea ABODI, rispondendo all'interrogazione in titolo rileva come la convergenza di intenti sui giochi della gioventù porterà di certo a un risultato soddisfacente. I giochi hanno perso la loro forza propulsiva e si sono spenti ma che debbano riprendere perché devono essere un fattore educativo di socializzazione e di alfabetizzazione che non sempre la scuola riesce a presidiare e deve servire per avviare uno strumento per costruire agenda di comune interesse dei diversi Ministeri di riferimento. Sono già state fatte tre riunioni con i ministri di riferimento e le strutture tecniche (istruzione e del merito) e si sta lavorando in questa direzione. Sottolinea le carenze nel rapporto tra sport e scuola

Si tratta di un progetto in collaborazione con il Ministero della salute, dell'ambiente, dell'agricoltura e sovranità alimentare, della disabilità, della cultura.

Si tratta di un obiettivo è ambizioso per costruire un modello che accompagni con i contenuti sportivi devono arrivano alla finale che si disputerà ogni anno a Roma.

Nell'arco del prossimo mese e mezzo sarà chiuso il piano di fattibilità e entro giugno per iniziare nell'anno scolastico 2023/2024.

I giochi della gioventù devono servire a costruire un'agenda in molti ambiti: sulle infrastrutture sportive scolastiche, sulla presenza dello sport nel programma didattico, la qualificazione di personale docente, deve essere anche uno strumento per uno screening scolastico in cui è coinvolto anche il ministero della salute e una nuova relazione tra la scuola e le associazioni del territorio con aperture delle palestre anche nel pomeriggio. Si tratta dunque di avviare un percorso che può essere anche molto lungo ma che deve essere avviato al più presto. Si augura di poter annunciare il 6 aprile prossimo, giorno in cui si celebra la giornata dello sport, la presentazione di un disegno di legge condiviso da tutte le forze politiche, in tal senso.

Marco PERISSA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Ministro in particolare della sua sensibilità sul tema dello sport a scuola: questo costituisce del resto uno dei principali punti del programma elettorale di Fratelli d'Italia in quanto porta principale che garantisce ai più giovani l'accesso alla pratica sportiva sia dilettantistica che agonistica; altrettanto importante è la riforma che inserisce lo sport in Costituzione.

Fratelli d'Italia accoglie poi con grande entusiasmo la proposta di un tavolo di concertazione per un'iniziativa legislativa collettiva ed è disponibile anche eventualmente a ritirare le proprie proposte in vista di un impegno comune di tutte le forze politiche per un'iniziativa unanime che garantisca una rapida conclusione dell'*iter*.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia.
Atto n. 33.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana.
Atto n. 34.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna.
Atto n. 35.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Lazio.
Atto n. 36.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143 comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreti ministeriali all'ordine del giorno.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere su quattro atti del Governo che recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a quattro regioni: Puglia, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio.

Si tratta del fondo istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo servono alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Poi, per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili risultano ora pari a 40 milioni per il 2021, 78 milioni per il 2022 e 146 milioni per il 2023. Il programma relativo agli anni 2019 e 2020 è stato adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019. Tale decreto disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; sul relativo schema di decreto la VII Commissione della Camera aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 maggio 2019. Successivamente, la programmazione è stata oggetto di rimodulazione con riferimento alle regioni Abruzzo, Sicilia e Umbria (AG n. 264, 265 e 266 dell'XVIII legislatura).

Il programma triennale 2021-2023 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021. Sul relativo schema di decreto (AG n. 324) la VII Commissione della Camera aveva espresso, il 9 dicembre 2021, parere favorevole, con la condizione che il Ministero della cultura accelerasse il processo di reclutamento del personale già programmato, e predisponesse un nuovo piano assunzionale, in considerazione delle proiezioni di organico dei prossimi anni e con l'osservazione che fosse auspicabile, nelle future programmazioni, un incremento della dotazione del Fondo per la

tutela del patrimonio culturale, in modo tale da poter finanziare la totalità, o quasi, dei progetti presentati e finanziabili. La 7° Commissione del Senato aveva espresso, il 30 novembre 2021, parere favorevole con osservazioni.

In particolare lo schema di decreto di cui all'atto n. 33 (Puglia) propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Puglia per un importo complessivo di euro 600.000. In particolare, si propone una riduzione pari a 600.000 euro per l'anno 2020 delle risorse destinate a interventi di accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce. L'importo originario, pari a 1.100.000 viene quindi rideterminato in 500.000 euro. In virtù della rimodulazione in oggetto, viene destinata la medesima somma di 600.000 euro per il 2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura (BA) che non registra risorse per l'annualità 2020.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 34 (Toscana), dispone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Toscana, per un importo complessivo di euro 91.000. In particolare, si propone una riduzione pari a 91.000 euro per l'anno 2019 delle risorse destinate alla realizzazione del laboratorio di restauro di Palazzo Albergotti ad Arezzo. L'importo originario, pari a 91.000 euro è quindi azzerato. In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 91.000 euro per il 2019 viene destinata ad opere di manutenzione e adeguamento di sedi e depositi archeologici nei comuni di Arezzo, Grosseto e Siena. Tale intervento non registra risorse per l'annualità 2019. La relazione illustrativa a corredo dello schema di decreto segnala che il laboratorio di restauro presso Palazzo Albergotti ad Arezzo è stato trasferito all'interno di Palazzo Piccolomini a Siena. I relativi fondi sono quindi riassegnati « a favore del più ampio intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico delle sedi e dei depositi archeologici di Siena, Arezzo e Grosseto ».

Passando allo schema di decreto di cui all'atto n. 35 (Emilia-Romagna), esso propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a euro 98.000. In particolare, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente l'Archivio di Stato di Ravenna, le risorse destinate all'« Acquisizione Certificato prevenzione incendi (CPI): conclusione progettazione ed esecuzione » siano, invece, destinate alla « Revisione bombole di azoto impianto spegnimento automatico » (non presente tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame). La premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dallo stesso Archivio di Stato di Ravenna al Segretariato generale per l'Emilia-Romagna, il quale l'ha presentata alla Direzione generale Archivi del MIC, cui afferisce l'istituto. A sua volta, la Direzione generale Archivi ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico scientifico per gli Archivi che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Infine, lo schema di decreto di cui all'atto n. 36 (Lazio) propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a euro 15.000. Nello specifico, si propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente la Biblioteca statale Baldini di Roma, parte delle risorse destinate al « Completamento realizzazione di copertura – REI 120 – Condotte aerauliche del piano interrato – 1 », siano destinate ad un intervento relativo al « Completamento realizzazione di copertura – REI 120 – Condotte aerauliche del piano interrato – 2 ». Le condotte aerauliche (o canali dell'aria) sono speciali canalizzazioni deputate a trasportare o distribuire l'aria negli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.

La proposta di rimodulazione è stata avanzata dalla stessa Biblioteca statale Baldini di Roma alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura, cui afferisce l'istituto. Si segnala che, nella programmazione 2021-2023, è già presente un intervento relativo alla « Realizzazione di copertura – REI 120 – Condotte aerauliche del piano – 2 », con risorse di 95.000 euro assegnate, per il 2021, alla Biblioteca statale Baldini (in analogia con quanto previsto per il piano –1 della stessa).

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00211 Pavanelli: Mancata erogazione di contributi agli esercizi commerciali per la distribuzione di prodotti sfusi o alla spina, finalizzata alla riduzione di rifiuti 86

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 92

5-00370 Sergio Costa: Bonifica e messa in sicurezza dell'« ex deposito di fitofarmaci Agrimonda » in regione Campania, con particolare riguardo al ripristino della falda acquifera 87

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 93

5-00409 Scarpa: Rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti di tipo industriale sversati illecitamente nel comune di Paese (TV) 87

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 95

5-00511 Simiani: Iniziative relative alla presenza di castori sul territorio nazionale 87

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 96

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. C. 589 Trancassini *(Esame e rinvio)* 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 13.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00211 Pavanelli: Mancata erogazione di contributi agli esercizi commerciali per la distribuzione di prodotti sfusi o alla spina, finalizzata alla riduzione di rifiuti.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si domanda se è stato pubblicato un elenco degli esercenti che hanno ricevuto tali contributi nel 2020 e nel 2021. Ricorda che l'ammontare massimo del contributo per ogni richiedente è di 5.000 euro, corrisposto secondo l'ordine di presentazione della domanda, nel limite di 20 milioni di euro

complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e non comprende né perché la somma erogata nel 2020 sia decisamente inferiore al limite stabilito né perché siano stati soddisfatti solo 58 degli 84 richiedenti. I commercianti vogliono dedicare spazi alla distribuzione dei prodotti sfusi per la riduzione degli imballaggi, azione oltremodo opportuna anche in vista della proposta europea che va in questa direzione, i cui contenuti erano stati anticipati dall'allora ministro Costa con la misura oggetto dell'interrogazione. Auspica, in conclusione, che il Ministero possa approvare un nuovo bando per poter erogare tali contributi.

5-00370 Sergio Costa: Bonifica e messa in sicurezza dell'« ex deposito di fitofarmaci Agrimonda » in regione Campania, con particolare riguardo al ripristino della falda acquifera.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Patty L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmataria, replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta nella quale il Ministero condivide le criticità presenti sull'area, ma afferma che si deve attendere l'assenso sullo schema di accordo. Osserva che non è assolutamente opportuno accumulare ulteriori ritardi e l'inclusione del sito nell'ambito del PNRR obbliga ad una chiusura dell'intervento di bonifica entro il 2026, data che appare inverosimile stanti i tempi prospettati. Rileva che si tratta di un sito contaminato fin nelle falde acquifere, che quindi presenta un alto indice di dannosità per la salute dei cittadini.

5-00409 Scarpa: Rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti di tipo industriale sversati illecitamente nel comune di Paese (TV).

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, i cui contenuti si riserva di verificare sul territorio e della quale si dichiara non completamente soddisfatta. Manca, infatti, una risposta riguardo alle iniziative che il Governo intende mettere in campo per la corretta applicazione della normativa vigente. Ricorda che lo sversamento illecito di rifiuti pericolosi nel comune di Paese è avvenuta già due volte e, nel sottolineare preoccupazione per l'eventuale ulteriore ripetersi di tali comportamenti, invita il Governo ad attivarsi ulteriormente sulla questione posta.

5-00511 Simiani: Iniziative relative alla presenza di castori sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta, di cui condivide lo spirito. È giusto, infatti che rispetto ad animali illegalmente immessi sul territorio nazionale si attivi un rilevamento della presenza della specie, finalizzato a valutare un piano di rimozione, tuttavia ritiene opportuno procedere con delicatezza per evitare il rischio di creare contrapposizioni con comitati che potrebbero determinare difficoltà. Sottolinea, infatti, che se da un lato la presenza del castoro potrebbe avere anche alcune ricadute positive sugli *habitat*, dall'altro certamente l'alterazione del territorio, con particolare riguardo agli argini dei fiumi, non giova a regioni fragili come Umbria e Toscana. Rileva inoltre che il fenomeno si sta allargando essendo stati avvistati castori anche in Friuli e ribadisce pertanto l'opportunità di adottare iniziative evitando contrapposizioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale.
C. 589 Trancassini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, prima di illustrare il contenuto della proposta di legge, ritiene opportuno porre l'attenzione sul fatto che con questa proposta finalmente si affronta il tema di una carenza normativa grave ed evidente. Come sottolineato in molte occasioni, all'indomani di una catastrofe non si riesce ad intervenire in modo tempestivo ed efficace, essendo la procedura prevista tale da comportare risultati disomogenei per situazioni analoghe. Ciò comporta perdite di tempo, sovrapposizioni e situazioni del tutto analoghe che sono state affrontate in modo differente, ad esempio con riguardo alla ricostruzione delle abitazioni.

Rileva che la proposta di legge, nel riprendere un'analoga proposta già presentata e il cui esame non è stato concluso nella scorsa legislatura, tratta un tema di cruciale importanza. Ribadisce, pertanto, la necessità di un quadro di riferimento chiaro e definito, non solo per dare una risposta immediata ai territori colpiti dagli eventi calamitosi, essendo il tempo un fattore cruciale, ma anche per conseguire una uniformità negli interventi volti al superamento dello stato di emergenza e al sostegno delle popolazioni e dell'economia locale. Evidenzia, infatti, che per ogni evento calamitoso attualmente le *governance* sono impostate secondo modelli eterogenei e dotate di poteri normativi fra loro diversi. A tale riguardo, cita l'esperienza del cosiddetto « doppio cratere » di L'Aquila in cui, a seguito dei due terremoti che si sono succeduti, si sono applicate normative diverse.

Tra le esperienze del passato quella che, a suo giudizio, ha dato risultati più positivi e ha permesso alle popolazioni di non perdere la propria identità e la propria economia è stata la ricostruzione successiva al terremoto del Friuli, nella quale sono stati attribuiti ai sindaci poteri di ordinanza, previsione che si ripropone anche nella proposta di legge in esame. Sottolinea inoltre l'importanza della ricostruzione, fase successiva a quella dell'emergenza, che è errato considerare tale dopo un certo periodo, come avvenuto per i territori del centro Italia per i quali si è al settimo anno di emergenza. In quella fase è necessaria una moratoria decennale per la riorganizzazione dei servizi al fine di agevolare la ripresa e il riavvio delle attività.

Nell'auspicare che l'esame della proposta possa concludersi in Commissione in tempi rapidi, si augura che sui temi oggetto della proposta di legge si possa raggiungere la massima condivisione tra i gruppi.

Ricorda che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, è volta a modificare la normativa vigente in materia di gestione degli eventi calamitosi, allo scopo di accelerare e di semplificare gli interventi necessari al superamento della fase emergenziale e quelli di ricostruzione. La proposta intende però andare oltre e porsi l'obiettivo di definire un quadro di riferimento unitario ed omogeneo per la gestione conseguente alle emergenze di rilievo nazionale.

Le disposizioni, che sono contenute in nove articoli, sono suddivise in due capi rubricati rispettivamente « Gestione dell'emergenza e ricostruzione » e « Disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva ».

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori approfondimenti, segnala che l'articolo 1 individua le finalità delle disposizioni recate dal Capo I (articoli 1-5), che ha precedentemente enunciato e che riguardano la riduzione

dei tempi della gestione straordinaria delle emergenze di rilievo nazionale e di particolare gravità connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo come individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (d'ora in avanti codice).

Gli articoli da 2 a 5 introducono una serie di modifiche agli articoli da 24 a 27 del codice, di cui evidenzia le principali.

Una prima innovazione, in particolare, è contenuta nell'articolo 2 che provvede a disciplinare, nel nuovo articolo 24 del Codice, la deliberazione dello stato di emergenza e il potere di ordinanza. Si prevede che successivamente alla deliberazione dell'emergenza di rilevo nazionale tutta la gestione dell'emergenza stessa sia delegata al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (nuovo testo dell'articolo 24, commi 1 e 3, del Codice), anche al fine di azzerare il periodo di tempo che attualmente intercorre già solo per procedere alla nomina dell'eventuale commissario straordinario. Resta ferma la facoltà, per il Capo del Dipartimento della protezione civile, di avvalersi di commissari delegati.

La durata massima dello stato di emergenza è dimezzata, passando da 12 a 6 mesi; la stessa riduzione opera sul termine di prorogabilità del medesimo stato di emergenza, anch'esso ridotto da 12 a 6 mesi (nuovo testo dell'articolo 24, comma 2, del Codice).

La disciplina del potere di ordinanza, attualmente recata dall'articolo 25 del Codice della protezione civile che viene abrogato, è più snella ed è contenuta nel nuovo articolo 24 del Codice, ai commi da 3 a 7. Si prevede che le ordinanze, che sono emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti – previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – escluso invece dal testo vigente. L'attuazione delle ordinanze è curata dal Capo del Dipartimento della protezione, il cui ruolo centrale viene rafforzato sia in fase decisionale che in quella attuativa. La nuova disciplina introduce, poi, una disposizione, volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di emanare ulteriori ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o alle cose (nuovo testo del comma 5 dell'articolo 24 del Codice).

L'articolo 3 della proposta di legge, che interviene sull'articolo 26 del Codice, disciplina la chiusura dell'emergenza. Relativamente all'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, è ridotto da 30 a 10 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza il termine per la sua emanazione. È altresì precisato che l'emanazione dell'ordinanza spetta al Capo del Dipartimento della protezione civile e che la finalità di tale ordinanza è quella di disciplinare il subentro dell'ente locale territorialmente competente in via ordinaria nei compiti di coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione conseguenti all'evento (nuovo testo dell'articolo 26, comma 1, del Codice). Viene altresì stabilito (dal nuovo testo del comma 2 dell'articolo 26) che l'ordinanza in questione dispone la chiusura della contabilità speciale intestata al Capo del Dipartimento della protezione civile e delle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, laddove istituiti, a meno che non si tratti di sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza. Le risorse residue giacenti sulle suddette contabilità speciali sono riassegnate al bilancio dello Stato e successivamente trasferite a contabilità speciali intestate ai sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza.

Nel nuovo testo del comma 3 dell'articolo 26 viene introdotta una disciplina della rendicontazione di tutte le entrate e di tutte le spese, riguardanti gli interventi delegati, da parte dei sindaci e dei commissari delegati titolari di contabilità speciali, (che in parte ricalca quella prevista dall'articolo 27, comma 4, che rimane sostanzialmente immutato ad eccezione della modifica di un termine temporale). Rispetto all'attuale disciplina, si precisa che il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili, e dei debiti derivanti da obbligazioni

giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai sindaci o dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Si prevede inoltre che i rendiconti, corredati della documentazione giustificativa nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, siano trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle Camere per l'invio alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno.

L'articolo 4 della proposta di legge, che introduce il nuovo articolo 26-*bis* del Codice, prevede che, una volta terminata la fase dell'emergenza vera e propria, siano trasferite tutte le funzioni relative alle attività di ripristino e di ricostruzione pubblica ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento emergenziale, ai quali è riconosciuta la facoltà di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001). Tale disposizione consente di affidare la gestione delle attività di ricostruzione ai sindaci, i quali hanno una migliore conoscenza del territorio e possono adottare misure differenziate tenendo conto delle peculiarità e delle reali esigenze del territorio stesso.

L'articolo 5 della proposta di legge modifica l'articolo 27 del Codice concernente le contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale. Rispetto alla normativa vigente si precisa che le contabilità speciali oggetto di disciplina sono quelle intestate al Capo del Dipartimento della protezione civile e quelle eventualmente intestate ai commissari delegati. Si eleva, inoltre, da 40 a 45 giorni il termine (decorrente dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o dell'incarico) entro il quale i commissari delegati titolari di contabilità speciali devono presentare il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, in coerenza con quanto previsto nel citato nuovo comma 3 dell'articolo 26.

Il capo II della proposta di legge in esame, costituito dagli articoli da 6 a 9, detta disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva nei territori colpiti da eventi calamitosi di rilievo nazionale.

L'articolo 6, al fine di evitare fenomeni di spopolamento dei territori in cui si sono verificati eventi calamitosi di rilievo nazionale, riconosce in favore dei medesimi una moratoria decennale sulla riorganizzazione dei servizi essenziali prevista da norme di legge in funzione della densità abitativa degli enti locali interessati.

Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite da un evento calamitoso, l'articolo 7 prevede la concessione di determinate indennità a favore di talune categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di tale evento, concernenti in particolare indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, nonché indennità *una tantum* in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi. L'articolo 7 reca, inoltre, alcune semplificazioni per i datori di lavoro che presentano domanda di trattamento di integrazione salariale, in conseguenza dell'evento stesso.

L'articolo 8 elenca le agevolazioni (in particolare finanziamenti a tasso zero) che possono essere concesse, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza, a favore delle imprese che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Lo stesso articolo 8 elenca, inoltre, quali benefici concedibili, i finanziamenti di progetti di riconversione e riqualificazione industriale, in base al regime di aiuto previsto per le aree industriali in crisi, nonché un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture

produttive operanti nei territori dei comuni colpiti. Il comma 2 dell'articolo 8 stabilisce, poi, che l'attivazione delle misure di sostegno previste e l'individuazione delle relative coperture finanziarie e dei criteri e delle modalità di accesso alle misure medesime sono disposte con legge, tenuto conto anche della gravità dell'evento calamitoso e del suo impatto sul tessuto economico-sociale.

Infine, l'articolo 9, al comma 1, prevede l'istituzione di zone franche urbane nel territorio dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, mentre il comma 2 dispone che nelle zone franche urbane così istituite i benefici economici e occupazionali previsti sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.

In conclusione, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che il tema oggetto della proposta in esame è da tempo all'attenzione del proprio gruppo, che infatti nella scorsa legislatura aveva presentato una proposta di legge a firma della deputata Pezzopane. Segnala che anche il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge a firma della deputata Braga sul medesimo tema, che auspica possa essere un elemento utile alla discussione che la Commissione intende fare sulle emergenze di rilievo nazionale.

Mauro ROTELLI (FDI), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-00211 Pavanelli: Mancata erogazione di contributi agli esercizi commerciali per la distribuzione di prodotti sfusi o alla spina, finalizzata alla riduzione di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione concernente il ritardo nell'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 22 settembre 2021, si rappresenta quanto segue.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi, che si caratterizzano per essere spesso di materiale plastico, in un'ottica di contenimento degli effetti climalteranti nonché adattando l'offerta alla sempre più crescente quota di domanda consapevole e volta alle pratiche della sostenibilità, è stata posta in essere in via sperimentale una misura che mira a incentivare gli esercizi commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti in forma sfusa o alla spina.

Il soggetto che accede a suddetto incentivo – così come ricordato dall'onorevole interrogante – può beneficiare di un contributo economico per le spese sostenute a tal fine, per un importo massimo di cinquemila (5000) euro; per il funzionamento di questa iniziativa sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle risorse.

In merito al riconoscimento del contributo alle imprese che sono risultate ammissibili, si precisa che sono stati adottati 2 decreti direttoriali.

In particolare, a valere sulle spese sostenute nel 2020, per il cosiddetto sportello 2021, con il decreto del 3 agosto 2022 sono stati approvati due allegati, il primo – A – contiene l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, mentre il secondo – B – l'elenco delle istanze che sono state oggetto di approfondimenti istruttori.

Con il decreto del 22 dicembre 2022 è stato approvato l'allegato A per la concessione del contributo in favore di una singola istanza, all'esito degli ulteriori approfondimenti istruttori.

Per quanto concerne le spese sostenute nel 2021, ovvero per lo sportello 2022, con il medesimo decreto del 22 dicembre sopra citato è stato approvato l'elenco allegato delle imprese ritenute ammissibili per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

Riguardo l'ulteriore erogazione del contributo agli esercizi commerciali, così come da esplicita richiesta di notizie, si rappresenta che nel mese di novembre 2022, a seguito di accertamento della regolarità contributiva – DURC –, sono stati erogati i contributi concessi a 58 beneficiari degli 84 individuati relativamente allo sportello relativo alle spese sostenute nel 2020 per una somma di quasi centocinquantamila (150.000) euro.

Analogamente, sono in corso le dovute procedure di verifica della regolarità contributiva per quelle imprese che sono risultate beneficiarie del contributo relativo alle spese sostenute nel 2021.

ALLEGATO 2

5-00370 Sergio Costa: Bonifica e messa in sicurezza dell'« ex deposito di fitofarmaci Agrimonda » in regione Campania, con particolare riguardo al ripristino della falda acquifera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come rilevato dall'onorevole interrogante, il PNRR prevede 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani, ossia quei siti per i quali, per motivi diversi, le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione, con l'obiettivo della loro riqualificazione, segnatamente attraverso la misura M2C4, investimento 3.4.

Parimenti, le procedure afferenti al PNRR prevedono, altresì, l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le regioni e le province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere, nonché la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei medesimi siti, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Pertanto, le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione, tra cui l'elenco dei siti orfani, sono state fornite dalle singole Regioni, in coerenza con il vigente quadro normativo che attribuisce loro la competenza ad effettuare il censimento e predisporre l'anagrafe dei siti contaminati, ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e adottare il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'articolo 199, comma 6, del medesimo provvedimento.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 152 del 2021, « le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica ».

Il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, recante l'elenco degli interventi specifici finanziati nell'ambito della suddetta misura e investimento del PNRR, è stato adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica del 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il successivo 12 ottobre.

Con il Piano d'azione sono stati destinati, in particolare, alla Regione Campania quasi 60 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza in 15 siti orfani individuati dalla Regione stessa, aventi una superficie complessiva pari a circa 420.000 metri quadri.

Tra questi, figura il sito orfano denominato « Ex Deposito fitofarmaci Agrimonda » ricadente nel territorio della Provincia di Napoli e, in particolare, nel comune di Mariglianella. Si conferma che per la bonifica di detto sito orfano, avente un'area pari a quasi 3 mila metri quadrati, il Piano d'azione ha assegnato 2 milioni e mezzo di euro alla Regione.

L'intervento previsto consiste, in particolare, nella demolizione della pavimentazione esistente, nella rimozione e nel trattamento dei suoli superficiali, nonché nella messa in sicurezza permanente dei suoli profondi e della falda.

La conclusione di tali attività è prevista per il primo trimestre del 2026, termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati con le risorse della misura M2C4.

Trattandosi di un'area che non ricade all'interno di un sito d'interesse nazionale (SIN), le procedure di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del Testo Unico Ambientale, sono attribuite alla competenza della Regione.

A tale proposito, si specifica che nel marzo 2022 la Regione Campania ha indetto apposita Conferenza dei servizi per l'approvazione del documento « Analisi di rischio sito-specifica relativo al sito dell'ex

deposito fitofarmaci Agrimonda », in cui è stato acquisito il parere dell'ARPAC.

Successivamente la stessa Regione, in qualità di soggetto attuatore, nell'ambito del procedimento ambientale, con Decreto Dirigenziale n. 36 del 19 aprile 2022 ha approvato suddetta analisi di Rischio e prescritto la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica entro l'anno, attività che non è stata ancora perfezionata.

Va ulteriormente sottolineato come il trasferimento alle Regioni delle risorse della pertinente misura del PNRR in parola è subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 7 del suddetto Piano d'azione.

Per quanto di pertinenza delle strutture preposte del Ministero, lo schema di accordo è stato predisposto, nonché trasmesso alla regione Campania con nota del 22 dicembre 2022 per l'approvazione secondo l'ordinamento regionale.

Lo schema di accordo, in conformità a quanto previsto dal Piano d'azione, individua tra l'altro gli obiettivi intermedi di ciascun intervento per il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione dello stesso, nonché le azioni correttive necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4.

Pertanto, nel condividere le criticità rilevate, si precisa che ad oggi si è in attesa di ricevere formale assenso sullo schema di accordo, propedeutico al trasferimento delle risorse idonee alla messa in sicurezza del sito e per la valutazione di eventuali ulteriori indagini integrative anche esterne al sito.

ALLEGATO 3

5-00409 Scarpa: Rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti di tipo industriale sversati illecitamente nel comune di Paese (TV).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante concernente la segnalazione di sversamento illecito di rifiuti nel comune di Paese, si rappresenta quanto segue.

Si ritiene opportuno innanzitutto precisare che i rifiuti abbandonati lungo una strada comunale, acquistano la qualificazione di « rifiuti urbani » per effetto della classificazione data dall'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Pertanto, come ricordato dall'onorevole interrogante, l'adempimento relativo alla messa in sicurezza del « materiale illecito », e comunque di provvedere alla rimozione dei rifiuti, grava sull'Amministrazione comunale, laddove il bene non abbia formato oggetto di concessione e la gestione non sia stata affidata a terzi.

Acquisite le informazioni dal comune di Paese, si rappresenta che l'Amministrazione stessa ha informato che le indagini relative all'abbandono di cui trattasi sono in capo al Comando Carabinieri di Paese.

Lo stesso Comando ha comunicato formalmente alla Provincia di Treviso e al Comune interessato che i rifiuti oggetto della segnalazione in via E. Fermi sono stati già raccolti dalla società che ne aveva denunciato il furto, e che le indagini per risalire agli autori dei reati per la quale si sta procedendo sono attualmente in corso.

Si apprende, altresì, che i rifiuti in questione, nelle more dell'individuazione degli autori del furto dei cassoni e dell'abbandono dei rifiuti di cui trattasi, sarebbero stati restituiti al legittimo proprietario in quanto « beni oggetto di reato ». La ditta proprietaria, non responsabile dell'abbandono, si sarebbe attivata da subito per la rimozione di detti rifiuti, che, per questioni logistiche, ha comportato tempi di alcune settimane.

Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale emissione di un'ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti abbandonati, è stato reso noto che il 13 gennaio scorso sono stati asportati i rifiuti presenti nell'area « ex Simmel » e, in data successiva, anche quelli presenti in via E. Fermi.

Nel considerare che, anche per ragioni di opportunità, sono le istituzioni locali che possono programmare e attuare in maniera efficace le misure necessarie a contrastare la situazione di insicurezza creatasi, si condividono la preoccupazione per il verificarsi di siffatti fenomeni che compromettono la sicurezza dei cittadini e – nell'ambito delle proprie prerogative – questo Ministero attiverà ogni necessaria misura volta alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dalla vicenda.

ALLEGATO 4

5-00511 Simiani: Iniziative relative alla presenza di castori sul territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta dall'onorevole interrogante concernente la presenza di castori in alcune aree del Paese, si rappresenta quanto segue.

La comparsa di nuclei di castoro eurasiatico in Italia centrale risulta attribuibile ad immissioni di natura illegale, in quanto non autorizzate dalle autorità competenti e non adeguatamente pianificate, così come richiesto dalla normativa vigente, in particolare l'articolo 22 lettera *a)* della Direttiva « Habitat » e norme nazionali di recepimento, nonché l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e il decreto ministeriale 2 aprile 2020.

Difatti, le possibili origini dei castori osservati in Toscana ed in Umbria sono state valutate sulla base degli elementi conoscitivi disponibili nell'ambito di un incontro nazionale tenutosi a settembre del 2021 – organizzato dalla Associazione Teriologica Italiana – tra numerosi esperti di gestione e conservazione dei mammiferi in collaborazione con ISPRA.

A seguito della valutazione delle diverse possibilità, l'unica opzione verosimile supportata dal quadro conoscitivo attuale della presenza accertata della specie in Italia centrale è risultata essere il rilascio non autorizzato di animali in più aree.

Pertanto, appare evidente che la collocazione dei nuclei presenti in Italia centrale sia da ritenere al di fuori dell'attuale areale naturale della specie, non riconducibile a un processo di ricolonizzazione naturale a partire dall'attuale areale naturale, né a progetti di re-introduzione condotti ai sensi delle vigenti norme internazionali e nazionali.

Ciò detto, già nel mese di dicembre 2021 le strutture competenti del Ministero ed ISPRA hanno evidenziato l'urgenza che le regioni, informando le stesse, provvedessero in modo coordinato e tempestivo all'attivazione di un rilevamento speditivo della presenza della specie sul territorio, finalizzato a valutarne l'effettiva distribuzione e alla definizione e attuazione di un piano per la rimozione dei nuclei esistenti, in considerazione delle rilevanti implicazioni gestionali che deriveranno dalla tempestività e dalle modalità di gestione della specie.

La necessità di un'azione coordinata di rimozione, e più in generale di una strategia gestionale armonizzata e coerente, peraltro ampiamente condivisa nell'ambito della comunità scientifica, come evidenziato dalle risultanze dell'incontro nazionale precedentemente citato, è giustificata dalle capacità di spostamento e diffusione della specie e, soprattutto, dalle ricadute collettive che si avrebbero a seguito dell'insediamento della specie anche in una sola delle regioni interessate.

A seguito delle informazioni trasmesse nell'ottobre 2022 dalle due regioni maggiormente coinvolte si è appreso che le stesse avevano raccolto informazioni utili a definire un quadro distributivo che risultava caratterizzato ancora da una presenza localizzata della specie.

Le informazioni raccolte, anche in accordo con ISPRA, possono essere considerate sufficientemente esaustive per la definizione e successiva attuazione di un piano per la rimozione dei nuclei esistenti.

Per questo motivo, le due regioni sono state invitate e sollecitate a pianificare con la massima urgenza gli interventi gestionali da intraprendere, da attuare secondo l'*iter* autorizzativo previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.

Suddetti interventi hanno carattere di necessità ed urgenza, in relazione ai gravi impatti che la specie verosimilmente pro-

durrà ad un ecosistema delicato come i corsi d'acqua, nonché alle specie ed agli habitat ad essi collegati, anche di interesse comunitario.

Riguardo quest'ultimo aspetto va altresì rilevato il rischio per cui si possa configurare una possibile infrazione riguardo gli impegni unionali per la mancata attuazione degli interventi gestionali necessari a garantire il mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse.

Infine, riguardo il caso analogo che si è verificato nel territorio spagnolo, si deve evidenziare che, in base ai dati attualmente disponibili, il numero di esemplari nel territorio italiano risulterebbe molto più contenuto di quello rimosso a suo tempo in Spagna.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 Formentini (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 98

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle Regioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1) 102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

C. 853 Formentini.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Esteri sulla proposta di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, d'iniziativa dei deputati Formentini ed altri (C. 770).

La proposta di legge riprende il medesimo contenuto del disegno di legge C. 3417,

il cui esame in sede referente era stato concluso il 4 maggio 2022 dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati (XVIII legislatura). Sul disegno di legge la Commissione aveva già reso parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2022.

Il Protocollo in esame, che apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015, risponde all'esigenza di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia.

Nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

Ricorda che l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica « convivenza » nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate. Inoltre l'Accordo ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.

Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi.

Sul fronte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

Il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB.

A fronte di tali impegni, ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

In merito al contenuto specifico del Protocollo, fa presente che esso si compone di un preambolo e 2 articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 novella l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G.

L'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (c.d. « *assignment* ») stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo in esame.

In ogni caso, tali attribuzioni continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e saranno potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Nel Protocollo, si evidenzia inoltre l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

Il nuovo testo dell'articolo 5 definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per

le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di euro 4.898.000 per l'anno 2021, di euro 4.492.000 per l'anno 2022, di euro 4.530.000 per l'anno 2023, di euro 4.581.000 per l'anno 2024, di euro 4.648.000 per l'anno 2025 e di euro 4.718.000 a decorrere dall'anno 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli Affari esteri dei due Paesi i coordinatori della Commissione mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

L'articolo 9 è modificato nel senso di aumentare il preavviso per esercitare il diritto di denuncia delle Parti rispetto al tacito rinnovo annuale da due a sei mesi.

L'articolo 2 obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia previsto dall'articolo 9 dell'Accordo fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 dispongono, rispettivamente, la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo.

L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 4 prevede infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole.

Francesca GHIRRA (AVS) esprime la propria perplessità sulla proposta di parere favorevole, giacché nel Protocollo viene riconosciuto un incremento del contributo economico annuale alla Repubblica di San Marino a partire dal 2021. Ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione Cultura aveva approvato parere favorevole con un'osservazione, consistente nella richiesta al Governo, in occasione di un eventuale prossimo rinnovo dell'Accordo, di modificarlo nel senso di una minore onerosità, ed in generale tramite un Accordo internazionale completamente nuovo. Questo in virtù in primo luogo dei costi, e poi per via del quadro generale, anche tecnologico, così profondamente mutato nel corso di un quindicennio.

Antonino IARIA (M5S) ricorda che le perplessità avanzate nel corso del dibattito nella scorsa legislatura erano state espresse dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Si chiede dunque come tali forze politiche abbiano potuto mutare così radicalmente orientamento nel giro di pochi mesi.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, precisa che Fratelli d'Italia, nel corso del dibattito in Commissione Esteri nel corso della XVIII legislatura, aveva votato a favore del Protocollo.

Antonino IARIA (M5S) ammette di aver detto per un errore materiale « Fratelli d'Italia » in luogo di « Forza Italia ».

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere, viste le indubbie ricadute positive in termini tecnici del Protocollo, nonché in continuità con il voto espresso nel corso della XVIII legislatura.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

C. 913, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Esteri sulla proposta di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018, d'iniziativa dei senatori Craxi ed altri (C. 913, approvata dal Senato).

Identico provvedimento era stato approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1280), il 13 ottobre 2021; era stato in seguito esaminato dalla Commissione Affari esteri della Camera, che il 19 gennaio 2023 aveva deliberato di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. La Commissione aveva esaminato in sede consultiva il provvedimento, esprimendo parere favorevole in data 15 dicembre 2021.

Il Protocollo è finalizzato ad introdurre modifiche al testo dell'Accordo bilaterale richieste dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

In merito al contenuto specifico del Protocollo, fa presente che esso si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).

L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene altresì precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Parte italiana (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri), ed il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche per la Parte armena (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti).

L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo e il Protocollo saranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi contraenti, nonché con gli obblighi internazionali e, per l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 statuisce in ordine all'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) osserva che i due Protocolli sottoposti alla ratifica sono stati stipulati in momenti diversi, uno mentre il PD era al Governo, l'altro mentre era invece all'opposizione. Si tratta peraltro anche in questo caso di

misure di natura tecnica, che non possono che agevolare le aziende e i lavoratori del settore del trasporto; preannunzia dunque parere favorevole.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2023.

Audizione di rappresentanti delle Regioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00618 Cappelletti: Sulla riconversione del comparto produttivo dell'auto e dei settori ad esso collegati 103

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 106

5-00619 Cavo: Sulle crisi delle industrie del territorio di Savona, con particolare riferimento alla SANAC SPA 104

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 107

5-00620 Peluffo: Strumenti di incentivazione al sistema produttivo volti alla riduzione dei costi energetici 104

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 108

5-00621 Squeri: Sugli indici di sostenibilità degli investimenti delle PMI 104

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 15.05.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00618 Cappelletti: Sulla riconversione del comparto produttivo dell'auto e dei settori ad esso collegati.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta che contiene un elenco di buone intenzioni ma non quegli impegni concreti e reali che sono invece necessari per fronteggiare la difficile situazione relativa alla riconversione del comparto produttivo dell'auto e dei settori ad esso collegati. Ricorda, in-

fatti, che il 60 per cento delle imprese italiane del settore esporta componentistica a favore di aziende automobilistiche estere, trovandosi quindi, queste aziende, nella necessità di innovarsi celermente e profondamente se non vogliono correre il rischio che una mancata riconversione comporti l'impossibilità di incontrare le esigenze del mercato futuro e una caduta della loro competitività e capacità di sviluppo, con immediate ricadute sull'occupazione e, ovviamente, sull'intera economia del Paese.

5-00619 Cavo: Sulle crisi delle industrie del territorio di Savona, con particolare riferimento alla SANAC SPA.

Ilaria CAVO, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Ilaria CAVO, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta esprimendo apprezzamento soprattutto per l'impostazione data dal Governo al percorso volto a trasformare un'area di crisi complessa in un'area di crescita e di sviluppo. Osserva che resta comunque l'esigenza di monitorare con continuità le situazioni industriali attuali e la loro evoluzione. Ritiene peraltro positivo l'imminente incontro in sede di Tavolo provinciale esteso anche ad Invitalia. Osservando che non si devono alimentare eccessive illusioni sul fatto che il percorso sia facile ritiene, tuttavia, che ci sia una concreta possibilità che possa nascere un modello per la salvaguardia delle attività produttive, eventualità che, evidenzia, per la Liguria non rappresenterebbe una prima volta.

5-00620 Peluffo: Strumenti di incentivazione al sistema produttivo volti alla riduzione dei costi energetici.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo ritenendola peraltro di particolare attualità in considerazione della bozza di decreto-legge esaminata nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi ieri sera concernente anche la tematica delle bollette energetiche. Auspica quindi che la rappresentante del Governo possa fornire in questa sede maggiori informazioni rispetto a quelle che sono desumibili dalle fonti giornalistiche.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, in particolare per i profili relativi al decreto-legge in materia energetica. Pur esprimendo apprezzamento per i riferiti sconti sul gas, stigmatizza che non si sia agito per evitare il ritorno in bolletta degli oneri di sistema per l'elettricità, che rappresentano un peso del 22 per cento sulla bolletta medesima. Non condivide che siano stati ridotti gli imponibili alle imprese che hanno ottenuto extra profitti a causa dell'attuale situazione del mercato energetico. Rileva anche che restano ancora ignoti gli stanziamenti connessi al citato decreto-legge nonché la percentuale del credito d'imposta a favore delle imprese prevista nella bozza del citato decreto-legge con la conseguenza che le aziende permangono in un clima di incertezza. Evidenzia infine che è del tutto inaccettabile lo sconto penale a favore degli evasori fiscali contenuto in un provvedimento di legge che dovrebbe invece riguardare l'energia e i consumatori.

5-00621 Squeri: Sugli indici di sostenibilità degli investimenti delle PMI.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta che le consente di verificare l'ampia attenzione data al sistema oggetto dell'interrogazione in titolo. Valuta favorevolmente che si agisca sul settore finanziario per consentire alle imprese di agire efficacemente in un contesto europeo che richiede il rispetto di determinati requisiti per il raggiungimento di specifiche finalità. Evidenzia infine le peculiarità del tessuto industriale italiano, composto prevalentemente di piccole e medie imprese che, quindi, devono essere messe in condizione di operare al meglio.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-00618 Cappelletti: Sulla riconversione del comparto produttivo dell'auto e dei settori ad esso collegati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche del settore dell'industria dell'*automotive*, considerato assolutamente strategico per il nostro Paese, tant'è che presso il Ministero è stato istituito un tavolo specifico di confronto permanente. In considerazione di tale strategicità il Governo nel condividere gli obiettivi della doppia transizione (verde e digitale) ritiene tuttavia di realizzare questo percorso attraverso misure di buon senso, da adottare con senso di responsabilità e realismo.

Per questo, come è stato già riferito in recenti *question time* sia dal Presidente del Consiglio Meloni che dal Ministro Urso, intendiamo percorrere la strada della neutralità tecnologica e lo stiamo facendo con fermezza. Questo Governo ritiene, infatti, che sia possibile conseguire la transizione verde impiegando anche altre tecnologie rispetto all'elettrico.

Ci sono infatti significative alternative per coniugare sviluppo e sostenibilità: i biocarburanti, i carburanti sintetici, anche l'idrogeno. Ambiti in cui l'Italia vanta una tecnologia di assoluta avanguardia.

Su questo tema ovviamente abbiamo dialogato e continueremo a dialogare con i *partner* UE e con la stessa Commissione europea.

Abbiamo il dovere di creare iniziative di politica industriale per tutelare gli interessi delle industrie nazionali e garantire l'occupazione agendo su: catene di valore, nuove tecnologie (intelligenza artificiale, tecnologia *green*), filiera delle batterie elettriche, *chip*.

Ricordo, a tal proposito, che fino al 2030 disponiamo di un fondo «*automotive* », partito con una dotazione iniziale di 8,7 miliardi di euro. Le risorse rimanenti di tale fondo (circa 6 miliardi) saranno impiegate soprattutto sulla filiera nazionale, in coerenza con gli obiettivi di massimo sostegno alla transizione *green*, secondo un principio di neutralità tecnologica, anche per evitare ciò che è successo nel recente passato, ossia che una cospicua percentuale di incentivi finisca a finanziare produzioni localizzate all'estero.

Occorre altresì accelerare sul fronte delle infrastrutture: nonostante la crescita significativa degli ultimi 12 mesi, in Italia sono ancora pochi i punti di ricarica per veicoli elettrici (solo 36 mila mentre in Olanda ve ne sono circa 90 mila).

In conclusione, rappresento la necessità di garantire una crescita armonica di tutte le tecnologie alternative ai carburanti fossili. Una crescita che sia pre-condizione per la sostenibilità (ambientale, economica e sociale) delle due transizioni gemelle, digitale e verde, al fine di accompagnare il sistema produttivo in questo percorso.

ALLEGATO 2

5-00619 Cavo: Sulle crisi delle industrie del territorio di Savona, con particolare riferimento alla SANAC SPA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole Cavo.

Com'è stato ricordato con l'atto in parola, il Tavolo provinciale per lo sviluppo economico di Savona, è un tavolo di coordinamento, di sintesi operativa e di regia, con la finalità di ricercare e promuovere soluzioni fattive, organiche e coordinate relative al territorio interessato. Il fine ultimo è quello di creare i presupposti adatti per trasformare un'area di crisi complessa (dal 2016) in un'area di crescita e di sviluppo.

Il 27 marzo scorso ho incontrato personalmente i rappresentati del citato tavolo, per coordinare le iniziative per cogliere le opportunità di sviluppo di questo territorio.

Uno degli obiettivi che si vuole raggiungere è quello di creare una sinergia tra azione pubblica ed impresa privata, poiché i sostegni pubblici hanno senso solo se creano le condizioni per stimolare gli investimenti privati e se attirano risorse che possono consolidare le realtà esistenti e fare radicare nuove iniziative.

L'impegno dell'esecutivo è finalizzato a che le annose criticità aziendali presenti nel territorio della provincia siano affrontate e risolte in modo organico, coordinato e sistematico.

A tal riguardo, i competenti uffici del MIMIT stanno monitorando le situazioni industriali più complesse nel territorio savonese (Sanac e Piaggio) per sviluppare al meglio le opportunità derivanti dalle positive realtà imprenditoriali presenti.

In occasione del citato incontro, sono stati quindi raccolti i contributi di tutte le parti intervenute. L'impegno del Governo è ora quello di riconvocare il tavolo entro i primi giorni del mese di maggio, anche in presenza di Invitalia, per analizzare in maniera compiuta le tematiche emerse e i possibili sviluppi, anche al fine di fornire eventuali prospettive e soluzioni.

Si sono dunque poste le basi per iniziare un lavoro sinergico, produttivo e sistematico tra Territorio e Ministero, al quale l'esecutivo intende dare seguito, non solo per individuare soluzioni alle criticità industriali emerse ma anche perché lo sviluppo strategico di determinate realtà imprenditoriali è funzionale alla crescita e allo sviluppo del Sistema Paese nel suo complesso.

ALLEGATO 3

5-00620 Peluffo: Strumenti di incentivazione al sistema produttivo volti alla riduzione dei costi energetici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come ricordato con l'atto in parola, nonostante la tendenza al ribasso, il costo dell'energia è ancora maggiore rispetto ai livelli pre-crisi.

Al fine di sostenere imprese e famiglie da tale contingenza, il Consiglio dei Ministri di ieri ha dunque approvato un provvedimento d'urgenza che prevede misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Tra le misure ivi previste voglio ricordare:

il rafforzamento del bonus sociale per la bolletta elettrica e del gas per i nuclei familiari a reddito più basso per il secondo trimestre del 2023;

la conferma della misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) di riduzione dell'IVA (al 5 per cento) e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre del 2023;

il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

A tal ultimo riguardo, segnalo che è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023 in favore delle seguenti imprese che abbiano registrato un incremento nei consumi superiore al 30 per cento rispetto al 2019, ossia:

imprese a forte consumo di energia elettrica (definite con decreto MIMIT 21/12/2017) nonché imprese produttrici di energia che auto-consumano energia;

imprese dotate di contatori di energia con potenza pari o superiore a 4,5 KW diverse dalle precedenti;

imprese a forte consumo di gas naturale (come da decreto MASE 21/12/2021) e altre imprese che consumano gas diverse da queste ultime, per consumi relativi a usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Oltre alle misure sopra descritte, si ricorda che presso il MIMIT è stato istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale (articolo 1, commi 478 e 479, della legge di Bilancio 2022) nonché sono operativi i Contratti di sviluppo, che sul fronte dei consumi energetici sono volti ad incentivare le imprese nell'ottica di garantire una maggiore efficienza per la realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Nell'ambito di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, tengo a sottolineare altresì che gli Uffici competenti hanno avviato sin da subito un monitoraggio sui prezzi dell'energia al fine di seguirne l'evoluzione.

A tale scopo, operano sia l'Osservatorio Prezzi e Tariffe che il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), in collaborazione con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, i cui poteri sono stati rafforzati con il decreto Carburanti (decreto-legge n. 5 del 2023), recentemente convertito in legge (legge 23 del 2023).

Il MIMIT pertanto, anche sulla base del lavoro di monitoraggio svolto da tali organi, opera costantemente in sinergia con gli altri Ministeri principalmente competenti, al fine di affrontare la problematica del caro-prezzi, delle comunità energetiche e delle energie alternative e di addivenire ad individuare misure idonee a tutelare le imprese italiane.

ALLEGATO 4

5-00621 Squeri: Sugli indici di sostenibilità degli investimenti delle PMI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con riferimento alla tematica sollevata con l'atto in parola, tengo a precisare che in seno al Ministero delle imprese e del *made in Italy* opera il Punto di contatto nazionale (PCN), organismo creato con il compito di promuovere le Linee Guida dell'OCSE, uno *standard* volontario di condotta responsabile destinato alle imprese operanti sul mercato internazionale.

Uno dei principali obiettivi delle Linee Guida è quello di valorizzare il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile a livello globale e sostenere il percorso delle imprese operanti sul mercato verso una condotta d'impresa responsabile (RSI), che integri la sostenibilità ambientale e sociale nel modello di *business* e affronti il rischio di impatti negativi.

Anche le PMI sono invitate ad osservare le Linee Guida nella misura più ampia possibile. I temi principali per i quali le PMI possono operare per conseguire sia obiettivi di *performance* che una corretta applicazione dei principi di RSI sono rappresentati dalla trasparenza e divulgazione delle informazioni economiche, finanziarie, sociali, dal rispetto dei diritti umani, da migliori pratiche nel rispetto delle norme ambientali, dalla lotta alla corruzione, dalla tutela degli interessi dei consumatori, dalla libera concorrenza.

Anche alla luce della recente crisi economica e sociale internazionale, occorre agire sul settore finanziario affinché sia sempre più trasparente e responsabile e contribuisca, con stanziamento di capitale e di credito, ad un sistema economico sostenibile. Per tale motivo, il PCN ha promosso, anche in ambito OCSE, la trasparenza delle transazioni finanziarie, la promozione della *due diligence* nel settore finanziario e la promozione dei principi della finanza etica.

Per favorire la divulgazione e il rispetto dei criteri ESG anche tra le PMI italiane, è operativo il portale *web* PCN, attraverso il quale si promuovono le azioni messe in campo dalle Amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli altri soggetti (sistema camerale, universitario, bancario e organizzazioni della società civile). L'obiettivo è quello di aumentare la cultura della responsabilità sociale tra le imprese e tra i cittadini e le comunità territoriali, oltre conoscere le esigenze delle imprese nei loro percorsi di adozione della RSI.

Da ultimo, in merito al tema degli appalti pubblici e della integrazione in essi dei principi ESG, si ritiene opportuno creare una domanda pubblica e quindi un nuovo mercato per le imprese responsabili.

IL MIMIT dunque promuove la strategia per una crescita sostenibile basata sul convincimento che una *governance* d'impresa responsabile sia in grado di conseguire congiuntamente obiettivi competitivi e sia valore aggiunto sociale e ambientale. In tale ottica si muove anche il disegno di legge degli incentivi approvato il 23 febbraio 2023 dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame del Parlamento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00415 Loizzo: Iniziative volte a salvaguardare la posizione degli ex dipendenti Covisian che hanno maturato professionalità nell'attività del *contact center* INPS 110

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 114

5-00235 Fossi: Sulla predisposizione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse residue stanziate per il Servizio sanitario nazionale in relazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 110

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 116

5-00500 Ascani: Iniziative volte a garantire la continuità produttiva della Saxa Gualdo Spa e dell'intero comparto ceramico umbro 111

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 117

5-00359 Gribaudo: Iniziative volte a rafforzare i diritti alla genitorialità delle lavoratrici autonome del settore veterinario 111

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 119

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 111

Sui lavori della Commissione 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-00415 Loizzo: Iniziative volte a salvaguardare la posizione degli ex dipendenti Covisian che hanno maturato professionalità nell'attività del *contact center* INPS.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, dichiarandosi soddisfatta.

5-00235 Fossi: Sulla predisposizione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle

risorse residue stanziate per il Servizio sanitario nazionale in relazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, facendo presente che il suo gruppo continuerà a monitorare la situazione. Ritiene infatti che sia necessario adottare iniziative sollecite in tale direzione, presso il Ministero dell'interno, al fine di ottenere celermente i dati necessari per poter predisporre il decreto ministeriale che disponga la ripartizione dei relativi importi tra le regioni, in relazione alle risorse residue stanziate per il Servizio sanitario nazionale per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva.

5-00500 Ascani: Iniziative volte a garantire la continuità produttiva della Saxa Gualdo Spa e dell'intero comparto ceramico umbro.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Anna ASCANI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatta, facendo notare che non è sufficiente assicurare interventi di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti, ma appare necessario garantire la continuità produttiva dell'azienda in oggetto, scongiurandone la chiusura. Ritiene opportuno, dunque, agire in tal senso, sostenendo l'intero comparto ceramico, già gravemente colpito dalla crisi pandemica, e l'economia umbra nel suo complesso. Auspica dunque che il Governo possa mantenere alta l'attenzione su tale questione, tenendo conto della congiuntura economica particolarmente negativa che ha interessato il settore ceramico umbro.

5-00359 Gribaudo: Iniziative volte a rafforzare i diritti alla genitorialità delle lavoratrici autonome del settore veterinario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) replicando, auspica che Governo e Parlamento possano collaborare con uno spirito di condivisione, così come avvenuto anche in passato su tale delicata tematica, garantendo adeguate tutele alla maternità per le lavoratrici autonome, in particolare, nel caso affrontato dalla sua interrogazione, nell'ambito del settore veterinario. Fa notare che la questione della natalità e della tutela della maternità va affrontata con iniziative concrete, estendendo i diritti alla genitorialità, soprattutto con particolare riguardo alle donne che, nell'esercitare normalmente la propria professione, correrebbero rischi per la propria salute o quella del proprio figlio durante la gravidanza. Auspica, in conclusione, che il tavolo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamato dal Governo, venga avviato quanto prima e che l'Esecutivo presti la necessaria attenzione alla tematica in oggetto.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice Tenerini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 389 Molinari, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ricorda che, riproducendo la proposta di legge n. 389 l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura – il cui iter di approvazione definitiva non si è potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere – a norma dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, è stata deliberata l'urgenza e fissato un termine di 15 giorni alla Commissione di merito per riferire.

Il provvedimento consta di diciannove articoli e, come si legge nella relazione illustrativa, intende costituire un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.

In particolare, l'articolo 1 definisce il perimetro del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica – che comprendono, il primo, la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali e, la seconda, anche le attività di supporto alla produzione – e ne individua gli operatori economici.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, chiamando il Dicastero agricolo a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che ad istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 introduce disposizioni relative al settore distributivo florovivaistico.

L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, segnalando, quanto agli ambiti di competenza della XI Commissione, che il comma 5 stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (adesso Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (adesso Ministro delle imprese e del *made in Italy*) e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni sono stabiliti, tra l'altro, le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.

L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento, promozione e sviluppo del settore florovivaistico. Il comma 3, nel disciplinare la composizione del tavolo, prevede, tra l'altro, la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, tra l'altro, ai rappresentanti di sindacati.

Osserva che l'articolo 7 prevede che, nell'ambito dell'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), l'Ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione assuma la denominazione « PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo », rinviando a un successivo decreto del medesimo Ministero l'individuazione delle funzioni e dei compiti dell'ufficio in relazione alla filiera del florovivaismo.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *Green economy*.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (adesso Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, tra le cui tematiche di interesse vi è anche la formazione professionale.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (adesso Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici.

L'articolo 11 è dedicato alla predisposizione di un Piano di comunicazione e promozione che individui in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane.

L'articolo 13 definisce e disciplina i centri per il giardinaggio.

Segnala, altresì, che l'articolo 14, nel disciplinare l'attività di manutentore del verde, prevede l'adozione di un regolamento per l'attuazione della disciplina delle modalità di effettuazione dei corsi finalizzati all'ottenimento dell'attestato di idoneità dell'attività di manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni di stipulare accordi quadro ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche, mentre l'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano.

L'articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'articolo 18, il Dicastero agricolo è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 infine contiene la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione del provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, auspica che i pareri espressi dalla Commissione in sede consultiva siano presi maggiormente in considerazione, facendo notare che ciò non è avvenuto, ad esempio, nell'ambito dell'esame del testo unificato Doc. XXII n. 11 ed abbinati, sull'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Ricorda infatti che in quell'occasione la Commissione XI approvò, in un clima di condivisione, un parere favorevole recante un'osservazione che, tuttavia, non è stata poi recepita nel testo definitivo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che l'importante questione posta dal deputato Laus potrà essere approfondita con più attenzione, oltre che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche nelle altre sedi opportune.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-00415 Loizzo: Iniziative volte a salvaguardare la posizione degli ex dipendenti Covisian che hanno maturato professionalità nell'attività del *contact center* INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede notizie sulla situazione occupazionale dei lavoratori della Comdata Spa, già impiegati sulla commessa del *call center* INPS in quanto all'epoca dipendenti della società Covisian Spa.

Riferisco quindi quanto rappresentato dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

Il reclutamento degli operatori del Contact Center Multicanale (CCM) dell'INPS da parte della Società INPS Servizi S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, è avvenuto mediante: « selezione (...) valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM degli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzativa della società medesima ».

La Società INPS Servizi S.p.A. ha avviato la procedura selettiva volta all'assunzione degli operatori di Contact Center nel maggio 2022, portandola a conclusione nel successivo mese di settembre 2022.

La selezione si è svolta secondo le regole definite dall'Avviso di selezione, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, predisposto nel rispetto dei criteri e dei principi fissati dal citato decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Si precisa che, per il personale selezionato, non si è avuta la prosecuzione del contratto di lavoro stipulato con il precedente appaltatore, bensì la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo in quanto, in base al comma 4-*ter* dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 101, « La disposizione di cui al comma 4-*bis* non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile », e pertanto non ha trovato applicazione la clausola sociale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

Il personale selezionato, dunque, ha iniziato il nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 1° dicembre 2022, data in cui INPS Servizi ha preso in carico la gestione del servizio del Contact Center Multicanale dell'INPS e, per effetto del complessivo processo di assunzioni, al 31 dicembre 2022 risultano operanti in azienda 2931 risorse, di cui 6 dirigenti e 6 quadri.

Con specifico riferimento ai lavoratori della Società Covisian di Rende, questi, pur dipendenti del precedente appaltatore del servizio *contact center* multicanale, e pur avendo partecipato alla selezione prevista dal citato decreto-legge n. 101, non sono stati selezionati da INPS Servizi in quanto privi del requisito dell'impiego sulla commessa INPS alla data del 1° giugno 2021.

A seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 648/2021, confermata in appello dalla sentenza n. 614/2022, che ha accertato e dichiarato il diritto dei lavoratori in questione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Comdata S.p.A. alle medesime condizioni di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione globale di fatto in essere presso la Covisian S.p.A. a far data dal 1° dicembre 2019, la Società INPS Servizi S.p.A. ha avviato un approfondimento, tutt'ora in corso, sulla fattispecie, con l'ausilio dell'Avvocatura dell'INPS, in merito alla sussistenza di presupposti giuridici atti

a poter considerare tali lavoratori in servizio presso la Società Comdata sulla commessa INPS alla data del 1° giugno 2021 (si rammenta, requisito di accesso alla selezione).

La società Comdata spa è stata autorizzata al trattamento di sostegno al reddito per il settore *call center* e, in particolare per la sede di Rende (CS), la misura di sostegno al reddito è stata concessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 novembre 2022, per un numero massimo di 196 lavoratori. Successivamente il trattamento è stato ulteriormente autorizzato per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 per altri 11 lavoratori.

La Comdata Spa ha dichiarato che la riduzione del numero dei beneficiari si è realizzata attraverso il percorso di ricollocazione di personale presso il *contact center* di INPS a seguito della partecipazione al bando di selezione e che il numero dei lavoratori non ricollocati è rappresentato da:

personale impiegato sulla commessa INPS risultato « non vincitore », comprensivo di coloro che, volontariamente e pur in possesso dei requisiti previsti, non ha partecipato al Bando di Selezione;

personale « non avente diritto », compreso il personale di staff indiretto completamente dedicato alla *governance* del servizio (Formazione, Qualità, Risorse Umane, Pianificazione, Staff di coordinamento);

personale che, pur essendo risultato vincitore del citato bando di selezione ha deciso di non rassegnare le dimissioni.

ALLEGATO 2

5-00235 Fossi: Sulla predisposizione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse residue stanziate per il Servizio sanitario nazionale in relazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante che, con l'atto di sindacato ispettivo, pone all'attenzione del Governo un tema delicato, quale quello della tutela della salute e delle condizioni di lavoro.

In particolare, l'articolo 103 del cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19, e favorire l'emersione di rapporti irregolari, ha disposto, tra l'altro, che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Per l'attuazione di tale misura il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è stato incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Date queste premesse, riferisco quanto rappresentato dalla competente direzione generale ministeriale.

Il decreto interministeriale del 16 giugno 2022 ha ripartito tra le regioni, per le annualità 2020 e 2021, rispettivamente la somma di euro 67.04.000,00 (corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00) e di euro 134.028.000,00 (corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00) del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, considerato il numero di lavoratori non comunitari emersi alla data del 23 novembre 2021.

Per il riparto delle risorse residue relative all'anno 2022, è stato avviato l'*iter*, da parte della competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la predisposizione del successivo provvedimento, in base alle comunicazioni del Ministero dell'interno, pervenute il 23 marzo ultimo scorso, circa la definizione del processo di istruttoria delle istanze di emersione presentate ai sensi dell'articolo 103 del cosiddetto decreto rilancio.

Faccio presente che sullo schema di decreto andrà acquisito anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La competente struttura ministeriale è pronta a predisporre la bozza di provvedimento in tempi rapidi, una volta elaborate le necessarie informazioni delle altre Amministrazioni coinvolte.

Concludo assicurando la massima attenzione del Ministero affinché i debiti tempi tecnici per la definizione delle procedure d'adozione del decreto in narrativa vengano rigorosamente rispettati.

ALLEGATO 3

5-00500 Ascani: Iniziative volte a garantire la continuità produttiva della Saxa Gualdo Spa e dell'intero comparto ceramico umbro.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulla situazione produttiva e occupazionale della Saxa Gualdo Spa, azienda storica operante nel settore della ceramica con sede a Gualdo Tadino (PG).

Al riguardo è stata interpellata la regione Umbria che ha riferito di aver avviato un monitoraggio dell'azienda gualdese ancora impegnata, tra l'altro, anche nell'esecuzione delle obbligazioni concordatarie.

Nonostante si stia assistendo a livello mondiale ad una fortissima domanda della ceramica, l'esponenziale crescita dei costi di tutti i fattori produttivi sta mettendo a dura prova la competitività presente e futura delle imprese del settore.

Inoltre la crisi energetica già in atto nell'ultimo trimestre del 2021 si è aggravata ulteriormente nel corso del 2022 a causa del drammatico conflitto Russia-Ucraina, attualmente in corso.

Pertanto, attualmente, a fronte di ordini e lavoro in crescita, la Saxa Gualdo S.p.a., che è una cosiddetta azienda energivora, si è trovata nelle condizioni di arrestare la produzione a causa dell'esponenziale aumento del prezzo del gas.

La regione Umbria, infatti, ha riferito che la società, al fine di fronteggiare la situazione di particolare difficoltà finanziaria, ha interrotto la produzione nel corso del 2022, richiedendo l'intervento della Cassa Integrazione Straordinaria per 52 settimane, per un numero di 99 lavoratori su un totale di 124 dipendenti.

A quasi un anno dalla richiesta, la Saxa Gualdo ha reiterato l'istanza al Ministero del lavoro per un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale.

La regione Umbria ha prontamente convocato il tavolo regionale che si è svolto il 13 marzo scorso coinvolgendo, per un confronto tra i rappresentanti dell'Azienda e le parti sociali con l'obiettivo della tutela immediata dei lavoratori tramite l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

Successivamente, il 21 marzo scorso si è tenuta, in modalità *call-conference*, una riunione tra i vertici aziendali della Società, le rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori e i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della regione Umbria, finalizzata all'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

All'esito della riunione, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Saxa Gualdo, al trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGS) per cessazione attività, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Nello specifico, il trattamento di CIGS verrà richiesto dalla Saxa Gualdo – per il periodo dal 13 marzo al 31 dicembre 2023 – nei confronti di un numero massimo di 115 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Gualdo Tadino (PG).

Nel corso della riunione, infine, i rappresentanti della regione Umbria hanno dichiarato la propria disponibilità a sostenere, con azioni di politica attiva, i lavoratori coinvolti nel programma di CIGS.

In linea generale, voglio sottolineare che il comparto della ceramica, nell'ultimo anno, ha risentito degli aumenti di tutti i fattori produttivi, dai costi energetici a quelli delle materie prime.

Al riguardo, il Governo è impegnato nell'attuazione delle misure di sostegno per il settore. In particolare, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, specificamente interpellato, ha reso noto di aver avviato i lavori di predisposizione del decreto ministe-

riale per l'attuazione del fondo per il *made in Italy*, che riguarderà anche il settore ceramico, e che sono in corso trattative con l'Unione europea al fine di acquisire le risorse per il « REPowerEU », che rappresenteranno un grosso beneficio per tutti i settori cosiddetti « *hard to abate* » tra cui, naturalmente, vi è il settore ceramico.

ALLEGATO 4

5-00359 Gribaudo: Iniziative volte a rafforzare i diritti alla genitorialità delle lavoratrici autonome del settore veterinario.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Ringrazio l'Onorevole interrogante per avere posto l'attenzione sul rafforzamento dei diritti alla genitorialità per le lavoratrici del settore veterinario che, nell'esercizio della loro professione, sono sottoposte a rischi per la propria salute e quella del nascituro.

L'interrogazione evidenzia, in proposito, che il decreto legislativo n. 105 del 2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e familiare, ha modificato l'articolo 68 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo una tutela rafforzata per la gravidanza a rischio nelle lavoratrici autonome ma risulterebbero prive di garanzie le lavoratrici libere professioniste iscritte alle specifiche casse di previdenza, tra le quali rientra l'Ente di previdenza e assistenza veterinaria (ENPAV).

Sul punto, rappresento che l'articolo 2, comma 1, lettera *v)* del decreto legislativo n. 105 del 2022 ha modificato altresì l'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e ha ampliato il diritto all'indennità di maternità anche per le libere professioniste iscritte alle casse di previdenza.

In conseguenza della modifica legislativa, pertanto, l'indennità di maternità dovrà essere riparametrata in misura corrispondente a tanti dodicesimi quante sono le mensilità per le quali è stata certificata la gravidanza a rischio per la libera professionista.

In proposito, la relazione tecnica fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la quota parte dei maggiori oneri previsti per la copertura delle gravidanze a rischio grava sulle competenti casse previdenziali, tenute al mantenimento dell'equilibrio delle relative gestioni e che dunque gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ulteriore periodo di maternità in questione non sono a carico del bilancio dello Stato.

Peraltro, faccio presente che in ordine alla modalità di applicazione del novellato articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, lo scorso 23 febbraio, la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, specifiche istruzioni a tutti gli enti vigilati, compreso l'ENPAV.

È stato rappresentata all'Ente previdenziale l'immediata applicazione della disposizione ed è stata sottolineata la portata innovativa della norma che è quella di estendere la protezione, nel caso di gravidanza a rischio, anche alle libere professioniste iscritte alle casse di previdenza. La misura di detta indennità deve essere determinata considerando ulteriori e aggiuntive mensilità di reddito professionale, oltre alle cinque ordinariamente previste, a seconda dell'intervallo di tempo in cui si manifestano le complicanze fino a due mesi prima del parto, con decorrenza dalla data degli accertamenti medici previsti e fino al perdurare delle condizioni di rischio accertate.

Segnalo, altresì, che di recente, (lo scorso 7 marzo), il Ministero che rappresento ha approvato la delibera n. 39 del 22 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Enpav concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2023. Tale delibera quantifica la stima degli oneri di maternità per il 2023 in applicazione delle innovazioni in materia di tutela della gravidanza a rischio e degli interventi normativi contenuti nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 239, legge n. 234 del 2021), che ha esteso

di ulteriori tre mesi la misura dell'indennità di maternità per le libere professioniste con reddito inferiore a 8.145 euro annui.

Ciò detto, la tutela della maternità e i diritti alla genitorialità di tutti i lavoratori, compresi gli autonomi è tra le priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, si potranno valutare ulteriori misure volte a rafforzare le tutele a favore delle donne che, nell'esercitare normalmente la propria professione, possono correre rischi per la propria salute o quella del proprio figlio durante la gravidanza e il puerperio.

Concludo, pertanto rassicurando che la questione sollevata dall'Onorevole Interrogante potrà essere approfondita nell'ambito del tavolo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto anche da rappresentanti delle parti sociali, finalizzato a coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00622 Zanella: Iniziative per garantire la tutela della salute degli abitanti della zona di Porto Marghera 123

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 125

5-00623 Loizzo: Iniziative per l'inserimento delle maculopatie degenerative nel Piano nazionale della cronicità 123

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 126

5-00624 Malavasi: Interventi volti ad assicurare la realizzazione della sanità territoriale prevista dalla Missione 6 del PNRR 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 127

5-00625 Marianna Ricciardi: Trattamento intensivo precoce per le persone affette da disturbi dello spettro autistico 124

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 129

5-00626 Vietri: Iniziative per arginare la problematica dei medici « gettonisti » 124

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 131

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata, in sede consultiva, ad

esaminare la proposta di legge recante « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 » (C. 914, approvata dal Senato), ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri).

Osserva che la proposta in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 155 e del relativo Protocollo del 2002, nonché della Convenzione OIL n. 187 (articolo 1 e 2). Essa, inoltre, riporta una clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

Rileva come le due Convenzioni internazionali siano finalizzate a contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre. Esse mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti coinvolti e l'approfondimento della conoscenza delle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne la Convenzione n. 155 del 1981, composta da trenta articoli, la parte prima (articoli 1-3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini utilizzati. Vengono quindi definiti (articoli 4-7) i princìpi di una politica nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, che punti alla riduzione al minimo delle cause di rischio e che sia soggetta a cicli periodici di revisione (articoli 4-7). A tal proposito, si chiede agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, con particolare riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale, con un sistema ispettivo adeguato. Si chiede inoltre di favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza e di salute in ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli, e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15). La Convenzione definisce, altresì, le azioni a livello dell'impresa (articoli 16-21), indicando gli obblighi dei datori di lavoro al fine di assicurare che luoghi di lavoro, macchinari, materiali e procedimenti lavorativi, come anche sostanze e agenti chimici, fisici e biologici da impiegare nei procedimenti stessi, non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e prevedendo forme di collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene. La Convenzione reca, infine, alcune clausole finali (articoli 22-30).

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto da dodici articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

Osserva altresì che la Convenzione n. 187 del 2006 è composta da quattordici articoli e fornisce, in primo luogo, indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. Definisce, poi, i contorni della politica nazionale (articolo 3) volta a sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, inclusiva della diffusione di informazioni, dello strumento delle consultazioni e di elementi di formazione. Prevede quindi che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4).

Le parti hanno l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente un Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro (articolo 5). Gli articoli 6-14 recano, infine, le clausole finali.

Segnala, in linea con quanto già evidenziato nella relazione svolta in sede referente presso la Commissione di merito, che le previsioni di cui si è dato conto sono già attuate nell'ordinamento giuridico italiano, ferma restando la necessità di un loro costante aggiornamento alla luce degli obiettivi indicati dalla Convenzione. L'Italia è tenuta alla ratifica degli atti in esame in quanto membro dell'OIL.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.55.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, inoltre, che è consentita la partecipazione in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00622 Zanella: Iniziative per garantire la tutela della salute degli abitanti della zona di Porto Marghera.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ricorda che l'area in cui si dovrebbe realizzare l'intervento oggetto della sua interrogazione è particolarmente afflitta da problemi sanitari collegati all'inquinamento. Evidenzia che sarebbe pertanto necessario adottare un principio di precauzione, prevedendo una moratoria in relazione alla costruzione del progettato termovalorizzatore.

Segnala come recenti studi condotti negli Stati Uniti abbiano confermato che la combustione di sostanze contenenti PFAS non assicura un'efficace tutela della salute a meno che tale combustione non sia effettuata a temperature assai elevate, che non si possono raggiungere nell'impianto progettato.

5-00623 Loizzo: Iniziative per l'inserimento delle maculopatie degenerative nel Piano nazionale della cronicità.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario e si rallegra per quanto annunciato in ordine all'inserimento delle maculopatie degenerative nel prossimo aggiornamento del Piano nazionale cronicità.

5-00624 Malavasi: Interventi volti ad assicurare la realizzazione della sanità territoriale prevista dalla Missione 6 del PNRR.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che non vi è alcuna intenzione di criticare l'operato dell'attuale Governo in quanto è sicuramente nell'interesse di tutti attuare gli interventi previsti dal PNRR al fine di assicurare la tenuta del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, ringraziando per lo spirito collaborativo con il quale viene posto il quesito.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, dichiara di non dubitare che il Governo terrà fede agli impegni assunti con la risposta, rilevando quanto sia importante svolgere un monitoraggio efficace per non sprecare risorse preziose per il sistema sanitario nazionale e per fornire alle regioni il supporto necessario a raggiungere gli obiettivi prefissati. Auspica che la Commissione Affari sociali possa seguire con attenzione l'attuazione dei progetti connessi al PNRR, ribadendo l'importanza di una nuova visione della sanità territoriale rispetto alla quale vi è forte attesa da parte della cittadinanza, che necessita dell'impegno di tutte le forze politiche.

5-00625 Marianna Ricciardi: Trattamento intensivo precoce per le persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario ed esprime soddisfazione per quanto affermato nella risposta, che pare smentire le preoccupazioni in ordine ai presunti esoneri dall'obbligo del trattamento intensivo precoce previsti dalle linee guida n. 21 sull'autismo. Sottolinea l'importanza di concentrarsi sulla diagnosi in età precoce e segnala le forti differenze di trattamento e di monitoraggio che si riscontrano nelle diverse regioni.

Preannuncia, quindi, la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo sui temi appena citati.

5-00626 Vietri: Iniziative per arginare la problematica dei medici « gettonisti »

Imma VIETRI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Imma VIETRI (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Gemmato per l'attenzione dimostrata e per il suo impegno, dicendosi certa che il Governo saprà monitorare l'attuazione degli interventi deliberati nella giornata di ieri dal Consiglio dei ministri a tutela del Servizio sanitario nazionale e del personale che vi opera.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-00622 Zanella: Iniziative per garantire la tutela della salute degli abitanti della zona di Porto Marghera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, la competenza in materia di autorizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti rientra negli ambiti delle Amministrazioni regionali, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Area di Porto Marghera (Venezia) è classificata Sito di Bonifica di Interesse Nazionale, ed è quindi sotto il costante controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Come indicato nell'atto ispettivo in esame, in data 10 novembre 2022, « Eni Rewind S.p.A. » ha presentato alla Regione del Veneto istanza per l'attivazione di procedimento per il rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di un impianto di valorizzazione fanghi da depurazione civile, da realizzarsi presso il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Porto Marghera.

Per gli aspetti di competenza, segnalo che l'Istituto superiore di sanità ha precisato, in riferimento al Sesto Rapporto Sentieri, che l'eziologia delle patologie studiate in « Sentieri » è generalmente multifattoriale, con alcune rarissime eccezioni – ad esempio il mesotelioma e l'esposizione ad amianto – e non sempre è completamente nota.

L'osservazione di un eccesso di casi patologici è certamente un segnale da rilevare, ma la quantificazione del rischio attribuibile all'esposizione a specifici inquinanti ambientali, in « Sentieri » non è possibile.

In effetti, la sussistenza di fattori occupazionali, socio-economici, la disponibilità e la qualità dei Servizi Sanitari, i determinanti genetici e quelli legati agli stili di vita (sedentarietà, fumo, consumo di alcolici), possono contribuire, insieme alla esposizione ai contaminanti ambientali, a determinare gli eccessi di molte patologie che vengono rilevati nelle aree sottoposte ad osservazione.

Tuttavia, per alcune patologie si dispone di una « maggiore verosimiglianza » del possibile ruolo, causale e/o concausale, che i fattori ambientali possono aver avuto nel determinare gli eccessi rilevati.

Peraltro, il disegno di studio epidemiologico applicato in « Sentieri » è « di tipo descrittivo », e rileva eccessi di rischio a livello di popolazione, che non possono fornire indicazioni sui possibili fattori di rischio che hanno agito, o agiscono tuttora, sui singoli individui.

Inoltre, il Sesto Rapporto Sentieri non dispone dei dati raccolti dai Registri Tumori, e non può valutare il rischio di incidenza di neoplasie nelle aree sottoposte a studio.

Per il « SIN » di Porto Marghera, il Sesto Rapporto Sentieri raccomanda che, data la disponibilità di flussi informativi sanitari accreditati, tra i quali vi è il Registro Tumori del Veneto, vengano realizzati studi analitici rivolti ad integrare i dati sanitari e i dati di esposizione ambientale e occupazionale: tra tali studi, quelli « di coorte residenziali » possono essere di importante rilievo per il « SIN » di Porto Marghera.

Nel merito della specifica problematica, l'Istituto superiore di sanità al momento attuale non dispone di dati esaustivi sugli effetti di un impatto aggiuntivo, che l'attivazione di un impianto di trattamento di fanghi potrebbe avere sull'esposizione e sul relativo carico di patologie della popolazione residente nell'Area di Porto Marghera.

Concludo, rassicurando che nel rispetto dei limitati profili di competenza – nella materia in esame – sarà verificata ogni possibile iniziativa affinché siano rispettate le disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATO 2

5-00623 Loizzo: Iniziative per l'inserimento delle maculopatie degenerative nel Piano nazionale della cronicità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, la maculopatia degenerativa è una degenerazione della zona centrale della retina che provoca una serie di alterazioni anatomiche e funzionali, in grado di portare ad una perdita della visione centrale.

Si caratterizza per una lenta disgregazione delle cellule al centro della retina – gli strati sensibili alla luce del tessuto nervoso nella parte posteriore dell'occhio – legata all'età avanzata > 65 anni.

Il processo degenerativo maculare è dovuto alla sclerosi dei vasi localizzati sotto la retina, nonché all'accumulo di lipidi e alle alterazioni del metabolismo dell'epitelio pigmentato retinico. In queste condizioni il fisiologico metabolismo della retina è impedito. Si differenzia in una forma non essudativa o « secca » e in una forma essudativa o « umida », ed è una malattia multifattoriale.

I sintomi clinici interessano solo l'apparato oculare, non compromettendo altri apparati, pertanto, non è definita una patologia multisistemica.

La diagnosi iniziale non è complessa in quanto si effettua mediante visita oculistica con esame del fondo oculare. È possibile anche effettuare un test autosomministrato, la cosiddetta griglia di Amsler, utile per monitorare l'evoluzione della patologia.

I trattamenti per la forma cosiddetta « secca » consistono nella prescrizione di integratori alimentari per ridurre il rischio che la patologia evolva in forma essudativa o « umida ».

In caso di degenerazione maculare essudativa il trattamento più diffuso si avvale invece di iniezioni intravitreali di farmaci che contrastano la formazione di nuovi vasi.

Svolte queste considerazioni di natura tecnica, per quanto attiene l'accesso alle cure, ricordo che per i pazienti affetti da maculopatia degenerativa il Servizio Sanitario Nazionale già prevede di usufruire delle prestazioni e dei servizi erogati, sia in fase diagnostica che di monitoraggio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

L'erogazione di ausili agli assistiti affetti da grave limitazione della funzione visiva o affetti da cecità con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale è garantita, per i dispositivi previsti dall'Allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, alle condizioni elencate nell'articolo 18 (Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica).

Nel merito della specifica questione posta, tenuto conto che nell'ambito del Piano Nazionale Cronicità, sono già inserite patologie con caratteristiche multisistemiche – che richiedono sia un approccio multidiciplinare che l'attivazione di una rete per la presa in carico globale del paziente – si provvederà, tenuto conto del presente *question time*, ad informare la Cabina di Regia Nazionale del Piano Nazionale di Cronicità (ricostituita con decreto ministeriale del 22 marzo 2022) affinché sia valutato l'inserimento delle maculopatie degenerative nel futuro aggiornamento del Piano.

ALLEGATO 3

5-00624 Malavasi: Interventi volti ad assicurare la realizzazione della sanità territoriale prevista dalla Missione 6 del PNRR.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento agli investimenti ricompresi nell'ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), e nello specifico sugli investimenti che hanno Milestone in scadenza al T1 e T2 2023 (Case della Comunità e Ospedali di Comunità), si forniscono i seguenti elementi informativi per rappresentare le attività svolte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute finalizzate al coordinamento della gestione e del monitoraggio degli investimenti assegnati alle regioni e province autonome, in qualità di soggetti attuatori.

Preme innanzitutto evidenziare che i dati relativi allo stato di attuazione sono stati trasmessi dalle regioni e province autonome nelle more della registrazione sul sistema Regis la cui conclusione è attesa al 31 marzo 2023 e sarà validata entro il 20 aprile 2023 e, pertanto, attualmente non si rilevano elementi ostativi al raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti anche in considerazione dell'anticipazione dei *target* T2 e T4 di fine giugno 2023 e di fine dicembre 2023.

E infatti, la predetta Unità di missione del Ministero della salute rappresenta quanto segue in ordine alle attività svolte.

Il CIS prevede, come organi di *governance*, il Tavolo Istituzionale, i Nuclei Tecnici e la figura del Responsabile Unico di Contratto (RUC) e i Referenti Unici delle Parti. Nell'ambito dei Nuclei Tecnici tenutisi a partire dal mese di luglio, sono state accompagnate le Regioni nel dare avvio all'attuazione degli interventi, classificati con il codice CUP su ReGIS, monitorando e valutando la corrispondenza con le condizionalità previste dal PNRR.

A riguardo, occorre precisare che i dati sul perseguimento dei *target* ad oggi disponibili (sulla base degli incontri effettuati con le regioni e la documentazione trasmessa che risulta in corso di aggiornamento sul sistema ReGIS) fotografano un incremento nelle diverse linee d'azione. Nello specifico, i dati si attestano:

all'83 per cento di attuazione pari al n. 332 progetti idonei approvati per la realizzazione degli Ospedali di comunità (Progetti idonei – *target* M6C1-00-ITA-34);

al 77 per cento di attuazione pari al n. 1042 progetti idonei approvati per la realizzazione delle Case di Comunità (Progetti idonei – *target* M6C1- 00-ITA-77).

Inoltre, occorre precisare che eventuali riflessi negativi legati al non raggiungimento della totalità dei *target* previsti per T1 2023, potranno essere compensati dalle procedure di gara già espletate, sia autonomamente che con Centrale di Committenza Invitalia, la cui scadenza è T2 2023.

Nello specifico, i dati dei Codici Unici di Gara si attestano ad oggi:

al 71 per cento con n. 962 codici di gara per Case di comunità (CIG – *target* M6C1-00-ITA- 7);

al 77 per cento con n. 298 codici di gara per gli Ospedali di comunità (CIG – *target* M6C1-00-ITA-35).

Grazie all'azione di accelerazione introdotta dalla Centrale di Committenza Invitalia, risulta in avanzamento anche il *target* previsto al T4 2023, che prevede la sottoscrizione dei contratti per la realizzazione delle strutture, Case della Comunità e Ospedali di Comunità. Nello specifico, ad oggi sono state già individuate le imprese aggiudicatarie dei lavori per:

687 gare per Case Della Comunità;

214 gare per Ospedali di Comunità.

Per quanto sopra esposto, e come anticipato in premessa, in considerazione dell'anticipazione dei *target* T2 e T4 di fine giugno 2023 e di fine dicembre 2023, attualmente non si rilevano elementi ostativi al raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

All'esito del monitoraggio atteso al T1 2023, ed esclusivamente nel caso in cui si dovessero ravvisare effettivi e preoccupanti ritardi in ordine all'attuazione degli obiettivi previsti, questo Ministero valuterà l'opportunità di attivare apposite riunioni con le amministrazioni regionali finalizzate ad intervenire in maniera puntale attraverso azioni di rafforzamento e di supporto tecnico.

ALLEGATO 4

5-00625 Marianna Ricciardi: Trattamento intensivo precoce per le persone affette da disturbi dello spettro autistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preme innanzitutto evidenziare che la competenza esclusiva alla elaborazione e all'aggiornamento delle linee guida sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti è stata riservata esclusivamente all'Istituto superiore di sanità (ISS) per effetto del decreto interministeriale 30 dicembre 2016 emanato nel corso della XVII legislatura dal Governo Gentiloni.

Ciò posto, si evidenzia altresì che il tema della cura e della riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico nonché quello dell'assistenza alle famiglie è un argomento sul quale questo Governo ha posto particolare attenzione tanto che il Ministro della salute ha previsto una delega specifica.

Pertanto, in virtù del compito affidato dal predetto decreto, l'ISS, interpellato da questo Ministero, ha riferito quanto segue.

L'articolo 2 del decreto del 30 dicembre 2016, ha affidato all'Istituto superiore di sanità (ISS) il compito di aggiornare la Linea Guida sul trattamento del disturbo dello spettro autistico (ASD) in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

In seguito alla riorganizzazione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), in base alla legge n. 24 del 2017 e al decreto del Ministro della salute del 27 febbraio 2018, è stato chiesto all'ISS di elaborare il « Manuale metodologico ISS per la produzione di Linee Guida » con l'utilizzo della metodologia GRADE (« Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation »), in linea con quanto previsto dalle Organizzazioni più rappresentative a livello internazionale per l'elaborazione delle Linee Guida (tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità).

Per aderire agli *standard* metodologici previsti nel Manuale, l'ISS ha avviato la produzione di una Linea Guida « *ex-novo* », che include, oltre al trattamento, anche quesiti di carattere diagnostico e valutativo sia per bambini/adolescenti sia per adulti.

Una descrizione dettagliata dei metodi attraverso cui il Sistema Nazionale Linee Guida produce, aggiorna e diffonde le raccomandazioni « *evidence-based* » per la pratica clinica è indicata nel Manuale metodologico per la produzione di Linee Guida dell'ISS.

Il citato decreto ministeriale del 27 febbraio 2018 ha disposto che il Sistema Nazionale Linee Guida sia gestito da un Comitato Strategico, coordinato dal presidente dell'ISS.

Con riferimento ai quesiti dell'Onorevole interrogante, l'ISS ha rappresenta quanto segue.

Relativamente a quali siano le iniziative di competenza che si intenda intraprendere affinché la linea guida n. 21 sull'autismo comprenda le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, l'ISS ha inteso precisare che le due Linee Guida (minori/adulti) includono quesiti e raccomandazioni su test, strumenti diagnostici e metodologie di intervento terapeutici abilitativi/riabilitativi e farmacologici, basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, per le persone autistiche in tutte le età della vita.

Quanto al fatto che la linea guida n. 21 sull'autismo sembrerebbe comprendere l'esonero delle ASL dall'obbligo del trattamento intensivo precoce per le persone affette da disturbi dello spettro autistico, l'ISS precisa che la Linea Guida sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti contiene 15 raccoman-

dazioni « a favore » per la realizzazione di diversi interventi terapeutico abilitativi/riabilitativi.

L'ISS, pertanto, riferisce che nei materiali pubblicati non sono presenti – in nessuna delle raccomandazioni a favore – disposizioni che esonerino le aziende sanitarie locali dall'obbligo del trattamento intensivo precoce per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Inoltre, le due Linee Guida in elaborazione contengono quesiti e raccomandazioni su test o interventi che possono essere effettuati anche attraverso prestazioni ospedaliere. L'ISS auspica di poter completare nel minor tempo possibile il percorso avviato.

ALLEGATO 5

5-00626 Vietri: Iniziative per arginare la problematica dei medici « gettonisti ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato una tematica di estrema attualità, all'attenzione sia del Ministero della salute che del Governo.

È proprio di ieri l'iniziativa del Governo volta ad adottare, nell'ambito di un provvedimento di urgenza, una serie di proposte legislative che hanno precipuamente lo scopo di arginare il ricorso delle strutture del SSN ai medici cosiddetti « a gettone » e, nel contempo incentivare il personale sanitario che già opera nei servizi di emergenza urgenza degli ospedali e del territorio, sulle quali di seguito mi soffermerò brevemente.

In primo luogo, si intende consentire alle aziende e agli enti del SSN di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, per una sola volta e senza possibilità di proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi e, solo a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico già autorizzate.

Gli operatori economici selezionati dovranno avvalersi di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti e dimostrare il rispetto delle norme in materia d'orario di lavoro.

Inoltre, al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, il Ministero, sentita l'ANAC, elaborerà linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità di tali servizi medici ed infermieristici.

Preciso, inoltre, che la proposta prevede che ove le condizioni che ho finora descritto non dovessero essere rispettate, l'inosservanza sarà valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante per danno erariale.

Al fine di limitare il fenomeno delle dimissioni dagli enti del SSN, il personale sanitario che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente per operare in esternalizzazione, non potrà chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Allo scopo di reinternalizzare i servizi appaltati, le aziende e gli enti del SSN, nel rispetto delle facoltà assunzionali, avvieranno procedure selettive per il reclutamento del personale per le funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo una valorizzazione del personale impiegato in tali mansioni, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio.

Per quanto concerne la leva dell'incentivo per il personale già operante presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, abbiamo proposto, per l'anno in corso, la possibilità di ricorso alle prestazioni aggiuntive, con l'aumento delle tariffe orarie, in deroga alla contrattazione.

Per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, prevediamo (fino a fine 2025) per il personale medico che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con diverse forme di contratto, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività equivalenti, l'ammissione alla partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina

di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso del prescritto diploma di specializzazione.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, consentiamo la possibilità ai medici in formazione specialistica, regolarmente iscritti al relativo corso di studi di assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali, naturalmente in coerenza con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Entro la stessa data, è previsto per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza delle aziende e degli enti del SSN, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, che possa richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente.

Inoltre, è stata prevista a regime la misura di cui al comma 548-*bis*, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che consente, a determinate condizioni, l'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica.

Sempre fino al 31 dicembre 2025 sarà consentito l'esercizio temporaneo, in deroga, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa per coloro che abbiano conseguito una qualifica professionale, relativa all'ambito sanitario, all'estero. La disciplina per l'esercizio temporaneo di tale attività lavorativa sarà oggetto di una successiva intesa da adottarsi in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo » 133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura » 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.00 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 marzo 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, sulle tematiche relative alla cooperazione italo-francese in seno all'Unione europea 134

AVVERTENZA 134

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 marzo 2023.

Incontro con l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, sulle tematiche relative alla cooperazione italo-francese in seno all'Unione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli *(Svolgimento e conclusione)* 135

Comunicazioni del Presidente 135

AUDIZIONI

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (PD-IDP), la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.25.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-*ter*, n. 10) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 3

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Roma nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna) (doc. IV-*ter*, n. 13) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 5

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio . 9

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio *(Esame e rinvio)* .. 11

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

RISOLUZIONI:

7-00002 Giovine, 7-00008 De Micheli e 7-00071 Benzoni: Iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste) *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00005)* 21

ALLEGATO (Testo unificato delle Risoluzioni) 23

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 26

ALLEGATO 1 (Proposte emendative) 29

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 31

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di rappresentanti dell'Unione Camere Penali e del Consiglio Nazionale Forense 32

AVVERTENZA 32

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 33

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella *(Esame e rinvio)* 33

AVVERTENZA 37

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 De Luca e C. 722 Marattin ed altri *(Esame e rinvio)* 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

ERRATA CORRIGE 45

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., Ingegner Alessandro Ercolani, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia 48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 48

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2022, denominato « Aeroporti azzurri », relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica militare. Atto n. 30 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ... 48

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2022, denominato « Mezzi tattici », relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'autovettura da ricognizione e del veicolo multiruolo dell'Esercito italiano. Atto n. 31 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 51

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2022, denominato « Caserme verdi », relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico. Atto n. 32 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 54

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni III e VI) *(Esame e rinvio)* 57

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 71

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

COMITATO DEI NOVE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo 72

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 72

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889-A Governo *(Esame e conclusione)* 73

ALLEGATO (Emendamento approvato) 76

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00627 Manzi: Sull'organizzazione delle prossime quattro edizioni della Supercoppa italiana in Arabia Saudita 78

5-00628 Amato: Sulle vicende che hanno recentemente coinvolto il mondo della ginnastica ritmica 78

5-00629 Piccolotti: Sulla pubblicità e le sponsorizzazioni delle società di scommesse sportive 79

5-00630 Dalla Chiesa (FI-PPE): Iniziative per la valorizzazione dell'attività sportiva dei gruppi sportivi militari 80

5-00631 Miele (LEGA): Iniziative per favorire la partecipazione alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei tifosi 80

5-00632 Boschi (A-IV-RE): Iniziative a sostegno delle società sportive dilettantistiche nel passaggio al nuovo regime previsto dalla riforma del lavoro sportivo 81

5-00633 Perissa (FdI): Sull'istituzione dei Giochi della gioventù 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 33.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 34.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 35.

Schema di decreto ministeriale recante la rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Lazio. Atto n. 36 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143 comma 4 del regolamento, e rinvio)* 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00211 Pavanelli: Mancata erogazione di contributi agli esercizi commerciali per la distribuzione di prodotti sfusi o alla spina, finalizzata alla riduzione di rifiuti 86

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 92

5-00370 Sergio Costa: Bonifica e messa in sicurezza dell'« ex deposito di fitofarmaci Agrimonda » in regione Campania, con particolare riguardo al ripristino della falda acquifera 87

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 93

5-00409 Scarpa: Rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti di tipo industriale sversati illecitamente nel comune di Paese (TV) 87

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 95

5-00511 Simiani: Iniziative relative alla presenza di castori sul territorio nazionale 87

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 96

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. C. 589 Trancassini *(Esame e rinvio)* 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. C. 853 Formentini (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 98

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 913, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle Regioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1) 102

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00618 Cappelletti: Sulla riconversione del comparto produttivo dell'auto e dei settori ad esso collegati 103

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 106

5-00619 Cavo: Sulle crisi delle industrie del territorio di Savona, con particolare riferimento alla SANAC SPA 104

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 107

5-00620 Peluffo: Strumenti di incentivazione al sistema produttivo volti alla riduzione dei costi energetici 104

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 108

5-00621 Squeri: Sugli indici di sostenibilità degli investimenti delle PMI 104

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 109

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00415 Loizzo: Iniziative volte a salvaguardare la posizione degli ex dipendenti Covisian che hanno maturato professionalità nell'attività del *contact center* INPS 110

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 114

5-00235 Fossi: Sulla predisposizione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse residue stanziate per il Servizio sanitario nazionale in relazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 110

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 116

5-00500 Ascani: Iniziative volte a garantire la continuità produttiva della Saxa Gualdo Spa e dell'intero comparto ceramico umbro 111

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 117

5-00359 Gribaudo: Iniziative volte a rafforzare i diritti alla genitorialità delle lavoratrici autonome del settore veterinario 111

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 119

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 389 Molinari (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 111

Sui lavori della Commissione 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 113

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 914, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00622 Zanella: Iniziative per garantire la tutela della salute degli abitanti della zona di Porto Marghera 123

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 125

5-00623 Loizzo: Iniziative per l'inserimento delle maculopatie degenerative nel Piano nazionale della cronicità 123

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 126

5-00624 Malavasi: Interventi volti ad assicurare la realizzazione della sanità territoriale prevista dalla Missione 6 del PNRR 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 127

5-00625 Marianna Ricciardi: Trattamento intensivo precoce per le persone affette da disturbi dello spettro autistico 124

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 129

5-00626 Vietri: Iniziative per arginare la problematica dei medici « gettonisti » 124

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 131

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo » 133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura » 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, sulle tematiche relative alla cooperazione italo-francese in seno all'Unione europea 134

AVVERTENZA 134

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli *(Svolgimento e conclusione)* 135

Comunicazioni del Presidente 135

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0030270